

Repertorio n. 35245

Raccolta n. 23480

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di agosto
alle ore nove e minuti cinque

(8 agosto 2019)

In Ozzano dell'Emilia, via Emilia n. 237 ove richiesto;
avanti a me Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è
presente il signor:

- Marzo Sergio nato a Torino il 16 marzo 1966 domiciliato
per la carica presso la sede della sottoindicata società,
che interviene al presente atto in qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della società:

"GIMA TT S.P.A.", con sede legale in Ozzano dell'Emilia, via
Tolara di Sotto 121/A, capitale sociale Euro 440.000,00
(quattrocentoquarantamila virgola zero zero), interamente
sottoscritto e versato, suddiviso in 88.000.000= senza valo-
re nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel Regi-
stro Imprese di Bologna: 03249061205 e al R.E.A. n. 503875;
comparsa della cui identità personale e qualifica io Nota-
io sono certo.

Il signor Marzo Sergio assume la presidenza dell'assemblea a
norma dell'art. 13 dello statuto sociale ed a nome del Consi-
glio di Amministrazione porge il benvenuto agli intervenuti.
Comunica, per opportuna conoscenza, che è in funzione una re-
gistrazione audio per agevolare una più puntuale verbalizza-
zione degli eventuali interventi e che, ai sensi del Regola-
mento UE n. 679/2016, nonché dei decreti legislativi nn.
196/2003 e 101/2018, i dati dei partecipanti all'Assemblea
vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai
fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari
previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente chiama me Notaio a redigere il verbale dei la-
vori assembleari e delle delibere che l'Assemblea dovesse a-
dottare, a mente dell'articolo 2375 codice civile.

Il Presidente comunica che, oltre a se medesimo, sono presen-
ti, gli Amministratori Signori:

Fiorenzo Draghetti Amministratore Delegato, Stefano Cavalla-
ri, Luca Maurizio Duranti (Presidente del Comitato Controllo
e Rischi), Francesco Mezzadri Majani;

- hanno giustificato la propria assenza gli Amministratori
Signori: Alessandra Stabilini, Paola Alessandra Paris (Presi-
dente del Comitato Nomine e Remunerazione).

Sono altresì presenti i seguenti i componenti del Collegio
Sindacale Signori: il Presidente Alvise Deganello e Roberta
De Simone;

- ha giustificato la propria assenza il Sindaco Effettivo Si-
gnor Amedeo Cazzola.

Comunica che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul

Registrato a FORLI'
il 8 agosto 2019
al n.6304
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

sito internet della Società l'8 luglio 2019 e, per estratto, sul quotidiano "MF" n. 134 del 9 luglio 2019 alla pagina 14, nonché messo a disposizione del pubblico nel rispetto delle altre modalità regolamentari.

Dà atto che il modulo per il conferimento delle deleghe è stato reso disponibile presso la sede sociale e sul sito della Società.

Dà atto che la Società ha espletato gli adempimenti informativi previsti dal Decreto Legislativo numero 58 del 1998 (di seguito, TUF), dal Regolamento CONSOB approvato con delibera numero 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (nel seguito, Regolamento Emittenti).

Dà atto che la Società ha altresì espletato gli adempimenti relativi all'identificazione del titolare effettivo, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo numero 231 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni.

Dichiara che sono presenti numero 113 partecipanti per complessive numero 61050766 azioni pari al 69,376% del capitale sociale.

Conferma che è presente più della metà del capitale sociale con diritto di voto.

Conferma pertanto che sono presenti o rappresentati azionisti complessivamente titolari di più della metà dei voti espressi da tutte le azioni emesse.

Dichiara che gli azionisti presenti e rappresentati sono in possesso della legittimazione per l'intervento nella presente Assemblea.

Dichiara che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle norme di legge e dello Statuto Sociale e così verrà fatto per gli azionisti che entreranno in sala successivamente all'apertura della presente Assemblea.

Dichiara, altresì, che nessun socio si è avvalso della facoltà di cui all'art. 127 ter del TUF di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'apertura dei lavori assembleari.

Informa che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha incaricato Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. (nel seguito, SPAFID) di svolgere la funzione di rappresentante designato ai sensi dell'art. 135 undecies TUF, alla quale gli aventi diritto hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'odierna assemblea; SPAFID ha comunicato di avere ricevuto deleghe al riguardo da parte di due azionisti qui rappresentati dal dott. Maurizio Ondeì.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea è pertanto regolarmente costituita ed atta a deliberare a termini di legge e di statuto sugli argomenti posti

ALL'ORDINE DEL GIORNO

In parte Straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di GIMA TT S.p.A. in I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.

Segnalo che l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea in proprio o per delega, completo del numero delle azioni depositate, dei soci deleganti, nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, verrà allegato al verbale assembleare.

Comunica che, come raccomandato da CONSOB e come previsto dal Regolamento assembleare approvato dall'Assemblea Ordinaria del 26 giugno 2017, è stata concessa la possibilità ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione, a cui è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio, nonché al management e a consulenti della Società, di assistere alla riunione assembleare.

Il relativo elenco verrà collegato al verbale assembleare per farne parte integrante e sostanziale.

Chiede ai partecipanti all'Assemblea di far presente, prima di ogni votazione, l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge, facendo presente che, ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Invita coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a darne comunicazione al posto di controllo mediante la restituzione della scheda di voto.

Invita altresì gli azionisti a non allontanarsi durante le operazioni di voto.

Comunica che, ai fini di cui al TUF, la Società rientra nella categoria delle PMI e che pertanto devono essere comunicate alla stessa solo le partecipazioni che superino il 5% dei diritti di voto.

Comunica che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF, dalle risultanze dei depositi effettuati per questa assemblea e da altre informazioni a disposizione l'unico azionista che risulta partecipare, direttamente od indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale interamente sottoscritto e versato, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

	N° azioni	% sul capitale
SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automa-	52.888.365	60,100

tiche S.p.A. (indirettamen- te tramite I.M.A. Indu- stria Macchine Automati- che S.p.A.)		
---	--	--

Dichiara inoltre che, alla data odierna, la Società detiene n. 440.500 azioni proprie.

Dichiara che il capitale della Società ammonta a Euro 440.000 interamente versato e che lo stesso è suddiviso in numero 88.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni effettuate ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, tra numero 9071 azionisti, ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR.

Le azioni con diritto di voto, tenuto conto delle azioni proprie il cui voto è sospeso, sono numero 87.559.500.

Dichiara che nessuno dei soci che ha richiesto l'iscrizione nell'apposito registro del voto maggiorato ai sensi dell'art. 127-sexies, TUF, può godere ancora dei relativi diritti, non essendo ancora trascorso, alla data odierna, il prescritto periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'iscrizione.

Dichiara che, per quanto consta al Consiglio di Amministrazione, non esistono patti parasociali tra gli azionisti. Invita comunque gli intervenuti a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF.

Dà atto che il "Progetto di fusione", iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 8 luglio 2019 Protocollo n. 50966/2019, la "Relazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile" di GIMA TT S.p.A., contenente il progetto di fusione, nonché la "Relazione dell'esperto indipendente ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile", i bilanci di GIMA TT S.p.A. e di IMA S.p.a. relativi agli esercizi 2016, 2017 e 2018 e il "Documento Informativo Relativo a Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni", oltre che essere state depositate nelle forme e nei termini previsti dalla legislazione vigente, sono a disposizione di tutti gli intervenuti all'odierna assemblea.

Il Progetto di fusione, in conformità alle previsioni dell'art. 2501 ter del codice civile, è stato depositato

presso la Sede Sociale in data 11 giugno 2019.

La medesima documentazione è stata altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità regolamentari.

Il Presidente passa quindi a trattare l'unico punto all'ordine del giorno della presente Assemblea Straordinaria ovvero:

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di GIMA TT S.p.A. in I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione della Società sottopone agli azionisti il progetto di fusione per incorporazione di GIMA TT S.p.A. in IMA S.p.A., illustrato nella Relazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile e dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Tale relazione illustra la prospettata operazione di fusione descrivendo gli elementi di cui si compone il progetto di fusione, e, in particolare, i criteri utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio in conformità a quanto disposto dall'art. 2501 quinquies del codice civile, nonché dell'art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Tale progetto è finalizzato, principalmente, a

- 1) creare una società risultante dalla Fusione con una dimensione del flottante superiore, sia in termini di percentuali di capitale sia in valore assoluto, con la conseguente maggiore facilità di negoziazione delle azioni e appetibilità delle stesse per gli investitori;
- 2) ridurre i costi operativi legati al mantenimento di due società quotate e semplificare la struttura partecipativa e l'assetto di governo societario, con conseguente creazione di sinergie a vantaggio di tutti gli azionisti;
- 3) permettere al management di dedicarsi pienamente alla gestione operativa della divisione "tabacco".

Segnala poi che GIMA TT S.p.A. è soggetta al controllo di diritto da parte di IMA S.p.A., ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile e dell'art. 93 TUF; conseguentemente, ai sensi del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato (nel seguito, Regolamento OPC) e della procedura in materia di operazioni con parti correlate di GIMA TT S.p.A., la fusione costituisce per GIMA TT S.p.A. un'operazione di "maggiore rilevanza" con una parte correlata.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di GIMA TT S.p.A. ha approvato il progetto di fusione previo motivato parere favorevole di un comitato composto da consiglieri indipendenti non correlati di GIMA TT S.p.A.

GIMA TT S.p.A. ha poi messo a disposizione del pubblico in data 18 giugno 2019 il Documento Informativo Relativo a Ope-

razioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC ove è riportata un'analitica e diffusa descrizione dell'operazione seguita al riguardo da GIMA TT S.p.A.

Il Presidente fa espresso rinvio, quanto alle modifiche degli elementi dell'attivo e del passivo intervenute successivamente al deposito del progetto di fusione, alla relazione finanziaria semestrale approvata per entrambe le società dal consiglio di amministrazione del 7 agosto e al relativo comunicato stampa, che, in pari data, sono stati oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Il Presidente ricorda che i Consigli di Amministrazione delle Società partecipanti alla fusione hanno deliberato il seguente rapporto di cambio:

- n.11,4 azioni ordinarie IMA S.p.A. da nominali Euro 0,52, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie IMA S.p.A. in circolazione alla data di efficacia della fusione, per ogni n.100 azioni ordinarie di GIMA TT S.p.A..

In data 13 giugno 2019 le Società partecipanti alla fusione hanno congiuntamente provveduto a richiedere al Tribunale delle Imprese di Bologna, la nomina di un esperto comune incaricato di redigere la Relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio ai sensi dell'art. 2501-sexies codice civile.

In data 14 giugno 2019 è stato nominato dal Presidente del Tribunale delle Imprese di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa, la società di revisione EY S.p.A., che nella Relazione ha ritenuto adeguati i metodi adottati per la determinazione dei rapporti di cambio delle azioni.

Il capitale sociale di IMA S.p.A. sarà aumentato, a servizio del concambio, di un importo massimo di Euro 2.081.417,52, mediante emissione di massime n. 4.002.726 nuove azioni ordinarie.

Il Presidente ricorda che in considerazione della facoltà prevista dall'Articolo 6 dello statuto sociale di IMA S.p.A. in caso di fusione in presenza di azioni dotate di voto maggiorato e si prevede che: le azioni di nuova emissione di IMA S.p.A. che saranno assegnate in concambio agli azionisti di GIMA TT S.p.A. in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) alla data di efficacia della fusione si considereranno iscritte nell'elenco speciale previsto dall'articolo 6 dello statuto di IMA S.p.A. a partire dalla data di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 6 dello statuto di GIMA TT S.p.A. e conseguentemente acquisiranno la maggiorazione del diritto di voto in IMA S.p.A. dal momento in cui si saranno verificate le ulteriori condizioni richieste dall'articolo 6 dello statuto di IMA S.p.A. ai fini della maggiorazione del diritto di voto.

Il Presidente a questo punto propone all'Assemblea di omettere la lettura del "Progetto di fusione", della "Relazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile", nonché della "Relazione dell'esperto indipendente ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile" e del "Documento Informativo Relativo a Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC, in quanto contenute nei fascicoli precedentemente distribuiti e messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, limitandomi a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al progetto di fusione.

Nessuno si oppone.

Prende la parola il dottor Alvisè Deganello e, nella sua qualità di Presidente ed a nome del Collegio Sindacale, dichiara che l'attuale capitale sociale di GIMA TT S.p.A. integralmente sottoscritto e versato è pari a Euro 440.000 diviso in numero 88.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Riprende la parola il Presidente il quale dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al progetto di fusione.

Il Presidente si rivolge quindi agli azionisti, e dà atto che, per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione, propone di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in sede straordinaria:

(i) visto il progetto di fusione per incorporazione di GIMA TT S.p.A. ("GIMA") in I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. ("IMA", congiuntamente a GIMA, le "Società Partecipanti alla Fusione"), approvato dai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione in data 11 giugno 2019, iscritto nel registro delle imprese di Bologna ai sensi dell'articolo 2501-ter, commi 3 e 4, del Codice Civile, nonché depositato presso la sede di GIMA e pubblicato su relativo sito internet ai sensi dell'art. 2501-septies, comma 1, del Codice Civile nei termini di legge (il "Progetto di Fusione");

(ii) visto il motivato parere favorevole sull'interesse di GIMA al compimento dell'operazione rilasciato dal comitato indipendenti di GIMA in data 10 giugno 2019;

(iii) esaminata la Relazione Illustrativa degli Amministratori al Progetto di Fusione, predisposta ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del Codice Civile e dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato; e

(iv) preso atto delle situazioni patrimoniali delle Società Partecipanti alla Fusione rappresentate dai bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018, approvate dalle assemblee ordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione in data 30 aprile 2019;

(v) preso atto della relazione sulla congruità del rapporto di cambio, redatta dall'esperto comune nominato dal Tribunale di Bologna ai sensi dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile;

(vi) dato atto che, nei termini di legge, è stata effettuata l'iscrizione del Progetto di Fusione nel registro delle imprese di Bologna di cui all'articolo 2501-ter, commi 3 e 4, del Codice Civile ed è stata altresì pubblicata la documentazione di cui all'articolo 2501-quinquies del Codice Civile;

DELIBERA

1. di approvare senza modifica alcuna il Progetto di Fusione iscritto ai sensi di legge e allegato al presente verbale, e di procedere conseguentemente alla fusione per incorporazione di GIMA in IMA nei termini e alle condizioni ivi previsti. In particolare, al concambio delle azioni ordinarie dell'incorporanda GIMA si procederà mediante emissione di massime n. 4.002.726 nuove azioni ordinarie, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie IMA in circolazione alla data di efficacia della Fusione, in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni previsti nel Progetto di Fusione;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati e con dispensa da ogni ipotizzabile conflitto di interessi, ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità amministrativa competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della società;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati e con dispensa da ogni ipotizzabile conflitto di interessi, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, per dare esecuzione alla fusione, secondo le modalità e nei termini previsti nel Progetto di Fusione, oltre che nella presente deliberazione e quindi, senza limitazione alcuna, per:

(i) stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di Fusione, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità nel rispetto del Progetto di Fusione;

(ii) provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, consentendo volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazio-

ni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini dell'operazione."

A questo punto il Presidente apre la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno informando che risponderà a tutte le domande una volta terminati gli interventi e stabilendo, come previsto dal Regolamento assembleare, che ciascun oratore avrà dieci minuti di tempo per svolgere il proprio intervento.

Nessuno chiede la parola.

Invita gli azionisti che non intendano partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato.

In questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum.

Alle ore nove e minuti ventiquattro il Presidente dichiara chiusa la discussione e prima di dar luogo alle votazioni comunica che gli intervenuti all'Assemblea sono n. 113 rappresentanti in proprio o per delega n. 61050766 azioni ordinarie pari al 69,376% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione e di cui ha dato lettura in apertura della trattazione ed invita:

- chi è favorevole ad alzare la mano
- chi è contrario ad alzare la mano
- chi si astiene ad alzare la mano

Dichiara che nessun partecipante all'Assemblea si è allontanato prima della votazione.

All'esito della votazione, effettuata per alzata di mano, risulta:

- il voto favorevole alla proposta di delibera da parte di numero 59367579 voti, pari al 97,24% del capitale sociale rappresentato (pari al 67,46% del capitale sociale);
- il voto contrario alla proposta di delibera da parte di numero 1.375.271 voti, pari al 2,25% del capitale sociale rappresentato (pari al 1,56% del capitale sociale);
- l'astensione da parte di 307.916 voti, pari al 0,50% del capitale sociale rappresentato (pari al 0,35% del capitale sociale).

Dà quindi atto che proposta di delibera è:
approvata a maggioranza.

A questo punto, esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore nove e minuti trenta.

Il componente mi chiede di allegare al presente verbale della riunione, come parte integrante e sostanziale dell'atto, la seguente documentazione, esonerandomi dalla lettura degli stessi:

allegato A) Relazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile" di IMA S.p.A., contenente il progetto di fusione;

allegato B) Relazione dell'esperto indipendente ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile;

allegato C) Documento Informativo Relativo a Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC

Allegato D) Progetto di fusione

allegato E) elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega con indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute.

allegato F) elenco dei partecipanti ammessi all'Assemblea senza diritto di intervento e di voto.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da me letto al comparente che lo ha approvato e confermato.

Consta il presente atto di dodici pagine intere e parte della presente di quattro fogli, sottoscritto alle ore nove e minuti trentacinque.

Firmato: Sergio Marzo

Firmato: Marco Maltoni Notaio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GIMA TT S.P.A. SULL'UNICO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER L'8 AGOSTO 2019 "APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI GIMA TT S.P.A. IN I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI", REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501-QUINQUIES DEL CODICE CIVILE E DELL'ARTICOLO 70, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO.


Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra società per illustrare sotto il profilo giuridico, economico e industriale, le ragioni che giustificano la fusione per incorporazione (la "**Fusione**") di GIMA TT S.p.A. ("**GIMA**" o la "**Incorporanda**") in I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. ("**IMA**" o la "**Incorporante**" e di seguito, GIMA e IMA, collettivamente, le "**Società Partecipanti alla Fusione**") e il relativo progetto di Fusione, approvato in data 11 giugno 2019, dai Consigli di Amministrazione di GIMA e IMA (il "**Progetto di Fusione**").

La Relazione è stata predisposta ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* del Codice Civile e, in considerazione della circostanza che le azioni di GIMA sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "**MTA**"), anche ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "**TUF**") contenente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), in conformità allo Schema 1 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

L'operazione di Fusione che s'intende sottoporre all'esame e all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti, ha l'obiettivo, tra le altre, di creare una società risultante dall'operazione con una dimensione del flottante superiore, sia in termini di percentuali di capitale sia in valore assoluto, da cui è previsto che consegua: (i) una maggiore facilità di negoziazione delle azioni della Società e una più marcata appetibilità delle stesse per gli investitori; (ii) un pronunciato beneficio per gli azionisti di GIMA, le cui azioni hanno recentemente subito un progressivo assottigliamento del controvalore medio degli scambi, accompagnato da un incremento della volatilità dei corsi di borsa; e di mantenere per gli azionisti di GIMA l'esposizione economica, attraverso la partecipazione in IMA, alle dinamiche del *business* tabacco, nonché nello specifico alla *performance* della stessa GIMA.

La Relazione illustra le principali caratteristiche delle Società Partecipanti alla Fusione, i termini della proposta di Fusione, le motivazioni sulle quali la stessa si fonda, le modalità attraverso le quali si propone di realizzarla ed i relativi vantaggi per gli azionisti.



1

SOMMARIO

1.	Descrizione delle Società Partecipanti alla Fusione.....	3
1.1	IMA – Incorporante.....	3
1.1.1	Dati societari.....	3
1.1.2	Oggetto sociale.....	3
1.1.3	Descrizione delle attività di IMA	3
1.1.4	Sintesi dei dati più significativi dell'attività dell'Incorporante	6
1.1.5	Capitale sociale e principali azionisti.....	9
1.2	GIMA – Incorporanda	9
1.2.1	Dati societari.....	9
1.2.2	Oggetto sociale.....	9
1.2.3	Descrizione delle attività di GIMA	10
1.2.4	Sintesi dei dati più significativi dell'attività di GIMA	11
1.2.5	Capitale sociale e principali azionisti.....	12
2.	Illustrazione della Fusione e delle motivazioni della stessa, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle Società Partecipanti alla Fusione ed ai programmi formulati per il loro conseguimento.....	13
2.1	Struttura e condizioni della Fusione	13
2.1.1	Descrizione della Fusione	13
2.1.2	Modifiche dello statuto sociale dell'Incorporante	16
2.2	Motivazioni, obiettivi gestionali e programmi formulati per il loro conseguimento	16
3.	Valori attribuiti alle Società Partecipanti alla Fusione ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio.....	17
3.1	Situazioni patrimoniali di fusione e <i>fairness opinion</i> relative al Rapporto di Cambio.....	17
3.2	Descrizione dei criteri di valutazione utilizzati	19
4.	Il rapporto di cambio stabilito ed i criteri seguiti per la determinazione di tale rapporto..	21
4.1	Il Rapporto di Cambio	21
4.2	Criteri di determinazione del Rapporto di Cambio	22
4.2.1	Determinazione dei rapporti di cambio derivanti dall'applicazione delle metodologie di valutazione	22
5.	Modalità di assegnazione delle azioni di IMA e data di godimento delle stesse.	25
6.	Informazioni importanti per gli azionisti statunitensi in merito all'idoneità a ricevere azioni.....	26
7.	Data di imputazione delle operazioni delle Società Partecipanti alla Fusione al bilancio di IMA, anche ai fini fiscali.....	30
8.	Riflessi fiscali della fusione sulle Società Partecipanti alla Fusione.....	30
8.1	Imposte sui redditi	30
8.2	Imposte indirette.....	31
8.3	Effetti fiscali sugli azionisti della Società Incorporanda.....	31
9.	Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante e sull'assetto di controllo di IMA a seguito della Fusione	31
9.1	Azionariato rilevante e assetto di controllo di IMA	31
9.2	Azionariato rilevante e assetto di controllo di GIMA	32
9.3	Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo di IMA a seguito della Fusione.....	32
10.	Effetti della fusione sui patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF	32
11.	Valutazioni del consiglio di amministrazione sulla ricorrenza del diritto di recesso.....	32
	Allegato A – Progetto di Fusione.....	37

1. Descrizione delle Società Partecipanti alla Fusione

1.1 IMA – Incorporante

1.1.1. Dati societari

IMA è una società per azioni con sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia 428/442, capitale sociale, alla data della presente Relazione, pari a Euro 20.415.200 interamente versato, diviso in n. 39.260.000 azioni del valore nominale di Euro 0,52, ciascuna, codice fiscale e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna n. 00307140376 e partita IVA n. 00500931209, con azioni ordinarie quotate sul MTA, segmento STAR.

1.1.2. Oggetto sociale

IMA ha per oggetto:


- a) l'esercizio, anche per conto terzi o quale commissionaria, di attività industriale nel settore della meccanica, in particolare, in quello delle macchine automatiche loro parti ed accessori, delle costruzioni ed impianti elettromeccanici, delle parti di completamento ed incremento dei propri prodotti, nonché la compravendita e/o somministrazione di sottoprodotti e servizi, anche di varia natura, nell'interesse di terzi e delle società dalla medesima controllate e/o alla stessa collegate;
- b) lo svolgimento di attività di assistenza in campo commerciale, marketing ed organizzazione produttiva nonché vendita di know-how su processi produttivi e tecniche gestionali;
- c) la compravendita, l'amministrazione, la locazione e gestione di beni immobili.

La società, per il raggiungimento dello scopo sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività riservate per legge.

1.1.3. Descrizione delle attività di IMA

Panoramica delle attività di IMA

IMA è la società a capo di un gruppo di aziende che progetta e produce macchine automatiche per il confezionamento di prodotti farmaceutici (settore *Pharmaceutical*), tè, caffè e altro (settore *Tea, Food & Other*) e tabacco (settore *Tobacco Packaging*) (il "Gruppo IMA").



A handwritten signature in black ink is located to the right of the circular stamp.

Storia del Gruppo IMA

IMA è stata fondata nel 1961 in Italia, nei pressi di Bologna. Il primo sviluppo del gruppo si basava sulla sua produzione di macchine per il confezionamento del tè in sacchetti filtranti.

Nel 1974, il gruppo è entrato nel mercato delle macchine per il confezionamento farmaceutico con la produzione di una macchina per il confezionamento dei blister delle medicine.

Tra la fine degli anni '70 e gli anni '80 la società si è ampliata a livello internazionale costituendo le prime filiali in Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Australia attive nel marketing e nella distribuzione dei propri prodotti.

Nella metà degli anni '80, il Gruppo ha incrementato la propria capacità di produzione nel settore farmaceutico commercializzando macchinari per il confezionamento a diversi affermati produttori in tale settore.

Nei due decenni tra il 1980 e il 2000, IMA ha continuato la sua crescita in Italia e all'estero, estendendo la produzione a nuovi settori di mercato, quali quelli attinenti alla produzione di macchine per il confezionamento di prodotti alimentari e cosmetici.

Nel 1995 IMA ha ammesso alle negoziazioni le sue azioni ordinarie sul MTA e dal 2 luglio 2001 il titolo di IMA è entrato a far parte del segmento STAR del MTA.

Nel decennio successivo, IMA ha continuato la propria strategia di espansione anche attraverso una serie di acquisizioni che hanno permesso al Gruppo IMA di incrementare la sua presenza nei mercati in via di sviluppo, come quello asiatico e brasiliano, e di consolidare la propria posizione sui mercati occidentali sia nel settore farmaceutico che quello alimentare.

Nel 2011 il Gruppo IMA ha creato una nuova struttura organizzativa con due settori principali: il settore *Tea, Food & Other* e il settore *Pharmaceutical*, che include le attività del Gruppo IMA relative al settore farmaceutico. In seguito all'acquisizione di Ilapak nel 2013, il IMA ha istituito un terzo settore di attività, *Flowpack*, per integrare il gruppo Ilapak nella struttura del gruppo. Tale settore è successivamente confluito in quello *Tea, Food & Other*.

Nel 2012 IMA ha costituito assieme ad alcuni soci di minoranza l'attuale GIMA, società attiva nella produzione di macchinari automatici per il confezionamento dei prodotti del tabacco (per una descrizione più analitica della storia di GIMA si rinvia al Paragrafo 1.2.3) Il 2 ottobre 2017 le azioni di GIMA sono state ammesse alle negoziazioni sul MTA, segmento STAR. Con la costituzione di GIMA, il Gruppo IMA ha rimodulato la sua struttura organizzativa, facendo confluire il settore *Flowpack* in quello *Tea, Food & Other* e costituendo il nuovo terzo settore del *Tobacco Packaging*.

Nel 2019, IMA ha deciso di attuare un programma di semplificazione della struttura societaria

dalle società Ciemme S.r.l., Corazza S.p.A., Eurosicma S.p.A., GIMA S.p.A., Mapster S.r.l., Petroncini Impianti S.p.A., Revisioni Industriali S.r.l., Telerobot S.p.A., Spreafico Automation S.r.l., Behnil GmbH, Hassia Packaging Pvt. Ltd., IMA MAI S.A., Tecmar S.A. e dai business Ilapak, Medtech, Teknoweb e TMC.

La commercializzazione dei prodotti ed il relativo supporto post-vendita avviene tramite la rete delle filiali IMA operanti nei Paesi da queste coperte, mentre tutti gli altri territori sono seguiti dalle altre società del Gruppo IMA, sia direttamente che attraverso agenti.

- *Pharmaceutical*

Il settore *Pharmaceutical* si occupa della produzione di macchine per il confezionamento di capsule e compresse in blister e in flaconi, per il riempimento di flaconi e fiale con prodotti liquidi e con polveri, in ambiente sterile e non, per la liofilizzazione, per l'intubettamento, per l'astucciamento, per la produzione di compresse e capsule e per il *coating* e la granulazione, nonché dei servizi connessi.

Il settore comprende le attività svolte dalle divisioni Active, Safe e Life di IMA, dalle società CO.MA.D.I.S. S.p.A., G.S. Coating Technologies S.r.l., Pharmasiena Service S.r.l., IMA-PG India Pvt. Ltd., Shanghai Tianyan Co. Ltd., IMA Swiftpack Ltd., IMA North America Inc., IMA Life The Netherlands B.V., IMA Life North America Inc. e IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems Co. Ltd..

La commercializzazione dei prodotti del settore nonché l'assistenza post-vendita avviene tramite la rete di filiali IMA nei Paesi da queste coperte, nonché tramite una consolidata rete di agenti nel resto del mondo.

- *Tobacco Packaging*

Il settore *Tobacco Packaging* si occupa della progettazione, produzione e vendita di macchinari ed impianti per il confezionamento del tabacco, nonché dei servizi connessi.

L'attività di tale settore è svolta da GIMA.

I tre settori di attività in cui opera il Gruppo IMA comprendono le attività di assistenza post-vendita, che comprendono la produzione e la distribuzione di ricambi e pezzi di ricambio per macchine, nonché l'assistenza tecnica e altri servizi ausiliari.

1.1.4. Sintesi dei dati più significativi dell'attività dell'Incorporante

Si riportano di seguito i dati economici più significativi dell'Incorporante sulla base dei dati pubblicamente disponibili.

Bilancio consolidato 2018

I ricavi consolidati dell'esercizio 2018 del Gruppo IMA risultano pari a Euro 1.500,4 milioni,

con un incremento complessivo del 13,6% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, del quale l'8,7% è legato alla crescita organica. Le spese di ricerca e sviluppo sostenute nell'esercizio ammontano a Euro 55,3 milioni, in crescita rispetto all'esercizio precedente (pari a Euro 51,0 milioni) e rappresentano il 3,7% dei ricavi consolidati.

Nel medesimo esercizio, il valore dell'EBITA consolidato si attestata a Euro 216,4 milioni con un'incidenza sui ricavi consolidati del 14,4%, in leggera diminuzione rispetto all'esercizio precedente (pari al 14,6%). L'utile operativo (EBIT) risulta pari a Euro 210,1 milioni (pari a Euro 185,8 milioni nel 2017) e risente di oneri non ricorrenti legati principalmente alla riorganizzazione del business Ilapak per Euro 4,3 milioni e all'acquisizione dei business TMC, Ciemme e Petroncini per Euro 2,0 milioni. Il margine operativo lordo ante oneri non ricorrenti (EBITDA) dell'esercizio risulta pari a Euro 260,0 milioni, in aumento del 16,0% rispetto all'esercizio precedente (Euro 224,1 milioni).


Il Gruppo IMA ha chiuso l'esercizio 2018 con un utile netto di esercizio pari a Euro 124,6 milioni in aumento rispetto a Euro 99,4 milioni dell'esercizio 2017.

L'indebitamento finanziario netto del Gruppo IMA al 31 dicembre 2018 è pari a Euro 184,6 milioni, in aumento di Euro 134,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2017 (pari a Euro 50,1 milioni), principalmente derivante dall'acquisizione dei business TMC, Ciemme e Petroncini per complessivi Euro 97,7 milioni e ai dividendi pagati da IMA (Euro 66,7 milioni pagati a maggio 2018) al netto degli effetti della cessione del business *Dairy&Food* pari a Euro 26,8 milioni.

A livello di settore, nel 2018 i ricavi del settore *Tea, Food & Other*, pari a 686,2 milioni, sono in aumento del 13,9% (Euro + 83,6 milioni) rispetto all'anno precedente, grazie al contributo dei business TMC, Ciemme e Petroncini (pari a Euro 64,7 milioni). Il margine operativo lordo ante oneri non ricorrenti (EBITDA) si attesta a Euro 75,5 milioni (pari all'11,0% dei ricavi) contro Euro 66,2 milioni del 2017 (pari all'11,0% dei ricavi). Il portafoglio ordini, confrontato con l'anno precedente, evidenzia una crescita del 68,1%.

I ricavi del settore *Pharmaceutical*, pari a 631,3 milioni, evidenziano una crescita pari all'11,6% (Euro + 65,4 milioni). Il settore ha registrato un forte incremento rispetto all'esercizio precedente ottenendo un margine operativo lordo (EBITDA) di Euro 111,4 milioni (pari al 17,7% dei ricavi) rispetto a Euro 95,0 milioni (pari al 16,8% dei ricavi) del 2017 in seguito alla maggiore redditività delle commesse per effetto del miglioramento dei margini di vendita di alcuni prodotti che hanno raggiunto i livelli di redditività attesi.

Sempre nell'esercizio 2018, i ricavi del settore *Tobacco Packaging*, pari a 182,9 milioni, evidenziano una forte crescita pari al 20,5% (Euro + 31,2 milioni) rispetto all'anno precedente, a conferma del successo del prodotto. Il margine operativo lordo (EBITDA) risulta altresì in crescita rispetto all'anno precedente raggiungendo Euro 73,0 milioni del 2018 rispetto a Euro 61,7 milioni del 2017, prevalentemente per effetto dei volumi di vendita.



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, positioned to the right of the circular stamp.

Per maggiori informazioni si rinvia ai bilanci consolidati e di esercizio al 31 dicembre 2018 disponibili sul sito internet di IMA www.ima.it, nella sezione “Investitori – Bilanci”.

Informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2019

Nel primo trimestre 2019, i ricavi consolidati del Gruppo IMA ammontano a Euro 326,1 milioni, in aumento rispetto a Euro 306,3 milioni del primo trimestre 2018, grazie al maggior portafoglio ordini esistente ad inizio periodo.

Il margine operativo lordo ante oneri non ricorrenti (EBITDA) risulta pari a Euro 39,2 milioni, in aumento rispetto a Euro 36,9 milioni del primo trimestre 2018. L'utile operativo trimestrale è risultato pari a Euro 21,9 milioni contro Euro 28,1 milioni del primo trimestre 2018.

L'utile del periodo ammonta a Euro 12,7 milioni contro Euro 12,6 milioni del corrispondente periodo dell'anno precedente.

Al 31 marzo 2019, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo IMA è pari a Euro 403,1 milioni, contro Euro 184,6 milioni al 31 dicembre 2018. L'incremento deriva principalmente dall'introduzione del principio contabile IFRS 16, pari a Euro 137,9 milioni, e dalla crescita fisiologica del capitale di funzionamento.

A livello di settore, nel primo trimestre 2019 i ricavi del settore *Tea, Food & Other*, pari a Euro 140,3 milioni, sono in aumento (Euro + 25,7 milioni) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per effetto del maggior portafoglio di ordini di inizio esercizio. Il margine operativo lordo (EBITDA), pari a Euro 5,0 milioni, risulta in miglioramento. Il portafoglio ordini, confrontato con l'anno precedente, evidenzia una crescita (Euro + 89,3 milioni) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

I ricavi del settore *Pharmaceutical*, pari a Euro 166,1 milioni, evidenziano una crescita pari al 10,4%. Il margine operativo lordo (EBITDA), pari a Euro 28,8 milioni, è in aumento rispetto a Euro 24,3 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente per effetto dei maggiori volumi e di un diverso mix di vendita.

I ricavi del settore *Tobacco Packaging*, pari a Euro 19,7 milioni, risultano in contrazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Il margine operativo lordo, pari a Euro 5,4 milioni, è in conseguenza in diminuzione rispetto a Euro 14,1 milioni dello stesso periodo dell'esercizio precedente, per effetto dei minori volumi di vendita. Il flusso degli ordinativi risulta inferiore al corrispondente periodo del 2018 (Euro 18,7 milioni contro Euro 43,3 milioni), evidenziando un minor portafoglio ordini pari a Euro 52,5 milioni (rispetto a Euro 112,4 milioni dell'esercizio precedente), ma in linea con le attese per l'esercizio in corso.

Per maggiori informazioni si rinvia alle informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2019 disponibili sul sito internet di IMA www.ima.it, nella sezione “Investitori – Bilanci”.

1.1.5. Capitale sociale e principali azionisti

Alla data della Relazione, il capitale sociale di IMA, deliberato e interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 20.415.200 diviso in 39.260.000 azioni del valore nominale di Euro 0,52. Ciascuna azione di IMA dà diritto ad un voto in assemblea. In deroga a tale principio, ai sensi dell'articolo 6 dello statuto di IMA, ogni azione ordinaria dà diritto a due voti a condizione che: (i) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto), per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, e (ii) che ciò sia attestato dall'iscrizione nell'elenco speciale istituito da IMA ai sensi del presente articolo per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi e da una comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate e riferita alla data di decorso del periodo continuativo. Per maggiori informazioni sugli azionisti che detengono una partecipazione superiore alla soglia indicata dall'art. 120, comma 2, del TUF che hanno richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale istituito da IMA, si rinvia alla documentazione messa a disposizione del pubblico sul sito www.ima.it.

Gli azionisti che, alla data della Relazione, detengono -- direttamente o indirettamente -- azioni con diritto di voto di IMA in misura superiore al 3%, sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e delle informazioni comunque disponibili a IMA, sono i seguenti:

Azionisti	% sul capitale sociale votante	% sul capitale ordinario
SO.FI.M.A. S.p.A.	72,29	56,789


1.2 GIMA – Incorporanda

1.2.1. Dati societari

GIMA è una società per azioni con sede legale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), Via Tolara di Sotto 121/A, capitale sociale, alla data della presente Relazione, pari a Euro 440.000 interamente versato, diviso in n. 88.000.000 azioni prive del valore nominale, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna n. 03249061205, con azioni ordinarie quotate sul MTA, segmento STAR.

1.2.2. Oggetto sociale

GIMA ha per oggetto l'esercizio, anche per conto terzi o quale commissionaria, di attività industriale nel settore della meccanica, in particolare, in quello delle macchine automatiche loro



parti ed accessori, delle costruzioni ed impianti elettromeccanici, delle parti di completamento ed incremento dei propri prodotti, nonché della compravendita e/o somministrazione di sottoprodotti e servizi, anche di varia natura, nell'interesse di terzi e delle società sia dalla stessa controllate e/o collegate sia alla stessa controllate e/o collegate; nonché dello svolgimento di attività di assistenza in campo commerciale, marketing, ed organizzazione produttiva nonché di vendita di know-how su processi produttivi e tecniche gestionali.

GIMA può compiere tutti gli atti ed operazioni necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività, compiere ogni tipo di operazioni commerciali e industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie e bancarie; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; parimenti concedere fidejussioni, avalli e garanzie personali o reali anche a favore di terzi; assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese o enti, costituiti o costituendi; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; compiere ogni altro atto od operazione necessario o utile alla realizzazione dell'oggetto sociale. Con espressa esclusione delle attività comunque precluse o riservate ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente.

1.2.3. Descrizione delle attività di GIMA

Panoramica delle attività di GIMA

GIMA è una società del Gruppo IMA *leader* nella progettazione e produzione / assemblaggio di macchine automatiche ad architettura aperta ad alto contenuto elettronico per il *packaging* dei prodotti derivati del tabacco e nella fornitura di servizi post-vendita.

Storia di GIMA

GIMA è stata costituita, in forma di società a responsabilità limitata, nel novembre 2012 da parte dell'allora GIMA S.p.A., società appartenente al Gruppo IMA. In data 6 ottobre 2015, GIMA ha deliberato la trasformazione da società a responsabilità limitata in società per azioni.

Nel corso del quinquennio successivo, GIMA è stata oggetto di aumenti di capitale che ne hanno permesso l'ampliamento della compagine sociale ad azionisti di minoranza nonché di operazioni di scissione parziale in qualità di beneficiaria e di fusione per incorporazione di società del Gruppo IMA con la finalità di separare nettamente, nell'organigramma societario del Gruppo IMA, il ramo di business "tabacco" da quello "food" e addivenire a un assetto proprietario più funzionale rispetto alle dimensioni, all'autonomia gestionale e allo specifico settore di mercato in cui opera GIMA.

In data 2 ottobre 2017 le azioni ordinarie di GIMA sono state ammesse alla negoziazione sul

MTA, segmento STAR.

Nel luglio del 2018 GIMA ha firmato un accordo con la società Shanghai Tobacco Machinery Co. Ltd., controllata dal monopolio di Stato Cinese, un accordo di fornitura di linee per il confezionamento di sigarette.

Attività di GIMA

GIMA divide generalmente i propri ricavi in due categorie: (i) *Original Equipment* e (ii) *After-Sales*.

- Gli *Original Equipment* consistono nella progettazione, sviluppo, produzione e assemblaggio di macchine automatiche dall'elevato livello di personalizzazione per il settore del tabacco tradizionale e per i "prodotti di nuova generazione" (quali, i sistemi di vaporizzazione aperti e chiusi, prodotti usa-e-getta simili alle sigarette convenzionali, serbatoi, liquidi, sigarette elettroniche ricaricabili e loro cartucce, serbatoi chiusi e prodotti a tabacco riscaldato) che includono macchine impacchettatrici progettate per l'uso di differenti materiali da imballaggio, applicatori di etichette in diverse posizioni, macchine cellofanatrici e macchine astucciatrici. Le macchine così prodotte sono poi assemblate al fine di fornire ai propri clienti una linea di *packaging* per prodotti convenzionali del tabacco e per prodotti di nuova generazione;
- gli *After-Sales* includono (i) l'assemblaggio e la distribuzione di pezzi di ricambio per le macchine, (ii) la progettazione e distribuzione di cambi formato e di *kit* per aggiornamenti e miglioramenti, (iii) l'assistenza tecnica altamente specializzata sulle macchine e sulle linee di *packaging* e (iv) servizi di formazione e altri servizi ancillari.


1.2.4. Sintesi dei dati più significativi dell'attività di GIMA

Si riportano di seguito i dati economici più significativi dell'Incorporanda sulla base dei dati pubblicamente disponibili.

Bilancio 2018

I ricavi di GIMA nell'esercizio 2018 hanno raggiunto Euro 182,9 milioni, contro Euro 151,8 milioni dell'esercizio 2017, con un incremento del 20,5% legato esclusivamente alla crescita organica. Le spese di ricerca e sviluppo sostenute nell'esercizio 2018 ammontano a Euro 1,7 milioni, contro Euro 2,3 milioni nell'esercizio 2017.

L'utile operativo dell'esercizio 2018 ammonta a Euro 72,1 milioni e risulta pari al 39,4% dei ricavi, rispetto al risultato ottenuto nell'esercizio precedente, pari a Euro 61,2 milioni,



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters, is located to the right of the circular stamp.

corrispondente al 40,3% dei ricavi. L'EBITDA dell'esercizio, *ante* oneri non ricorrenti, risulta pari a Euro 73,0 milioni, in aumento del 16,0% rispetto all'esercizio precedente (Euro 63,0 milioni).

L'utile dell'esercizio ammonta a Euro 51,8 milioni ed è pari al 28,3% dei ricavi, rispetto a Euro 44,1 milioni nell'esercizio 2017 (29,1% dei ricavi), dopo avere dedotto imposte per Euro 20,0 milioni (Euro 17,0 milioni nel 2017).

Informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2019

Nel primo trimestre 2019, i ricavi di GIMA ammontano a Euro 19,7 milioni, rispetto a Euro 41,3 milioni del corrispondente periodo del 2018. Questo risultato è dovuto a una minore visibilità, all'interno del mercato di riferimento, legata al rallentamento della penetrazione dei prodotti di nuova generazione da parte dei clienti della società.

Il margine operativo lordo (EBITDA) risulta pari a Euro 5,4 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 14,1 milioni del primo trimestre 2018. L'utile operativo trimestrale è risultato pari a Euro 4,9 milioni contro Euro 14,0 milioni del primo trimestre 2018.

L'utile del periodo ammonta a Euro 3,5 milioni e risulta pari al 17,9% dei ricavi, rispetto a Euro 10,0 milioni del corrispondente periodo dell'anno precedente, pari al 24,3% dei ricavi.

Al 31 marzo 2019, la posizione finanziaria netta di GIMA è pari a Euro 7,8 milioni, contro Euro 17,7 milioni al 31 dicembre 2018.

1.2.5. Capitale sociale e principali azionisti

Alla data della Relazione, il capitale sociale di GIMA, deliberato e interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 440.000 ed è rappresentato da n. 88.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Alla data della presente relazione, GIMA detiene 440.500 azioni proprie. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. In deroga a tale principio, ai sensi dell'articolo 6 dello statuto di GIMA, ogni azione ordinaria dà diritto a due voti a condizione che: (i) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto), per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, e (ii) che ciò sia attestato dall'iscrizione nell'elenco speciale istituito da GIMA ai sensi del presente articolo per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi e da una comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate e riferita alla data di decorso del periodo continuativo. Per maggiori informazioni sugli azionisti che detengono una partecipazione superiore alla soglia indicata dall'art. 120, comma 2, del TUF che hanno richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale istituito da GIMA si rinvia alla documentazione messa a

disposizione del pubblico sul sito www.gimatt.it.

La seguente tabella indica gli azionisti che, alla data della Relazione, secondo le informazioni comunicate alla CONSOB, possiedono azioni ordinarie rappresentative di una percentuale superiore al 5% del capitale sociale votante di GIMA:

Azionisti	% sul capitale sociale votante	% sul capitale ordinario
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.	60,1	60,1

2. Illustrazione della Fusione e delle motivazioni della stessa, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle Società Partecipanti alla Fusione ed ai programmi formulati per il loro conseguimento.

2.1 Struttura e condizioni della Fusione

2.1.1. Descrizione della Fusione

Illustrazione della Fusione


L'operazione proposta dal Progetto di Fusione illustrato nella presente Relazione prevede la fusione per incorporazione di GIMA in IMA, ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile.

Al fine di realizzare l'anzidetto obiettivo industriale, in data 11 giugno 2019, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno deliberato, *inter alia*:

- a) di approvare il Progetto di Fusione -- da depositarsi per l'iscrizione ai sensi dell'articolo 2501-ter, terzo comma, del Codice Civile, allegato alla presente Relazione *sub* "A" -- redatto sulla base dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018 delle Società Partecipanti alla Fusione quali situazioni patrimoniali ai sensi dell'articolo 2501-quater del Codice Civile e comprensivo dello statuto sociale di IMA che entrerà in vigore a esito della Fusione; e
- b) di adottare il rapporto di cambio nella seguente misura: n. 11,4 azioni ordinarie IMA da nominali Euro 0,52, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie IMA in circolazione alla data di efficacia della Fusione, per ogni n. 100 azioni ordinarie di GIMA ("**Rapporto di Cambio**").

Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione si sono avvalsi di *advisor* finanziari di comprovata professionalità, e segnatamente:

- per IMA: Bank of America Merrill Lynch International DAC, Succursale di Milano; e
- per GIMA: Equita SIM S.p.A. ("Equita").



A handwritten signature in black ink, possibly reading 'Lu', is located to the right of the stamp.

L'operazione si realizzerà mediante un aumento del capitale sociale di IMA (come meglio dettagliato al Paragrafo 5) con emissione di nuove azioni ordinarie.

Il perfezionamento dell'operazione di Fusione è subordinato – oltre che all'approvazione della stessa da parte delle assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione – al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) la presenza di un parere favorevole dell'esperto comune circa la congruità del Rapporto di Cambio;
- b) il rilascio del provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie di IMA emesse a servizio della Fusione; e
- c) l'inesistenza o l'assenza, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, di uno o più eventi o circostanze che producano o possano produrre un effetto negativo rilevante sulle attività, sui rapporti giuridici, sulle passività e/o sui risultati gestionali delle Società Partecipanti alla Fusione, o comunque tale da alterare il profilo di rischio o le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio.

Fermo quanto sopra, si prevede che la stipula dell'atto di Fusione avvenga entro il 31 dicembre 2019.

Il Progetto di Fusione, i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018 delle Società Partecipanti alla Fusione, le relazioni illustrative dei Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione redatte ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile, la relazione dell'esperto redatta ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* del Codice Civile, nonché i bilanci dei tre esercizi 2018, 2017 e 2016 delle Società Partecipanti alla Fusione, sono stati depositati, dalle Società Partecipanti alla Fusione, nei termini di legge, presso le rispettive sedi sociali e pubblicati, nei medesimi termini, sui siti internet www.ima.it e www.gimatt.it a norma dell'articolo 2501-*septies* del Codice Civile, nonché presso i rispettivi meccanismi di stoccaggio autorizzati denominati, per l'una, "1INFO" (www.1info.it) e, per l'altra, "eMarketStorage" (www.emarketstorage.it).

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a), del Regolamento (UE) 2017/1129, non è prevista la pubblicazione del prospetto di quotazione in relazione alla Fusione poiché il numero di azioni IMA emesse a servizio del concambio di Fusione rappresentano meno del 20% del numero di azioni ordinarie di IMA già ammesse alla negoziazione sul MTA negli ultimi 12 mesi.

Dalla data di iscrizione delle delibere favorevoli delle assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione presso il Registro delle imprese di Bologna decorreranno i sessanta giorni entro cui i creditori sociali delle Società Partecipanti alla Fusione potranno presentare opposizione alla Fusione ai sensi dell'art. 2503 del Codice Civile.

A norma dell'art. 47 della Legge n. 428/1990 e successive modifiche e integrazioni, le Società Partecipanti alla Fusione effettueranno la procedura di informazione e consultazione sindacale in relazione alla Fusione.

A seguito del completamento delle attività sopra indicate sarà stipulato l'atto di Fusione.

Per effetto della Fusione, le azioni di GIMA cesseranno di essere negoziate sul MTA.


Profili legati all'esistenza di un rapporto di correlazione tra le Società Partecipanti alla Fusione

Ai sensi del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il "**Regolamento OPC**") e della procedura in materia di operazioni con parti correlate di GIMA (la "**Procedura OPC**"), la Fusione costituisce per GIMA un'operazione di "maggiore rilevanza" con una parte correlata. IMA, infatti, esercita su GIMA un controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. e art. 93 del TUF. Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di GIMA ha approvato il Progetto di Fusione previo motivato parere favorevole di un comitato composto da soli consiglieri indipendenti non correlati di GIMA (il "**Comitato Indipendenti**") sull'interesse di quest'ultima al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni della Fusione.

Nello specifico, il Comitato Indipendenti ha provveduto all'esame della Fusione con il supporto dell'*advisor* finanziario indipendente Houlihan Lokey S.p.A., nonché dell'*advisor* legale indipendente Prof. Avv. Francesco Denozza; questi sono stati individuati in virtù della loro comprovata capacità, professionalità ed esperienza in operazioni analoghe o similari.

Il Comitato Indipendenti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento OPC è stato coinvolto nella fase delle trattative e dell'istruttoria, attraverso un flusso informativo tempestivo, completo e adeguato, che ha consentito allo stesso di essere costantemente aggiornato in relazione all'evoluzione delle attività poste in essere. I flussi informativi hanno riguardato, tra l'altro, i principali termini e condizioni dell'operazione, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo proposto, le motivazioni sottostanti l'operazione medesima, nonché gli eventuali rischi per GIMA. In questo contesto, il Comitato Indipendenti ha esercitato il proprio diritto di chiedere informazioni e formulare osservazioni, ricevendo pronto riscontro alle proprie richieste ed osservazioni da parte del *management* coinvolto nell'operazione.

Al termine delle proprie attività, il Comitato Indipendenti, tenuto conto, tra l'altro, delle risultanze valutative cui è addivenuto l'*advisor* finanziario nominato dal Comitato Indipendenti ed in particolare della *fairness opinion* rilasciata dallo stesso sulla congruità del Rapporto di Cambio, in data 10 giugno 2019 ha emesso il proprio motivato parere favorevole sull'interesse di GIMA al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione di GIMA.



Per una descrizione completa della procedura seguita, nonché delle attività svolte dal Comitato Indipendenti e dei contenuti del parere, si rinvia al Documento Informativo previsto dall'art. 5 del Regolamento OPC e dall'art. 7 della Procedura OPC, messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di GIMA, nonché sul sito internet della stessa (www.gimatt.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage (www.emarketstorage.it).

Per completezza, si segnala che, per quanto riguarda IMA, l'operazione di Fusione, pur essendo effettuata con una parte correlata, è esente dall'applicazione dell'apposita procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate (adottata in conformità con il Regolamento OPC), in quanto si tratta di un'operazione realizzata con una società controllata in cui non sussistono interessi significativi di altre parti correlate (ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento OPC e dell'art. 5.1, lett. h), della suindicata procedura). In considerazione di quanto precede, per l'approvazione del Progetto di Fusione non è stato richiesto l'intervento del comitato parti correlate di IMA.

2.1.2. Modifiche dello statuto sociale dell'Incorporante

Al Progetto di Fusione è allegato lo statuto dell'Incorporante che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione.

2.2 Motivazioni, obiettivi gestionali e programmi formulati per il loro conseguimento

Le principali motivazioni che supportano l'interesse di GIMA all'operazione possono essere così individuate:

- possibilità per il *management* (a) di dedicarsi pienamente all'operatività del *business* tabacco, senza il coinvolgimento nei pesanti adempimenti societari in termini, fra gli altri, amministrativi e procedurali, che la gestione di una *legal entity* quotata presuppone, e (b) di minimizzare gli elementi di distrazione imputabili alla recente richiamata volatilità intervenuta nel settore di attività della Società, che hanno comportato un aggravio di impegni in termini comunicativi e di contatto con gli operatori finanziari;
- facilità di gestione di tale volatilità;
- semplificazione dell'assetto di governo societario, con conseguente creazione di sinergie a vantaggio degli azionisti;
- riduzione dei costi operativi legati al mantenimento di una società quotata;

- creazione di una società risultante dall'operazione con una dimensione del flottante superiore, sia in termini di percentuali di capitale sia in valore assoluto, da cui è previsto che consegua:
 - una maggiore facilità di negoziazione delle azioni della Società e una più marcata appetibilità delle stesse per gli investitori;
 - un pronunciato beneficio per gli azionisti di GIMA, le cui azioni hanno recentemente subito un progressivo assottigliamento del controvalore medio degli scambi, accompagnato, come detto, da un incremento della volatilità dei corsi di borsa;
- mantenimento per gli azionisti di GIMA dell'esposizione economica, attraverso la partecipazione in IMA, alle dinamiche del *business* tabacco, nonché nello specifico alla *performance* della stessa GIMA; e

occasione di sviluppo e diffusione delle sofisticate tecnologie, che oggi consentono a GIMA di progettare, produrre e assemblare macchine automatiche ad architettura aperta ad alto contenuto elettronico per il *packaging* dei prodotti derivati del tabacco, il cui tratto distintivo è l'alto grado di flessibilità, per la creazione di soluzioni di *packaging* innovative anche in altri settori; di qui l'individuazione di una forte possibilità di un efficace sfruttamento delle opportunità di diversificazione derivanti dall'incorporazione in IMA.

3. Valori attribuiti alle Società Partecipanti alla Fusione ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio


3.1 Situazioni patrimoniali di fusione e *fairness opinion* relative al Rapporto di Cambio

Il Progetto di Fusione è stato predisposto sulla base dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018 delle Società Partecipanti alla Fusione, approvati dalle assemblee ordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione in data 30 aprile 2019, quali situazioni patrimoniali ai sensi dell'articolo 2501-*quater* del Codice Civile.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di IMA è stato oggetto di revisione contabile da parte di EY S.p.A. che, in data 27 marzo 2019, ha emesso la propria relazione con giudizio senza rilievi.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di GIMA è stato oggetto di revisione contabile da parte di EY S.p.A. che, in data 27 marzo 2019, ha emesso la propria relazione con giudizio senza rilievi.

La documentazione a supporto della determinazione del Rapporto di Cambio da parte del Consiglio di Amministrazione di GIMA ha riguardato, in aggiunta ai bilanci di esercizio sopra



richiamati, tra l'altro, i seguenti documenti:

- informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2019 delle Società Partecipanti alla Fusione;
- comunicati stampa pubblicati dalle Società Partecipanti alla Fusione negli ultimi 12 mesi;
- proiezioni economico-finanziarie 2019 – 2023 relative alle Società Partecipanti alla Fusione fornite dai management delle Società Partecipanti alla Fusione;
- ricerche degli analisti finanziari relative alle Società Partecipanti alla Fusione;
- dati e informazioni raccolti attraverso Borsa Italiana, FactSet, Bloomberg e Mergermarket relativi alle Società Partecipanti alla Fusione e a selezionate società quotate;
- altre informazioni pubblicamente disponibili ritenute rilevanti ai fini delle analisi.

Ulteriori approfondimenti sono stati svolti con il management delle Società Partecipanti alla Fusione, con lo scopo di ottenere chiarimenti in relazione all'attività operativa della società, alle principali assunzioni ed alle proiezioni economiche finanziarie.

Il Consiglio di Amministrazione di GIMA è giunto alla determinazione del Rapporto di Cambio a seguito di una ponderata valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione, tenendo conto della natura dell'operazione e adottando metodi di valutazione comunemente utilizzati, anche a livello internazionale, per operazioni di tale natura, per imprese operanti in questo settore e adeguati alle caratteristiche di ciascuna Società Partecipante alla Fusione.

Il Consiglio di Amministrazione di GIMA ha approvato il Progetto di Fusione previo motivato parere favorevole del Comitato Indipendenti il quale ha confermato l'interesse al compimento dell'operazione, nonché la convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Ai fini della propria determinazione, il Comitato Indipendenti si è avvalso del supporto dell'*advisor* finanziario indipendente Houlihan Lokey S.p.A., nonché dell'*advisor* legale indipendente Prof. Avv. Francesco Denozza. Per una descrizione completa della procedura seguita, nonché delle attività svolte dal Comitato Indipendenti e dei contenuti del parere, si rinvia al Documento Informativo previsto dall'art. 5 del Regolamento OPC e dall'art. 7 della Procedura OPC, messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di GIMA, nonché sul sito internet della stessa (www.gimatt.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage (www.emarketstorage.it).

Ai fini della individuazione dei termini economici della Fusione, il Consiglio di Amministrazione di GIMA ha inoltre ricevuto l'assistenza e la consulenza professionale di Equita, nell'analisi e nella definizione dei termini finanziari nonché nella determinazione del Rapporto di Cambio.

3.2 Descrizione dei criteri di valutazione utilizzati

Nell'ambito dell'operazione in oggetto, si è proceduto all'individuazione delle metodologie di valutazione del capitale economico delle Società Partecipanti alla Fusione, tenuto conto delle caratteristiche del settore e delle attività proprie delle stesse, nonché degli obiettivi della valutazione.

Ai fini della determinazione del rapporto di cambio, si rende necessario procedere alla valutazione economica del patrimonio economico dell'Incorporanda e del patrimonio economico dell'Incorporante. In linea generale, il principio base delle valutazioni ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio consiste nell'omogeneità dei criteri di analisi e di stima relativi alle Società Partecipanti alla Fusione.

In altri termini, assume rilevanza fondamentale il fatto che i patrimoni economici dell'Incorporante e dell'Incorporanda siano valutati in modo "omogeneo" per consentire la loro "comparabilità" e quindi la corretta determinazione del Rapporto di Cambio.


L'obiettivo finale delle valutazioni è, infatti, quello di addivenire a valori omogenei e confrontabili. A tal fine, le analisi valutative sono state effettuate con l'ottica di esprimere una stima comparativa dei valori delle Società Partecipanti alla Fusione, dando preminenza alla comparabilità dei criteri adottati rispetto alla determinazione del valore assoluto delle società singolarmente considerate, pertanto vanno unicamente intese in termini relativi e con riferimento limitato alla Fusione.

Per giungere alla fissazione, da un lato, del valore economico delle azioni IMA, e, dall'altro, di quello delle azioni GIMA, e, dunque, all'individuazione del Rapporto di Cambio tra le azioni IMA e le azioni GIMA, il Consiglio di Amministrazione di GIMA ha fatto riferimento a principi valutativi di generale accettazione e prassi per operazioni di simile natura, con particolare riguardo a quelli più largamente diffusi in ambito nazionale e internazionale per società operanti in settori industriali, con riferimento a stime effettuate nel contesto di operazioni che prevedono la definizione di rapporti di cambio.

Nel caso di specie, tenendo conto delle caratteristiche di IMA e di GIMA, della tipologia di operatività e del mercato di riferimento, delle finalità delle valutazioni nonché della prassi valutativa in linea con gli *standard* nazionali e internazionali di mercato in contesti simili, sono state utilizzate le seguenti metodologie valutative:

- a) il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa operativi (cd. "*Discounted Cash Flows*" o "DCF");
- b) il metodo delle quotazioni di Borsa;
- c) il metodo dei Target Price degli analisti finanziari.

L'indisponibilità di un campione di società quotate sufficientemente comparabili alle Società

A circular stamp, likely an official seal, is partially visible. To its right, there is a handwritten signature in black ink.

Partecipanti alla Fusione e di transazioni precedenti con caratteristiche simili alla Fusione ha reso non applicabili le metodologie relative ai multipli di Borsa di società quotate comparabili e ai multipli impliciti in transazioni comparabili precedenti.

Di seguito si riporta una breve illustrazione, dal punto di vista teorico, dei metodi adottati nella valutazione del capitale economico delle Società Partecipanti alla Fusione al fine di determinare il Rapporto di Cambio.

Descrizione del metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa operativi (DCF)

Tale metodologia di valutazione è stata adottata al fine di cogliere le specificità di entrambe le Società Partecipanti alla Fusione in termini di profittabilità, crescita prospettica, livello di rischio e struttura patrimoniale. In base a questo criterio, il valore del capitale economico di una società è stimato come la somma (i) del valore attuale dei flussi di cassa operativi “unlevered” attesi nel periodo di previsione esplicita, e (ii) di un valore terminale attualizzato, tenuto conto del tasso di crescita perpetua stimato (cd. “Perpetual Growth Rate” o “PGR”), al netto di (iii) debito finanziario netto, interessi di terzi e (con segno opposto) le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.

L'attualizzazione dei flussi di cassa attesi e del valore terminale è calcolata sulla base di un tasso pari alla media ponderata del costo del capitale proprio e del debito finanziario (cd. “Weighted Average Cost of Capital” o “WACC”). In particolare, il costo del capitale di debito rappresenta il tasso di finanziamento a lungo termine applicabile a società o attività economiche di simile rischiosità, al netto dell'effetto fiscale. Il costo del capitale di rischio riflette invece il rendimento atteso dall'investitore, tenuto conto del rischio relativo dell'investimento, calcolato sulla base della teoria del cd. Capital Asset Pricing Model.

Descrizione del metodo delle quotazioni di Borsa

L'analisi delle quotazioni di Borsa permette di identificare il valore economico di una società con il valore attribuitole dal mercato borsistico nel quale le azioni della società sono negoziate.

La metodologia consiste nel valutare le azioni della società sulla base del prezzo di mercato ad una certa data e della media del prezzo delle azioni ponderata per i volumi scambiati, registrata sul mercato azionario dove le azioni sono negoziate, nel corso di un determinato intervallo di tempo.

In particolare, la scelta dell'intervallo di tempo sul quale calcolare la media dei prezzi deve raggiungere un equilibrio tra la mitigazione di eventuali volatilità di breve periodo e la necessità di riflettere le più recenti condizioni di mercato e la situazione della società da valutare.

Descrizione del metodo dei Target Price degli analisti finanziari

La metodologia consiste nell'analisi dei prezzi obiettivo (cd. Target Price) espressi dagli analisti

di ricerca che coprono i titoli oggetto di valutazione. I risultati derivanti dall'applicazione di tale metodologia dipendono dagli approcci valutativi utilizzati dagli analisti finanziari e sono basati su esplicite ipotesi degli stessi in merito alle società comparabili selezionate, ai flussi di cassa futuri attesi delle società oggetto di valutazione nonché alla struttura del capitale attuale e prospettica delle stesse. Tuttavia essi rappresentano un'utile indicazione ai fini della determinazione del valore di società i cui titoli siano quotati in Borsa, completando il quadro dei riferimenti valutativi.

4. Il rapporto di cambio stabilito ed i criteri seguiti per la determinazione di tale rapporto

4.1 Il Rapporto di Cambio

In data 11 giugno 2019, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione, e, per quanto riguarda GIMA, preso atto del motivato parere favorevole del Comitato Indipendenti all'uopo istituito ai sensi della Procedura OPC, hanno approvato il Rapporto di Cambio tra le azioni ordinarie IMA e le azioni ordinarie GIMA in base al quale si procederà all'assegnazione delle azioni dell'Incorporante di cui in appresso. In particolare, detto rapporto è stato determinato nella seguente misura:

n. 11,4 azioni ordinarie IMA da nominali Euro 0,52, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie IMA in circolazione alla data di efficacia della Fusione, **per ogni n. 100 azioni ordinarie di GIMA.**


Il Consiglio di Amministrazione di GIMA ha ricevuto da Equita assistenza nell'analisi e nella definizione dei termini finanziari nonché nella determinazione del Rapporto di Cambio.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Con provvedimento emesso in data 14 giugno 2019 e depositato in data 17 giugno 2019, a seguito di istanza congiunta delle Società Partecipanti alla Fusione, il Tribunale di Bologna ha designato EY S.p.A. quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*sexies* del Codice Civile.

Alla data della presente Relazione IMA possiede n. 52.888.365 azioni di GIMA, pari al 60,1% del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 2504-*ter*, secondo comma, del Codice Civile, non si farà luogo all'assegnazione di alcuna azione di IMA in concambio delle azioni ordinarie di GIMA che IMA possederà alla data di perfezionamento della Fusione e che, in tal caso, saranno annullate senza concambio ai sensi dell'art. 2504-*ter*, comma 2, del Codice Civile.



4.2 Criteri di determinazione del Rapporto di Cambio

Nel presente Paragrafo vengono illustrate le modalità con le quali sono stati applicati alle Società Partecipanti alla Fusione i criteri di valutazione e determinazione dei concambi descritti nel Paragrafo 3.

Come premessa, secondo la migliore prassi di mercato in relazione ad operazioni similari, le valutazioni sono state innanzitutto effettuate in ipotesi di continuità gestionale delle Società Partecipanti alla Fusione. In secondo luogo, le valutazioni sono state effettuate considerando le Società Partecipanti alla Fusione come entità disgiunte ossia in ottica cd. “stand alone”, quindi prescindendo da ogni considerazione concernente sinergie strategiche, operative e finanziarie rivenienti dalla Fusione. Da ultimo, le analisi valutative sono riferite alle informazioni e alle condizioni di mercato conosciute e valutabili alla data di effettuazione delle stesse.

4.2.1 Determinazione dei rapporti di cambio derivanti dall'applicazione delle metodologie di valutazione

Applicazione della metodologia del DCF

Con riferimento alla metodologia del DCF, il Consiglio di Amministrazione di GIMA ha eseguito un'analisi finalizzata a calcolare il valore attuale dei flussi di cassa operativi contenuti nelle proiezioni economico-finanziarie fornite dai management delle Società Partecipanti alla Fusione.

Nello specifico:

- GIMA è stata valutata tramite l'attualizzazione dei flussi di cassa operativi prospettici della stessa (DCF);
- IMA è stata valutata in ottica “Sum of the Parts” in cui al valore attuale dei flussi operativi prospettici della stessa, esclusi quelli di GIMA, è stato sommato il valore risultante dall'applicazione della metodologia del DCF a GIMA, come indicato al punto precedente.

Tale approccio ha consentito di tenere conto dei differenti profili di crescita e rischiosità dei business delle Società Partecipanti alla Fusione, per i quali si è ritenuto opportuno applicare tassi di crescita perpetua (PGR) e tassi di attualizzazione (WACC) diversi.

L'applicazione di tale metodologia ha condotto alla stima di un intervallo di rapporti di cambio compreso tra 10,1 e 13,0 azioni IMA ogni 100 azioni GIMA.

Metodologia DCF	Minimo	Medio	Massimo
Rapporto di cambio	10,1x	11,6x	13,0x

(azioni IMA x100 azioni GIMA)			
-------------------------------	--	--	--

Applicazione della metodologia delle quotazioni di Borsa

Con riferimento al metodo delle quotazioni di Borsa, sono stati analizzati i prezzi ufficiali delle Società Partecipanti alla Fusione al 7 giugno 2019 e i prezzi ufficiali medi ponderati per i volumi scambiati lungo orizzonti temporali di un mese, tre mesi e sei mesi precedenti il 7 giugno 2019 (incluso).

La data del 7 giugno 2019 rappresenta l'ultimo giorno di negoziazione dei titoli antecedente alla riunione del Comitato Indipendenti di GIMA con la quale è stato espresso il parere vincolante favorevole alla Fusione. Si segnala che dalla data del 7 giugno 2019 al 11 giugno 2019 – data di approvazione della Fusione da parte dei Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione – non sono intervenute variazioni significative nei prezzi dei titoli delle Società Partecipanti alla Fusione.

L'applicazione di tale metodologia ha condotto alla stima di un intervallo di rapporti di cambio compreso tra 10,5 e 11,2 azioni IMA ogni 100 azioni GIMA.


Metodologia delle quotazioni di Borsa	Minimo	Medio	Massimo
Rapporto di cambio (azioni IMA x100 azioni GIMA)	10,5x	10,8x	11,2x

Applicazione della metodologia dei Target Price degli analisti finanziari

Con riferimento al metodo dei Target Price espressi dagli analisti finanziari, sono state considerate esclusivamente le ricerche emesse dagli analisti finanziari che coprono entrambe le Società Partecipanti alla Fusione pubblicate dopo il 15 maggio 2019, ovvero successivamente alla pubblicazione dei risultati al 31 marzo 2019 delle Società Partecipanti alla Fusione.

L'intervallo di valutazione per le Società Partecipanti alla Fusione è stato ottenuto prendendo in considerazione i valori minimi e massimi dei Target Price indicati nelle ricerche considerate. Tale intervallo ha condotto alla stima di un intervallo di rapporti di cambio compreso tra 9,1 e 13,7 azioni IMA ogni 100 azioni GIMA.

Metodologia dei Target Price	Minimo	Medio	Massimo
Rapporto di cambio (azioni IMA x100 azioni GIMA)	9,1x	11,4x	13,7x



Se

4.2.2 Riepilogo dei rapporti di cambio risultanti dalle metodologie di valutazione applicate

I rapporti di cambio risultanti dall'applicazione delle diverse metodologie applicate sono riepilogati nella seguente tabella:

Metodologia	Rapporti di cambio (azioni IMA x100 azioni GIMA)		
	Minimo	Medio	Massimo
DCF	10,1x	11,6x	13,0x
Quotazioni di Borsa	10,5x	10,8x	11,2x
Target Price	9,1x	11,4x	13,7x

I punti medi degli intervalli dei rapporti di cambio individuati sono ricompresi in un intervallo di valori tra un minimo di 10,8 azioni IMA ogni 100 azioni GIMA, rappresentato dal punto medio dell'intervallo dei rapporti di cambio ottenuti applicando la metodologia delle quotazioni di Borsa, e un massimo di 11,6 azioni IMA ogni 100 azioni GIMA, rappresentato dal punto medio dell'intervallo dei rapporti di cambio ottenuti applicando la metodologia del DCF.

4.2.3 Difficoltà e limiti incontrati nella valutazione del Rapporto di Cambio

Le valutazioni alle quali il Consiglio di Amministrazione di GIMA, con il supporto di Equita, è pervenuto per la determinazione del Rapporto di Cambio devono essere considerate alla luce di talune difficoltà che, nel caso in esame, possono così sintetizzarsi:

- l'applicazione del metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa operativi (DCF) è stata effettuata utilizzando dati economico-finanziari previsionali elaborati dai management delle Società Partecipanti alla Fusione, che presentano per loro natura profili di incertezza e indeterminatezza;
- l'utilizzo del metodo delle quotazioni di Borsa presenta difficoltà e limitazioni applicative dovute alla sottostante assunzione che il mercato sia sufficientemente efficiente e liquido. Inoltre, l'andamento delle quotazioni di mercato è stato caratterizzato da fenomeni di elevata volatilità, in particolare per quanto riguarda il titolo GIMA;
- le metodologie applicate non includono il metodo dei multipli di mercato in quanto le

Società Partecipanti alla Fusione non risultano essere sufficientemente comparabili ad altre società quotate – riconducibili al più ampio settore del *Packaging Machinery* – per tipologia di attività e differenti profili economico-finanziari;

- le metodologie applicate non includono metodologie basate sull'analisi dei multipli ovvero dei premi / sconti impliciti riconosciuti nell'ambito di transazioni precedenti con caratteristiche affini alla Fusione. Infatti, le transazioni precedenti individuate non sono risultate sufficientemente comparabili in termini di (i) tipologia di attività delle società coinvolte (società operative vs. holding finanziarie), e (ii) struttura e finalità dell'operazione.

5. Modalità di assegnazione delle azioni di IMA e data di godimento delle stesse.

In conseguenza dell'efficacia della Fusione, tutte le azioni ordinarie dell'Incorporanda verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie dell'Incorporante secondo il Rapporto di Cambio di cui al precedente Paragrafo 4 della presente Relazione.

Per servire il concambio, l'Incorporante procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 2.081.417,52, mediante emissione di massime n. 4.002.726 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, in applicazione del Rapporto di Cambio.

Ai sensi dell'art. 2504-ter, secondo comma, del Codice Civile, non si farà luogo all'assegnazione di alcuna azione di IMA in concambio delle azioni ordinarie di GIMA di proprietà di IMA alla data di perfezionamento della Fusione e che, in tal caso, saranno annullate senza concambio. Alla data della presente Relazione, IMA possiede n. 52.888.365 azioni di GIMA, pari al 60,1% del capitale sociale.


Inoltre, nel contesto della Fusione, GIMA procederà ad annullare senza concambio tutte le azioni proprie eventualmente detenute alla data di perfezionamento della Fusione.

Le azioni di nuova emissione dell'Incorporante assegnate in concambio saranno quotate al pari delle azioni ordinarie della medesima Incorporante già in circolazione, nonché soggette alla gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi di legge.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Le azioni dell'Incorporante assegnate per servire il concambio saranno messe a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di

A circular stamp with a signature inside, and a separate handwritten signature to its right.

giorno di Borsa aperta, o dal primo giorno di Borsa aperta successivo. Tale data sarà resa nota nelle forme di legge. Contestualmente e con le stesse modalità saranno altresì fornite eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione.

Maggiorazione del diritto di voto

In considerazione della facoltà prevista dall'Articolo 6 dello statuto sociale dell'Incorporante in caso di fusione in presenza di azioni dotate di voto maggiorato, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno previsto che:

- (a) le azioni di nuova emissione dell'Incorporante che saranno assegnate in concambio agli azionisti di GIMA in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto acquisiranno automaticamente la maggiorazione del diritto di voto in IMA alla data di efficacia della Fusione, e quindi senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso;
- (b) le azioni di nuova emissione dell'Incorporante che saranno assegnate in concambio agli azionisti di GIMA in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) alla data di efficacia della Fusione si considereranno iscritte nell'elenco speciale previsto dall'articolo 6 dello statuto di IMA a partire dalla data di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 6 dello statuto di GIMA e conseguentemente acquisiranno la maggiorazione del diritto di voto in IMA dal momento in cui si saranno verificate le ulteriori condizioni richieste dall'articolo 6 dello statuto di IMA ai fini della maggiorazione del diritto di voto.

6. Informazioni importanti per gli azionisti statunitensi in merito all'idoneità a ricevere azioni

Gli azionisti di GIMA residenti, situati in o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti nonché qualsiasi persona che abbia un obbligo contrattuale o legale di trasmettere il presente documento a qualsiasi azionista di GIMA, compresi gli intermediari depositari autorizzati a prestare servizi finanziari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (gli "Intermediari Depositari"), sono tenuti a leggere questa sezione.

Le azioni di nuova emissione di IMA non sono trasferibili all'interno degli Stati Uniti e gli azionisti di GIMA residenti, situati in o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti non sono idonei a ricevere le azioni di nuova emissione di IMA, fatto salvo quanto stabilito al presente Paragrafo 6. Con la ricezione del presente documento, si riterrà che ogni azionista di GIMA abbia letto il presente documento, incluso il presente Paragrafo 6 nella sua interezza, e abbia compreso le pertinenti restrizioni qui indicate.

Fermo restando quanto precede, con riferimento agli azionisti di GIMA residenti, situati in o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti, le Società Partecipanti

alla Fusione stanno esaminando la possibilità di avvalersi di e l'intenzione di strutturare l'emissione e lo scambio di azioni emesse da IMA in relazione alla Fusione (le "Nuove Azioni") come segue:

- (a) per gli investitori che si qualificano come "*qualified institutional buyers*" (gli "Azionisti Idonei") (come definiti nella *Rule 144A* ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "*Securities Act*"), l'emissione delle azioni IMA date in concambio nel contesto della Fusione sarà strutturata come un collocamento privato (*private placement*) tra gli Azionisti Idonei e IMA, a condizione che tale Azionista Idoneo fornisca alle Società Partecipanti alla Fusione un'apposita dichiarazione di idoneità (la "**Dichiarazione di Idoneità**") nella forma resa disponibile sul sito internet di GIMA, entro i termini e nelle modalità qui previste e secondo i termini di legge;
- (b) per gli investitori che non si qualificano come Azionisti Idonei (qualsiasi azionista statunitense di GIMA, un "**Azionista non Idoneo**"), le Società Partecipanti alla Fusione intendono istituire un meccanismo di "*vendor placement*". Le Società Partecipanti alla Fusione si riservano il diritto di strutturare il concambio di azioni IMA in modo tale che gli Azionisti non Idonei non ricevano Nuove Azioni, ma ricevano i proventi derivanti dalla vendita delle Nuove Azioni che altrimenti avrebbero avuto il diritto di ricevere.


Restrizioni al trasferimento negli Stati Uniti

La presente Relazione non deve essere interpretata come un'offerta di vendita o altrimenti a distribuire o a sollecitare un'offerta ad acquistare le Nuove Azioni in qualsiasi giurisdizione in cui ciò sia illegale. Le Nuove Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act né presso le autorità di qualsiasi stato o giurisdizione degli Stati Uniti e non possono essere offerte, vendute, costituite in pegno o altrimenti trasferite se non in virtù di un'esenzione o di un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act.

Gli azionisti statunitensi idonei dovranno dichiarare che le Nuove Azioni sono "*restricted securities*", come definite nella *Rule 144* del *Securities Act*, e accettare che esse possano essere offerte, rivendute, costituite in pegno o altrimenti trasferite (a meno di un prospetto effettivo ai sensi del Securities Act) solo: (i) a IMA; (ii) al di fuori degli Stati Uniti in operazioni *offshore* in conformità con la *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*; o (iii) negli Stati Uniti solo a Azionisti Idonei in base alla *Rule 144A* del *Securities Act* o in base ad altra esenzione dall'obbligo di registrazione; e, in ogni caso, in conformità alle leggi sulle azioni applicabili di qualsiasi Stato degli Stati Uniti o di qualsiasi altra giurisdizione applicabile.

Dichiarazione di Idoneità

Gli azionisti di GIMA residenti, situati o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti, riceveranno le Nuove Azioni solo se tale titolare sarà riconosciuto dalle Società



Partecipanti alla Fusione come Azionista Idoneo, confermando a ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione che l'emissione delle Nuove Azioni a tale azionista può essere legittimamente effettuata ai sensi delle leggi applicabili in materia di strumenti finanziari e di ogni altra legge degli Stati Uniti e che le Società Partecipanti alla Fusione non dovranno soddisfare i requisiti di registrazione ai sensi del *Securities Act*.

Ogni azionista di GIMA che, secondo le annotazioni di GIMA, è residente, situato o altrimenti soggetto alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti e detiene azioni di GIMA alla data di efficacia della Fusione (la "**Record Date**") sarà considerato non idoneo a ricevere le Nuove Azioni, a meno che non confermi la propria idoneità secondo la procedura qui descritta. Al fine di fornire a ciascun azionista di GIMA che, secondo le annotazioni di GIMA, era residente, situato o altrimenti soggetto alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti, l'opportunità di confermare alle Società Partecipanti alla Fusione di poter essere considerato un Azionista Idoneo, GIMA farà sì che a ciascuno di tali azionisti venga consegnato un modello di Dichiarazione di Idoneità e renderà disponibile la Dichiarazione di Idoneità sul sito internet di GIMA nella sezione dedicata alla Fusione. Ogni azionista statunitense che desideri ricevere le Nuove Azioni sarà tenuto a consegnare una Dichiarazione di Idoneità completa a D.F. King Ltd., in qualità di Information Agent per conto delle Società Partecipanti alla Fusione (l'"**Information Agent**"), entro un termine da determinarsi e da comunicare separatamente al mercato una volta fissata la data di efficacia della Fusione (il "**Termine di Ammissibilità**"). La completa Dichiarazione di Idoneità dovrà essere restituita in formato elettronico all'Information Agent entro il Termine di Ammissibilità, al seguente indirizzo: GIMA@dfkingltd.com. Una copia della Dichiarazione di Idoneità compilata dovrà essere consegnata anche all'eventuale Intermediario Depositario di tale azionista.

Gli Intermediari Depositari non potranno assistere i clienti presenti o residenti all'interno degli Stati Uniti nel ricevere Nuove Azioni, salvo che non sia stata fornita una Dichiarazione di Idoneità. Qualsiasi istruzione incompleta o che non soddisfa i suddetti requisiti sarà nulla. Gli Intermediari Depositari assisteranno i clienti che si qualificano come Azionisti non Idonei secondo le modalità di seguito indicate in "*-Vendita di azioni e diritti a favore degli Azionisti non Idonei*".

Sulla base delle informazioni fornite nella Dichiarazione di Idoneità compilata e di ogni altra informazione richiesta, le Società Partecipanti alla Fusione determineranno, a loro esclusiva discrezione, se tale azionista può essere considerato un Azionista Idoneo e può essere idoneo a ricevere le Nuove Azioni. Gli Intermediari Depositari che detengono azioni GIMA per conto di uno o più azionisti e che ricevono una Dichiarazione di Idoneità, sono tenuti a compilare e consegnare tale Dichiarazione di Idoneità per conto di ciascuno di tali azionisti residenti in o aventi sede ufficiale negli Stati Uniti.

Ogni azionista di GIMA o qualsiasi soggetto che detenga azioni di GIMA per conto di un azionista effettivo residente in o avente sede ufficiale all'interno degli Stati Uniti e che non consegna una Dichiarazione di Idoneità completa entro il Termine di Ammissibilità assieme a qualsiasi altra informazione richiesta alle Società Partecipanti alla Fusione potrà essere considerato un Azionista non Idoneo.

Vendita di azioni e diritti a favore degli Azionisti non Idonei

Poiché IMA non distribuirà le Nuove Azioni agli Azionisti non Idonei, le Società Partecipanti alla Fusione hanno preso accordi per far sì che tali nuovi azioni (le "Azioni non Idonee") siano emesse a beneficio degli Intermediari Depositari e, a seguito del ricevimento delle Azioni non Idonee da parte di quest'ultimi, siano immediatamente trasferite a un agente venditore (l'"Agente Venditore") per la vendita sul mercato. L'Agente Venditore sarà nominato a tempo debito e confermato al mercato all'atto della nomina. Gli eventuali proventi di tale vendita saranno distribuiti agli Azionisti non Idonei in conformità ai loro diritti in base al Rapporto di Cambio.


I proventi derivanti dalla vendita delle Azioni non Idonee saranno divisi per il numero di azioni vendute e pagati non appena ragionevolmente possibile a ogni Azionista non Idoneo per conto del quale sono state vendute tali Azioni non Idonee, dedotte qualsiasi ritenute alla fonte o altre imposte applicabili. Eventuali commissioni di intermediazione sostenute dall'Agente Venditore saranno a carico di IMA.

Nell'effettuare la vendita delle Azioni non Idonee, GIMA, IMA, l'Information Agent e l'Agente Venditore agiranno sulla base della massima diligenza possibile. GIMA, IMA, l'Information Agent o l'Agente Venditore non incorreranno o accetteranno alcuna responsabilità in relazione al prezzo ottenuto dalla vendita o ai termini o alle modalità di vendita delle Azioni non Idonee o all'impossibilità di vendere tali azioni.

Considerazioni di carattere fiscale

Nel caso in cui i proventi distribuiti a un Azionista non Idoneo superino o siano inferiori al valore attribuito a tali Azioni non Idonee nel momento in cui l'Azionista non Idoneo ha acquisito le Azioni non Idonee, tale azionista può realizzare un utile o una perdita sulle Azioni non Idonee. Gli Azionisti non Idonei devono essere consapevoli del fatto che la distribuzione o la vendita delle Azioni non Idonee e l'eventuale pagamento dei relativi proventi possono avere, nel paese in cui risiedono, conseguenze fiscali non descritte nella presente Relazione. Tali azionisti dovranno consultare i propri consulenti legali, finanziari, fiscali o altri professionisti in merito alle specifiche conseguenze fiscali derivanti dalla distribuzione o dalla vendita da parte dell'Agente Venditore delle Azioni non Idonee e del pagamento dei relativi proventi, qualora ottenuti.

Le richieste di informazioni relative alle procedure applicabili agli azionisti statunitensi e le



richieste di qualsiasi documento o materiale relativo agli azionisti statunitensi devono essere indirizzate all'Information Agent al numero: +44 207 920 9700 o via e-mail a: GIMA@dfkingltd.com.

7. Data di imputazione delle operazioni delle Società Partecipanti alla Fusione al bilancio di IMA, anche ai fini fiscali

La Fusione produrrà effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese di Bologna, prescritte dall'art. 2504-*bis* Codice Civile, o dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione.

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni effettuate dall'Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Incorporante a partire dal 1 gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti giuridici della Fusione.

8. Riflessi fiscali della fusione sulle Società Partecipanti alla Fusione

8.1 Imposte sui redditi

Ai sensi dell'art. 172, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 918 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – "TUIR") la Fusione è un'operazione fiscalmente neutrale e non comporta il realizzo né la distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle Società Partecipanti alla Fusione.

In particolare, in capo alla Società Incorporanda, il trasferimento del proprio patrimonio non dà luogo al realizzo delle plusvalenze e minusvalenze latenti nelle attività e passività trasferite, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore dell'avviamento.

Simmetricamente, eventuali differenze positive negative che dovessero emergere in capo alla Società Incorporante in esito alla Fusione non concorrono a formare il reddito imponibile della stessa. I beni ricevuti dalla Società Incorporante a seguito della Fusione sono da questa assunti in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto che gli stessi avevano in capo alla Società Incorporanda, fatta salva la possibilità di valutare ipotesi di "affrancamento" degli eventuali maggiori valori emersi a seguito della Fusione, mediante pagamento di imposizione sostitutiva.

Le eventuali riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della Società Incorporanda ed ancora esistenti alla data di efficacia della Fusione devono essere trattate in conformità al disposto dell'art. 172, comma 5, del TUIR, provvedendo, se del caso, alla loro ricostituzione.

Ai sensi dell'art. 172, comma 6, del TUIR, all'aumento di capitale e all'avanzo di fusione che residuano dopo la ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta di cui all'art. 175, comma



Allegato ^{WB}
Raccolta n. 23480

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
di GIMA TT S.p.A.
in I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi
dell'art. 2501 *sexies* del Codice Civile





Building a better
working world

EY S.p.A.
Via Massimo D'Azeglio, 34
40123 Bologna

Tel: +39 051 278311
Fax: +39 051 236666
ey.com

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art. 2501 *sexies* del Codice Civile

Agli Azionisti di
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.
GIMA TT S.p.A.

1. Motivo, oggetto e natura dell'incarico

Nel quadro della prospettata fusione per incorporazione di GIMA TT S.p.A. (nel seguito denominata "GIMA TT" o "Società Incorporanda") in I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (nel seguito denominata "IMA" o "Società Incorporante" e, congiuntamente con GIMA TT, le "Società Partecipanti alla Fusione"), in data 14 giugno 2019 con provvedimento depositato in cancelleria il 17 giugno 2019, siamo stati nominati dal Tribunale di Bologna, su istanza congiunta di IMA e GIMA TT, quale esperto comune per la redazione della relazione (la "Relazione") sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni della Società Incorporante con le azioni della Società Incorporanda (il "Rapporto di Cambio"), ai sensi dell'art. 2501 *sexies* del Codice Civile.

A tal fine abbiamo ricevuto da IMA e da GIMA TT il progetto di fusione per incorporazione di GIMA TT in IMA (il "Progetto di Fusione") approvato dai consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione (i "Consigli di Amministrazione") in data 11 giugno 2019, corredato da apposite relazioni degli Amministratori che indicano, illustrano e giustificano, ai sensi dell'art. 2501 *quinquies* del Codice Civile, il Rapporto di Cambio, nonché i bilanci relativi all'esercizio 2018 di IMA e di GIMA TT, approvati dalle rispettive Assemblee degli Azionisti in data 30 aprile 2019, che sono state oggetto di revisione contabile da parte nostra e costituiscono le situazioni patrimoniali previste dall'art. 2501 *quater* del Codice Civile.

Il Progetto di Fusione sarà sottoposto all'approvazione delle Assemblee Straordinarie degli Azionisti di IMA e di GIMA TT, convocate nel rispetto della normativa applicabile.

Al fine di fornire agli Azionisti idonee informazioni sul Rapporto di Cambio, la presente Relazione indica i metodi seguiti dagli Amministratori per la sua determinazione e le difficoltà di valutazione incontrate dagli stessi; essa contiene inoltre la nostra valutazione sull'adeguatezza nella circostanza di tali metodi, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, sull'importanza relativa attribuita dagli Amministratori delle due società a ciascuno di essi, nonché sulla loro corretta applicazione.

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori di IMA e di GIMA TT, anche sulla base delle indicazioni dei loro consulenti (*advisor*), non abbiamo effettuato una valutazione delle società oggetto dell'operazione di fusione. Tali valutazioni sono state svolte dai Consigli di Amministrazione e dagli *advisor* da essi incaricati, Bank of America Merrill Lynch International DAC, Succursale di Milano ("Bank of America Merrill Lynch") per IMA e Equita SIM S.p.A. ("Equita") per GIMA TT.



EY

Building a better
working world

Le procedure descritte nella presente Relazione sono state da noi effettuate al solo scopo di esprimere un giudizio sui metodi di valutazione adottati dagli Amministratori delle due società per determinare il Rapporto di Cambio e pertanto:

- non hanno alcuna validità per finalità diverse;
- non costituiscono in alcun modo una valutazione di merito sulla opportunità dell'operazione di fusione, né sulle motivazioni della stessa espresse nelle Relazioni degli Amministratori.

2. Sintesi dell'Operazione

In data 11 giugno 2019, IMA e GIMA TT, società controllata e soggetta a direzione e coordinamento di IMA, che ne detiene il 60,1% del capitale sociale, hanno comunicato al pubblico che i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno esaminato e approvato all'unanimità il Progetto di Fusione (nel seguito la "Fusione" o l'"Operazione") e la documentazione propedeutica alla Fusione. La Fusione ha inoltre ricevuto il parere favorevole del comitato di soli amministratori indipendenti non correlati di GIMA TT in conformità alle previsioni della procedura parti correlate di GIMA TT (il "Comitato Indipendenti"). Ai fini della propria determinazione, il Comitato Indipendenti si è avvalso del supporto dell'*advisor* finanziario indipendente Houlihan Lokey S.p.A., nonché dell'*advisor* legale indipendente Prof. Avv. Francesco Denozza.

La Fusione avrà luogo prendendo a riferimento i bilanci al 31 dicembre 2018 di IMA e di GIMA TT, adottati dai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione quali situazioni patrimoniali ex art. 2501 *quater* del Codice Civile.

In conseguenza della Fusione, tutte le azioni ordinarie dell'Incorporanda verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie dell'Incorporante, fatta eccezione per le azioni ordinarie di GIMA TT di proprietà di IMA alla data di perfezionamento della Fusione, le quali verranno annullate ma non concambiate. Pertanto, la Fusione determinerà, alla data di perfezionamento della stessa, l'estinzione di GIMA TT. Inoltre, nel contesto della Fusione, GIMA TT procederà ad annullare senza concambio tutte le azioni proprie eventualmente detenute alla data di perfezionamento della Fusione.

Al servizio della Fusione, IMA procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 2.081.417,52 mediante emissione di massime n. 4.002.726 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, in applicazione del Rapporto di Cambio.

La deliberazione di Fusione e le relative modifiche statutarie non daranno diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'adozione della medesima deliberazione atteso che: (i) ai sensi dell'art. 2437 *quinquies* del Codice Civile, le azioni della Incorporante continueranno a essere quotate sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"); e (ii) ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) del Codice Civile, a esito della Fusione non si verificherà alcuna "modifica della clausola dell'oggetto sociale" che implichi "un cambiamento significativo dell'attività" dell'Incorporanda.

Le azioni di nuova emissione avranno data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie di IMA in circolazione al momento di efficacia della Fusione.

Le azioni di nuova emissione dell'Incorporante assegnate in concambio saranno quotate al pari delle azioni ordinarie della medesima Incorporante già in circolazione.

In considerazione della facoltà prevista dall'articolo 6 dello statuto sociale dell'Incorporante in caso di fusione in presenza di azioni dotate di voto maggiorato, gli Amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione hanno previsto che:

- i) le azioni di nuova emissione dell'Incorporante che saranno assegnate in concambio agli azionisti di GIMA TT in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto acquisiranno automaticamente la maggiorazione del diritto di voto in IMA alla data di efficacia della Fusione, e quindi senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso;
- ii) le azioni di nuova emissione dell'Incorporante che saranno assegnate in concambio agli azionisti di GIMA TT in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) alla data di efficacia della Fusione si considereranno iscritte nell'elenco speciale previsto dall'articolo 6 dello statuto di IMA a partire dalla data di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 6 dello statuto di GIMA TT e conseguentemente acquisiranno la maggiorazione del diritto di voto in IMA dal momento in cui si saranno verificate le ulteriori condizioni richieste dall'articolo 6 dello statuto di IMA ai fini della maggiorazione del diritto di voto.

La Fusione produrrà gli effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese di Bologna prescritte dall'art. 2504 *bis* cod. civ., ovvero dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione.

Il perfezionamento della Fusione è subordinato - oltre che all'approvazione della stessa da parte delle Assemblee Straordinarie di IMA e di GIMA TT - al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il rilascio del provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie di IMA emesse a servizio della Fusione; e
- b) l'inesistenza o l'assenza, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, di uno o più eventi o circostanze che producano o possano produrre un effetto negativo rilevante sulle attività, sui rapporti giuridici, sulle passività e/o sui risultati gestionali delle Società Partecipanti alla Fusione, o comunque tale da alterare il profilo di rischio o le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio.

3. Documentazione utilizzata

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto direttamente da IMA e GIMA TT i documenti e le informazioni ritenute utili nella fattispecie. Abbiamo analizzato la documentazione ricevuta, ed in particolare:

- a) il Progetto di Fusione e le Relazioni degli Amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione che verranno presentate alle rispettive Assemblee Straordinarie, che propongono il Rapporto di Cambio nella misura di n. 11,4 azioni ordinarie IMA da nominali Euro 0,52,

aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie IMA in circolazione alla data di efficacia della Fusione, per ogni n. 100 azioni ordinarie di GIMA TT. Non sono previsti conguagli in denaro. Tale Rapporto di Cambio è stato determinato dagli Amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione utilizzando anche le indicazioni risultanti dalle relazioni degli *advisor* da loro incaricati di cui al successivo punto b). Le Relazioni degli Amministratori espongono i metodi di valutazione adottati, le ragioni della loro scelta, i valori risultanti dalla loro applicazione e le considerazioni formulate al riguardo;

- b) le relazioni predisposte da Bank of America Merrill Lynch per IMA e da Equita per GIMA TT a supporto delle valutazioni degli Amministratori nella definizione del Rapporto di Cambio, nonché da Houlihan Lokey S.p.A. a supporto del Comitato Indipendenti di GIMA TT;
- c) il Documento Informativo Relativo a Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate pubblicato da GIMA TT il 18 giugno 2019;
- d) il bilancio consolidato e separato di IMA e il bilancio di GIMA TT per l'esercizio 2018 da noi assoggettati a revisione contabile;
- e) le informazioni finanziarie consolidate periodiche di IMA al 31 marzo 2019 e le informazioni finanziarie periodiche di GIMA TT alla stessa data;
- f) i *Budget* 2019 di IMA e di GIMA TT approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione il 15 marzo 2019;
- g) i *Business Plan stand alone* 2020 - 2023 di IMA e di GIMA TT, preparati dal *management* per le finalità dell'Operazione così come le informazioni prospettiche relative ad ATOP S.p.A.;
- h) le informazioni contabili, extracontabili e gestionali ritenute utili per il raggiungimento delle finalità dell'incarico, indicate nel precedente paragrafo 1;
- i) lo statuto vigente di GIMA TT, nonché lo statuto vigente e quello post-fusione di IMA, quest'ultimo documento allegato al Progetto di Fusione;
- j) la documentazione di supporto per le riunioni dei Consigli Amministrazione e del Comitato Indipendenti di GIMA TT che hanno esaminato l'Operazione;
- k) l'andamento delle quotazioni di borsa e dei volumi di scambio dei titoli IMA e GIMA TT;
- l) le informazioni pubblicamente disponibili su società operanti in settori comparabili e ricerche e analisi finanziarie pubblicate da istituti specializzati e banche d'affari;
- m) i comunicati stampa e le informazioni sulla Fusione rese disponibili al pubblico da IMA e GIMA TT.

Abbiamo infine ottenuto attestazioni che, per quanto a conoscenza degli Amministratori di IMA e di GIMA TT, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi.

4. Metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la determinazione del Rapporto di Cambio

Come riportato nelle proprie Relazioni, al fine di determinare il Rapporto di Cambio, gli Amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione, anche sulla base delle indicazioni dei propri *advisor*, hanno adottato metodi di valutazione comunemente utilizzati, anche a livello internazionale, per operazioni di tale natura, per imprese operanti in questo settore e ritenuti adeguati alle caratteristiche di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione.

4.1. Scelta dei metodi e criteri di valutazione

Nella fusione tra società l'obiettivo della valutazione è la determinazione dei valori relativi dei capitali economici e del conseguente rapporto di cambio. Lo scopo principale delle valutazioni delle società interessate da fusioni, quindi, più che la stima dei valori assoluti del capitale economico, è rappresentato dall'ottenimento di valori relativi raffrontabili ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Le società oggetto dell'operazione devono pertanto essere valutate in base a criteri omogenei, in modo che i risultati delle analisi valutative siano pienamente confrontabili.

Si precisa inoltre che i valori relativi di IMA e di GIMA TT sono stati determinati in ipotesi di continuità aziendale e prescindendo da ogni considerazione di carattere economico e finanziario relativa agli effetti della Fusione. Le società partecipanti alla Fusione sono state valutate come entità separate (cosiddetta ottica *stand alone*), a prescindere da qualsiasi valutazione dei potenziali effetti della Fusione sull'entità risultante (quali, ad esempio, sinergie di costo).

Alla luce delle premesse metodologiche di cui sopra e tenuto conto della finalità delle stime, dei criteri comunemente impiegati nella prassi valutativa, nazionale ed internazionale, e delle difficoltà di valutazione da parte degli Amministratori, evidenziate nel paragrafo 5, sono state adottate le metodologie di valutazione di seguito descritte.

Metodologie di valutazione principali utilizzate dagli Amministratori di IMA e di GIMA TT con il supporto dei rispettivi *advisor*, Bank of America Merrill Lynch e Equita:

- i) analisi dei prezzi di borsa (i "**Prezzi di Borsa**");
- ii) analisi dei prezzi obiettivo pubblicati dagli analisti di ricerca (i "**Prezzi Obiettivo**" o "**Target Price**"); e
- iii) analisi dei flussi di cassa attualizzati (i "**Discounted Cash Flows**", o "DCF").

Gli Amministratori di IMA, supportati da Bank of America Merrill Lynch, hanno inoltre considerato quale metodologia di valutazione di controllo l'analisi di premi pagati in operazioni pubbliche comparabili (l'"**Analisi di Premi Pagati in Operazioni Pubbliche Comparabili**") aventi ad oggetto società quotate, ritenuta dagli Amministratori di IMA meno rilevante alla luce delle specificità dell'Operazione che limitano significativamente il campione di operazioni rilevanti nonché la loro effettiva comparabilità.

Gli Amministratori di GIMA TT, supportati da Equita, tenendo conto delle caratteristiche di IMA e di GIMA TT, della tipologia di operatività e del mercato di riferimento, delle finalità delle valutazioni



Building a better
working world

nonché della prassi valutativa in linea con gli *standard* internazionali di mercato in contesti simili, hanno ritenuto rilevanti l'analisi dei Prezzi di Borsa, l'analisi dei Prezzi Obiettivo pubblicati dagli analisti di ricerca e l'analisi dei *Discounted Cash Flows*, mentre hanno evidenziato che l'indisponibilità di un campione di società quotate sufficientemente comparabili alle Società Partecipanti alla Fusione e di transazioni precedenti con caratteristiche simili alla Fusione ha reso non applicabili le metodologie relative ai multipli di Borsa di società quotate comparabili e ai multipli impliciti in transazioni comparabili precedenti.

4.2. Descrizione delle metodologie utilizzate

Nel presente paragrafo vengono illustrate le modalità con le quali sono stati applicati alle Società Partecipanti alla Fusione i criteri di valutazione e determinazione dei concambi.

4.2.1 Analisi dei Prezzi di Borsa

Amministratori IMA

Gli Amministratori di IMA hanno ritenuto rilevante tale metodo alla luce dello *status* di società quotate delle Società Partecipanti alla Fusione e della significativa partecipazione nella base azionaria di investitori istituzionali per entrambe le Società Partecipanti alla Fusione.

Gli Amministratori di IMA hanno esaminato la *performance* storica dei prezzi di Borsa delle azioni delle Società Partecipanti alla Fusione e il relativo concambio implicito, nei sei mesi precedenti al 7 giugno 2019 incluso, con particolare *focus* sull'ultimo mese. Nel contesto dell'analisi, si è ritenuto che i prezzi precedenti al periodo analizzato (oltre i sei mesi precedenti) fossero di minore rilevanza considerando i numerosi annunci in grado di influenzare la *performance* di entrambe le Società Partecipanti alla Fusione e segnatamente: (i) l'annuncio dell'autorizzazione da parte della *Food and Drug Administration* alla commercializzazione del sistema IQOS per il mercato statunitense in data 30 aprile 2019 e (ii) l'annuncio dell'acquisizione della maggioranza di ATOP da parte di IMA, avvenuto in data 21 maggio 2019, nonché il pagamento dei dividendi da parte di entrambe le Società Partecipanti alla Fusione.

Il rapporto di cambio implicito nei prezzi di Borsa delle azioni delle Società Partecipanti alla Fusione è stato analizzato dagli Amministratori di IMA su diversi intervalli temporali, prendendo in considerazione i prezzi di chiusura delle Società. In particolare, gli Amministratori hanno preso in considerazione i prezzi di chiusura delle azioni delle Società Partecipanti alla Fusione e le medie dei prezzi ufficiali ponderati per i volumi negoziati per i periodi di uno, tre e sei mesi precedenti a tale data.

Il risultato dell'analisi è riepilogato nella seguente tabella.

Analisi dei Prezzi di Borsa	Rapporto di Cambio (# azioni IMA = 100 azioni GIMA TT)
Minimo Prezzi di Chiusura (6 Mes)	9,0
Media Ponderata per i Volumi (1 Mese)	11,1
Media Ponderata per i Volumi (3 Mes)	10,6
Media Ponderata per i Volumi (6 Mes)	11,2
Massimo Prezzi di Chiusura (6 Mes)	13,1

Amministratori GIMA TT

Gli Amministratori di GIMA TT hanno ritenuto rilevante l'analisi delle quotazioni di Borsa che permette di identificare il valore economico di una società con il valore attribuito dal mercato borsistico nel quale le azioni della società sono negoziate.

La metodologia consiste nel valutare le azioni della società sulla base del prezzo di mercato ad una certa data e della media del prezzo delle azioni ponderata per i volumi scambiati, registrata sul mercato azionario dove le azioni sono negoziate, nel corso di un determinato intervallo di tempo. In particolare, la scelta dell'intervallo di tempo sul quale calcolare la media dei prezzi deve raggiungere un equilibrio tra la mitigazione di eventuali volatilità di breve periodo e la necessità di riflettere le più recenti condizioni di mercato e la situazione della società da valutare.

Con riferimento a tale metodo, gli Amministratori hanno analizzato i prezzi ufficiali di IMA e GIMA TT al 7 giugno 2019 e i prezzi ufficiali medi ponderati per i volumi scambiati lungo orizzonti temporali di un mese, tre mesi e sei mesi precedenti il 7 giugno 2019 (incluso).

La data del 7 giugno 2019 rappresenta l'ultimo giorno di negoziazione dei titoli antecedente alla riunione del Comitato Indipendenti di GIMA TT con la quale è stato espresso il parere vincolante favorevole alla Fusione. Gli Amministratori segnalano che dalla data del 7 giugno 2019 alla data dell'11 giugno 2019 - data di approvazione della Fusione da parte dei Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione - non sono intervenute variazioni significative nei prezzi dei titoli delle Società Partecipanti alla Fusione.

L'applicazione di tale metodologia ha condotto alla stima di un intervallo di rapporti di cambio compreso tra 10,5 e 11,2 azioni IMA ogni 100 azioni GIMA TT.

Analisi dei Prezzi di Borsa	Rapporto di Cambio (# azioni IMA = 100 azioni GIMA TT)
Minimo	10,5
Medio	10,8
Massimo	11,2

4.2.2. Analisi dei prezzi obiettivo pubblicati dagli analisti di ricerca

Amministratori IMA

Gli Amministratori di IMA hanno ritenuto rilevante questa analisi anche alla luce dell'esistenza di studi pubblicati da uffici di ricerca che coprono entrambe le Società Partecipanti alla Fusione.

Gli Amministratori di IMA hanno esaminato i più recenti prezzi obiettivo degli analisti di ricerca per le Società Partecipanti alla Fusione, pubblicati a partire dalla pubblicazione dei risultati finanziari per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Ai fini dell'analisi, gli Amministratori di IMA hanno ritenuto rilevante considerare i concambi impliciti nei prezzi obiettivo pubblicati da analisti di ricerca comuni alle Società Partecipanti alla Fusione, al fine di mantenere la valutazione relativa per quanto possibile coerente.

Il risultato dell'analisi è riepilogato nella seguente tabella.

Analisi dei Prezzi Obiettivo	Rapporto di Cambio (# azioni IMA = 100 azioni GIMA TT)
Minimo	9,3
Massimo	12,8

Amministratori GIMA TT

Gli Amministratori di GIMA TT hanno ritenuto rilevante la metodologia che consiste nell'analisi dei Prezzi Obiettivo espressi dagli analisti di ricerca che coprono i titoli oggetto di valutazione. I risultati derivanti dall'applicazione di tale metodologia dipendono dagli approcci valutativi utilizzati dagli analisti finanziari e sono basati su esplicite ipotesi degli stessi in merito alle società comparabili selezionate, ai flussi di cassa futuri attesi delle società oggetto di valutazione nonché alla struttura del capitale attuale e prospettica delle stesse. Tuttavia secondo gli Amministratori, essi rappresentano un'utile indicazione ai fini della determinazione del valore di società i cui titoli siano quotati in Borsa, completando il quadro dei riferimenti valutativi.

Con riferimento al metodo dei Prezzi Obiettivo espressi dagli analisti finanziari, gli Amministratori di GIMA TT hanno considerato esclusivamente le ricerche emesse dagli analisti finanziari che coprono entrambe le Società Partecipanti alla Fusione pubblicate dopo il 15 maggio 2019, ovvero successivamente alla pubblicazione dei risultati al 31 marzo 2019 delle Società Partecipanti alla Fusione.

L'intervallo di valutazione per IMA e GIMA TT è stato ottenuto dagli Amministratori prendendo in considerazione i valori minimi e massimi dei prezzi obiettivo indicati nelle ricerche considerate.

Tale intervallo ha condotto gli Amministratori alla stima di un intervallo di rapporti di cambio compreso tra 9,1 e 13,7 azioni IMA ogni 100 azioni GIMA TT.

Analisi dei Prezzi Obiettivo	Rapporto di Cambio (# azioni IMA = 100 azioni GIMA TT)
Minimo	9,1
Medio	11,4
Massimo	13,7

4.2.3 Analisi dei *Discounted Cash Flows*

Amministratori IMA

Gli Amministratori di IMA hanno ritenuto rilevante tale metodo in quanto consente di cogliere i valori fondamentali e le specificità di IMA e di GIMA TT in termini di profittabilità, crescita, livello di rischio e struttura patrimoniale.

Gli Amministratori di IMA hanno esaminato il valore implicito risultante dall'analisi dei *Discounted Cash Flows* utilizzando le proiezioni finanziarie predisposte dal *management* stesso.

In base a questo criterio, il valore del capitale economico di una società è stimato come la somma (i) del valore attuale dei flussi di cassa operativi "*unlevered*" attesi per il periodo di proiezione esplicita, e (ii) di un valore terminale, al netto di (iii) debito finanziario netto, interessi di terzi, debiti per acquisizioni e partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, nonché eventuali altri *surplus assets/liabilities*.

Ai fini della determinazione dell'intervallo del rapporto di cambio, gli Amministratori di IMA hanno ritenuto di utilizzare per quel che riguarda IMA il criterio "Somma delle Parti", secondo il quale il valore economico di una società viene determinato come somma dei valori delle singole attività della stessa, nel caso specifico le attività di IMA senza GIMA TT, le attività di GIMA TT e le attività di ATOP S.p.A.. A tal proposito, è stata effettuata un'analisi dei *Discounted Cash Flows* per IMA valutando separatamente la partecipazione in GIMA TT con un criterio omogeneo di *Discounted Cash Flows*, integrandola con la valutazione separata della partecipazione, acquisita nel corso del 2019, di ATOP S.p.A.. Gli Amministratori di IMA hanno ritenuto che tale approccio fosse appropriato al fine di mantenere una valorizzazione di GIMA TT coerente sia su base *stand alone* che come parte di IMA ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio.

Il risultato dell'analisi è riepilogato nella seguente tabella.

Analsi DCF	Rapporto di Cambio (# azioni IMA = 100 azioni GIMA TT)
Minimo	10,6
Punto medio	11,4
Massimo	12,1

Amministratori GIMA TT

Gli Amministratori di GIMA TT hanno ritenuto rilevante questo metodo in base al quale il valore del capitale economico di una società è stimato come la somma (i) del valore attuale dei flussi di cassa operativi "*unlevered*" attesi nel periodo di previsione esplicita, e (ii) di un valore terminale attualizzato, tenuto conto del tasso di crescita perpetua stimato ("*Perpetual Growth Rate*" o "PGR"), al netto di (iii) debito finanziario netto, interessi di terzi e (con segno opposto) le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto. L'attualizzazione dei flussi di cassa attesi e del valore terminale è calcolata sulla base di un tasso pari alla media ponderata del costo del capitale proprio e del debito finanziario ("*Weighted Average Cost of Capital*" o "WACC"). In particolare, il costo del capitale di debito rappresenta il tasso di finanziamento a lungo termine applicabile a società o attività economiche di simile rischiosità, al netto dell'effetto fiscale. Il costo del capitale di rischio riflette invece il rendimento atteso dall'investitore, tenuto conto del rischio relativo dell'investimento, calcolato sulla base della teoria del *Capital Asset Pricing Model*.

Con riferimento alla metodologia DCF, gli Amministratori di GIMA TT hanno eseguito un'analisi finalizzata a calcolare il valore attuale dei flussi di cassa operativi contenuti nelle proiezioni economico-finanziarie predisposte dai *management* delle Società Partecipanti alla Fusione e, nello specifico, GIMA TT è stata valutata tramite l'attualizzazione dei flussi di cassa operativi



Building a better
working world

prospettici della stessa (DCF), mentre IMA è stata valutata in ottica "Sum of the Parts" in cui al valore attuale dei flussi operativi prospettici della stessa, esclusi quelli di GIMA TT, è stato sommato il valore risultante dall'applicazione della metodologia del DCF a GIMA TT e a ATOP S.p.A.. Secondo gli Amministratori di GIMA TT tale approccio ha consentito di tenere conto dei differenti profili di crescita e rischiosità dei *business* delle Società Partecipanti alla Fusione, per i quali si è ritenuto opportuno applicare tassi di crescita perpetua (PGR) e tassi di attualizzazione (WACC) diversi.

L'applicazione di tale metodologia ha condotto alla stima di un intervallo di rapporti di cambio compreso tra 10,1 e 13,0 azioni IMA ogni 100 azioni GIMA TT.

Analisi DCF	Rapporto di Cambio (# azioni IMA = 100 azioni GIMA TT)
Minimo	10,1
Punto medio	11,6
Massimo	13,0

4.2.4 Analisi di Premi Pagati in Operazioni Pubbliche Comparabili

Amministratori IMA

Al fine di verificare l'accuratezza dei rapporti di cambio determinati con i criteri sopra menzionati, gli Amministratori di IMA hanno infine provveduto a effettuare un'analisi di controllo mediante l'applicazione del metodo di seguito riportato.

Sono stati analizzati i premi impliciti riconosciuti in operazioni aventi ad oggetto due società quotate in selezionati mercati Europei, in cui il corrispettivo ricevuto dai soci della società incorporanda fosse interamente in azioni.

Il risultato di tale analisi illustrativa è riepilogato nella seguente tabella.

Analisi dei Premi Pagati in Operazioni Comparabili	Rapporto di Cambio (# azioni IMA = 100 azioni GIMA TT)
Minimo	10,5
Massimo	12,0

Amministratori GIMA TT

Gli Amministratori di GIMA TT non hanno ritenuto applicabile tale metodologia in quanto le precedenti transazioni da loro individuate non sono risultate sufficientemente comparabili in termini di (i) tipologia di attività delle società coinvolte (società operative vs. *holding* finanziarie), e (ii) struttura e finalità dell'operazione.

5. Difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori

Nel raggiungere i risultati di cui sopra, anche in applicazione dell'art. 2501 *quinquies* del Codice Civile, gli Amministratori hanno riscontrato alcune difficoltà nell'applicazione delle metodologie di valutazione o nella determinazione del Rapporto di Cambio, di seguito descritte.

Amministratori IMA

Gli Amministratori evidenziano che le valutazioni alle quali sono pervenuti per la determinazione del Rapporto di Cambio, con il supporto di Bank of America Merrill Lynch, devono essere considerate alla luce di taluni limiti e criticità, tipiche in questo ambito di analisi, nonché delle peculiarità specifiche delle Società Partecipanti alla Fusione.

In particolare:

- i) con riferimento all'analisi dei Prezzi di Borsa, gli Amministratori evidenziano che la volatilità dei titoli, determinata sia da eventi specifici alle Società Partecipanti alla Fusione che al contesto di mercato, può influenzare l'andamento dei corsi azionari delle società, limitandone potenzialmente la significatività ai fini valutativi. Di conseguenza, gli Amministratori hanno ritenuto opportuno dare maggiore rilevanza ai dati di mercato degli ultimi sei mesi precedenti al 7 giugno 2019 con particolare attenzione all'ultimo mese, alla luce dei recenti eventi specifici relativi a GIMA TT (annuncio dell'autorizzazione da parte della *Food and Drug Administration* alla commercializzazione del sistema IQOS per il mercato statunitense) ed IMA (accordo per l'acquisizione della maggioranza di ATOP S.p.A.), che rendono serie storiche più estese meno rilevanti ai fini dell'analisi;
- ii) gli Amministratori evidenziano inoltre che le proiezioni economico-finanziarie contenute nelle stime utilizzate ai fini della valutazione dipendono in modo sostanziale dalle condizioni macroeconomiche e politiche nonché dal contesto competitivo in cui operano le Società Partecipanti alla Fusione, con la conseguenza che le attuali incertezze macroeconomiche e i possibili mutamenti delle variabili nel contesto di riferimento, al pari di eventuali variazioni nelle ipotesi sottostanti le predette stime, potrebbero avere un impatto, anche significativo, sui risultati delle analisi e valutazioni svolte;
- iii) infine gli Amministratori evidenziano che con riferimento all'analisi dei premi pagati in operazioni pubbliche comparabili, l'unicità dell'Operazione in questione, tra due società operative quotate nelle quali una detiene già una quota superiore al 50% ed esercita direzione e coordinamento, pone limiti all'individuazione di un campione ampio di operazioni rilevanti. Di conseguenza, gli Amministratori hanno ritenuto di utilizzare tale metodologia come controllo; e alla luce della mancanza di società quotate ritenute sufficientemente comparabili alle Società Partecipanti alla Fusione e della volatilità dei multipli di Borsa delle società stesse, gli Amministratori hanno ritenuto che la metodologia dei multipli di Borsa non fosse rilevante ai fini della determinazione del concambio.

Amministratori GIMA TT

Le valutazioni alle quali gli Amministratori di GIMA TT, con il supporto di Equita, sono pervenuti per la determinazione del Rapporto di Cambio devono essere considerate alla luce di talune difficoltà che, nel caso in esame, possono così sintetizzarsi:

- i) l'applicazione del metodo dei *Discounted Cash Flows* è stata effettuata utilizzando dati economico-finanziari previsionali elaborati dai *management* delle Società Partecipanti alla Fusione, che presentano per loro natura profili di incertezza e indeterminatezza;
- ii) l'utilizzo del metodo dei Prezzi di Borsa presenta difficoltà e limitazioni applicative dovute alla sottostante assunzione che il mercato sia sufficientemente efficiente e liquido. Inoltre, l'andamento delle quotazioni di mercato è stato caratterizzato da fenomeni di elevata volatilità, in particolare per quanto riguarda il titolo GIMA TT;
- iii) le metodologie applicate non includono il metodo dei multipli di mercato in quanto le Società Partecipanti alla Fusione non risultano essere sufficientemente comparabili ad altre società quotate - riconducibili al più ampio settore del *Packaging Machinery* - per tipologia di attività e differenti profili economico-finanziari.

6. Risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli Amministratori

Amministratori IMA

Tenuto conto delle analisi valutative di cui sopra, gli Amministratori di IMA, anche sulla base delle indicazioni del proprio *advisor*, hanno approvato il Rapporto di Cambio nella misura di n. 11,4 azioni ordinarie IMA da nominali Euro 0,52, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie IMA in circolazione alla data di efficacia della Fusione, per ogni n. 100 azioni ordinarie di GIMA TT.

Tale rapporto è ricompreso nelle forchette di prezzo derivanti dall'applicazione delle metodologie principali e di controllo.

Amministratori GIMA TT

Tenuto conto delle analisi valutative di cui sopra, gli Amministratori di GIMA, anche sulla base delle indicazioni del proprio *advisor*, hanno approvato il Rapporto di Cambio nella misura di n. 11,4 azioni ordinarie IMA da nominali Euro 0,52, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie IMA in circolazione alla data di efficacia della Fusione, per ogni n. 100 azioni ordinarie di GIMA TT.

Tale rapporto è ricompreso tra i punti medi degli intervalli dei rapporti di cambio individuati dagli Amministratori di GIMA TT, ricompresi in un intervallo di valori tra un minimo di n. 10,8 azioni ordinarie di IMA, per ogni n. 100 azioni di GIMA TT, rappresentato dal punto medio dell'intervallo dei rapporti di cambio ottenuti applicando la metodologia dei Prezzi di Borsa, e un massimo di n. 11,6 azioni IMA ogni n. 100 azioni GIMA TT, rappresentato dal punto medio dell'intervallo dei rapporti di cambio ottenuti applicando la metodologia DCF.

La Fusione ha inoltre ricevuto il parere favorevole del Comitato Indipendenti di GIMA TT in conformità alle previsioni della procedura parti correlate di GIMA TT, supportato dall'*advisor* finanziario indipendente Houlihan Lokey S.p.A., nonché dall'*advisor* legale indipendente Prof. Avv. Francesco Denozza.

7. Lavoro svolto

7.1. Lavoro svolto sulla documentazione utilizzata, menzionata al precedente paragrafo 3

I Bilanci al 31 dicembre 2018 di IMA e di GIMA TT approvati dall'Assemblee degli Azionisti in data 30 aprile 2019 e assunti quali situazioni patrimoniali predisposte ai sensi dell'art. 2501 *quater* del Codice Civile, sono state assoggettati a revisione contabile da parte nostra.

Le informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2019 di IMA e di GIMA TT, non assoggettate a procedure di revisione contabile sono state oggetto di *analytical review procedures* che hanno comportato anche discussioni con la Direzione di IMA e di GIMA TT, con l'obiettivo di rilevare i principi contabili utilizzati ed i fatti salienti concernenti la loro redazione, nonché analisi critiche degli importi in esse esposti.

Per quanto riguarda le previsioni economico-finanziarie e i flussi di cassa contenuti nei documenti relativi al *Budget 2019* di IMA e di GIMA TT, ai *Business Plan stand alone 2020 - 2023* di IMA e di GIMA TT, nonché alle informazioni prospettiche relative a ATOP S.p.A., fermi restando le incertezze e i limiti connessi ad ogni tipo di previsione, abbiamo discusso con le Direzioni di IMA e GIMA TT le principali caratteristiche del processo di previsione ed i criteri utilizzati per la loro redazione.

Abbiamo inoltre raccolto, attraverso discussioni con la Direzione di IMA e di GIMA TT, informazioni circa gli eventi verificatisi successivamente alla data di chiusura delle situazioni patrimoniali sopra menzionate che possono avere un effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto del presente esame, nonché ulteriori informazioni contabili ed extracontabili ritenute utili ai fini della presente Relazione.

Le nostre attività hanno anche previsto la lettura dei verbali delle riunioni dell'anno 2019 delle Assemblee, dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali delle Società Partecipanti alla Fusione, nonché i verbali delle riunioni del Comitato Indipendenti di GIMA TT, incluse le bozze dei verbali delle riunioni tenutesi sino alla data della presente Relazione.

Abbiamo infine rivisto gli statuti vigenti delle Società Partecipanti alla Fusione e lo statuto della Società Incorporante post-fusione allegati al Progetto di Fusione.

Le sopradescritte attività sono state svolte nella misura ritenuta necessaria per il raggiungimento delle finalità dell'incarico, indicate nel precedente paragrafo 1.

7.2. Lavoro svolto sui metodi utilizzati per la determinazione del Rapporto di Cambio

Abbiamo svolto le seguenti procedure:

- analisi del Progetto di Fusione e delle Relazioni degli Amministratori di IMA e GIMA TT, nonché delle relazioni dei loro rispettivi *advisor*, per verificare la completezza e l'uniformità dei procedimenti seguiti dagli Amministratori e dai loro *advisor* nella determinazione del Rapporto di Cambio, nonché l'omogeneità di applicazione dei metodi di valutazione;
- sviluppo di analisi di sensitività nell'ambito dei metodi di valutazione adottati, con l'obiettivo di esaminare quanto il Rapporto di Cambio fosse influenzato da variazioni nelle ipotesi e parametri ritenuti significativi;
- verifica della coerenza dei dati utilizzati rispetto alle fonti di riferimento ed alla "Documentazione utilizzata" descritta al precedente paragrafo 3;
- verifica della correttezza matematica del calcolo del Rapporto di Cambio effettuato mediante applicazione dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori, anche sulla base delle indicazioni dei loro *advisor*;
- incontri con la Direzione di IMA e di GIMA TT e con i loro *advisor* per discutere in merito all'attività svolta, alle problematiche incontrate ed alle soluzioni adottate.

Abbiamo discusso con la Direzione di IMA e di GIMA TT, e ottenuto attestazione, che per quanto a loro conoscenza, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi, né si sono verificati eventi tali da modificare le valutazioni espresse dagli Amministratori per la determinazione del Rapporto di Cambio.


Le sopradescritte attività sono state svolte nella misura ritenuta necessaria per il raggiungimento delle finalità dell'incarico, indicate nel precedente paragrafo 1.

8. Commenti sull'adeguatezza dei metodi utilizzati e sulla validità delle stime prodotte

Con riferimento al presente incarico, riteniamo opportuno sottolineare che la finalità principale del procedimento decisionale degli Amministratori consiste in una stima dei valori relativi delle singole società oggetto della fusione, effettuata attraverso l'applicazione di criteri omogenei, ai fini dell'ottenimento di valori fra loro comparabili. Nelle valutazioni per operazioni di fusione, infatti, la finalità ultima non è tanto la determinazione dei valori assoluti del capitale economico delle società interessate, quanto piuttosto l'individuazione di valori confrontabili in sede di determinazione del rapporto di cambio.

Per tale ragione, le valutazioni per operazioni di fusione hanno significato unicamente nel loro profilo relativo e non possono essere assunte quali stime del valore assoluto delle società in relazione ad operazioni diverse dalla fusione.

Abbiamo quindi svolto un esame critico della metodologia seguita dagli Amministratori per la determinazione del valore relativo delle Società Partecipanti alla Fusione e, quindi, del Rapporto di Cambio, verificandone l'idoneità tecnica nelle specifiche circostanze, tenuto conto dell'Operazione nel suo complesso.



Con riferimento ai metodi di valutazione adottati si osserva quanto segue.

- i metodi applicati, Prezzi di Borsa, Prezzi Obiettivo e DCF sono largamente diffusi nella prassi professionale italiana e internazionale, hanno consolidate basi dottrinali e si basano su parametri determinati attraverso un processo metodologico di generale accettazione;
- appaiono adeguati nella fattispecie in considerazione delle caratteristiche delle Società Partecipanti alla Fusione;
- conformemente al contesto valutativo richiesto in sede di fusione, i metodi sono stati sviluppati in ottica *stand alone*;
- l'approccio metodologico adottato dagli Amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione, anche con il supporto dei rispettivi *advisor*, ha consentito di rispettare il criterio della omogeneità dei metodi di valutazione e, quindi, della confrontabilità dei valori;
- l'applicazione di una pluralità metodi valutazione ha consentito di allargare il processo di valutazione e sottoporre ad un esame sostanziale i risultati ottenuti.

Con riferimento allo sviluppo delle metodologie di valutazione effettuato dagli Amministratori, evidenziamo di seguito le nostre considerazioni:

- il metodo dei Prezzi di Borsa permette di identificare il valore economico di una società con il valore attribuito dal mercato nel quale le azioni della società sono quotate e risulta particolarmente indicato in presenza di un mercato di borsa efficiente, poiché incorpora tutte le informazioni pubblicamente disponibili ed è il risultato dell'attività di negoziazione svolta da operatori di mercato che riflettono le loro previsioni e opinioni in merito alla redditività, ai livelli di rischio e al potenziale di crescita futura delle società oggetto di valutazione. La metodologia consiste nel valutare le azioni della società sulla base del prezzo di mercato ad una certa data e della media del prezzo delle azioni, registrati sul mercato azionario dove le azioni sono negoziate, nel corso di un determinato intervallo di tempo. In particolare, la scelta dell'intervallo di tempo sul quale calcolare la media dei prezzi deve raggiungere un equilibrio tra la mitigazione di eventuali volatilità di breve periodo e la necessità di riflettere le più recenti condizioni di mercato e la situazione della società da valutare. Gli Amministratori di IMA e di GIMA TT hanno ritenuto non significative le quotazioni di borsa successive all'annuncio dell'Operazione avvenuto martedì 11 giugno 2019 e hanno basato le loro analisi sui periodi antecedenti venerdì 7 giugno 2019, data di riferimento delle loro analisi. Al fine di mitigare le fluttuazioni di breve periodo che tipicamente caratterizzano i mercati finanziari, gli Amministratori hanno proceduto ad estendere l'analisi delle quotazioni ai dati medi espressi dal mercato in intervalli temporali sufficientemente ampi. Pertanto, nell'applicazione del metodo dei Prezzi di Borsa gli Amministratori di IMA e di GIMA TT hanno proceduto, tra l'altro, all'analisi delle medie storiche ponderate per i volumi su un arco temporale di 1, 3 e 6 mesi precedenti la data del 7 giugno 2019 (incluso).
- Il metodo dei Prezzi Obiettivo degli analisti finanziari consiste nell'analisi dei Target Price espressi dagli analisti di ricerca che coprono i titoli oggetto di valutazione. I risultati derivanti dall'applicazione di tale metodologia dipendono dagli approcci valutativi utilizzati dagli analisti finanziari e sono basati su esplicite ipotesi degli stessi in merito alle società comparabili

selezionate, ai flussi di cassa futuri attesi delle società oggetto di valutazione nonché alla struttura del capitale attuale e prospettica delle stesse. Tuttavia essi rappresentano un'utile indicazione ai fini della determinazione del valore di società i cui titoli siano quotati, completando il quadro con l'analisi dei riferimenti valutativi.

- Il metodo DCF nella versione *Sum of the Parts* è generalmente applicato nella prassi professionale nella valutazione di realtà aziendali complesse, caratterizzate nel caso specifico dalla presenza di diversi mercati di destinazione. L'utilizzo di tale metodologia ha consentito di tenere conto dei differenti profili di crescita e rischiosità dei *business* delle Società Partecipanti alla Fusione. La scelta del metodo DCF risulta giustificata anche dall'attività svolta dalle Società Partecipanti alla Fusione, che rende tanto gli aspetti reddituali che quelli finanziari rilevanti ai fini del processo di valutazione.

9. Limiti specifici incontrati dal revisore nell'espletamento del presente incarico

Come in precedenza evidenziato, nell'esecuzione del nostro incarico abbiamo utilizzato dati, documenti ed informazioni forniti dalle Società Partecipanti alla Fusione, assumendone la veridicità, correttezza e completezza, senza svolgere verifiche al riguardo. Parimenti, non sono state eseguite, sempre perché estranee all'ambito del nostro incarico, verifiche e/o valutazioni circa la validità e/o efficacia delle operazioni effettuate da IMA e GIMA TT, né dei relativi atti, né degli effetti della Fusione sulle medesime, né di eventuali tematiche di tipo societario, legale o fiscale connesse alla Fusione.

Con riferimento alle valutazioni effettuate dagli Amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione mediante la metodologia del *Discounted Cash Flows* è da notare che esse si basano su previsioni economico-patrimoniali che, per loro natura, contengono elementi di incertezza e sono soggette a variazioni, anche significative, in caso di cambiamenti del contesto di mercato e dello scenario macroeconomico. Va inoltre tenuto presente che a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, lo scostamento fra i valori consuntivi e i dati previsionali potrebbe essere significativo, anche qualora si manifestassero effettivamente gli eventi previsti nell'ambito delle assunzioni utilizzate.

Il perfezionamento della Fusione è subordinato - oltre che all'approvazione della stessa da parte delle Assemblee Straordinarie di IMA e di GIMA TT - al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il rilascio del provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie di IMA emesse a servizio della Fusione; e
- b) l'inesistenza o l'assenza, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, di uno o più eventi o circostanze che producano o possano produrre un effetto negativo rilevante sulle attività, sui rapporti giuridici, sulle passività e/o sui risultati gestionali delle Società Partecipanti alla Fusione, o comunque tale da alterare il profilo di rischio o le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio.



Building a better
working world

10. Conclusioni

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro, come illustrati nella presente Relazione, riteniamo che i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori di IMA e di GIMA TT, anche sulla base delle indicazioni dei loro *advisor*, siano adeguati in quanto nella circostanza ragionevoli e non arbitrari, e che gli stessi siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio delle azioni contenuto nel Progetto di Fusione nella misura di n. 11,4 azioni ordinarie IMA da nominali Euro 0,52, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie IMA in circolazione alla data di efficacia della Fusione, per ogni n. 100 azioni ordinarie di GIMA TT. Non sono previsti conguagli in denaro.

Bologna, 5 luglio 2019

EY S.p.A.

Alberto Rosa
(Socio)

Documento Informativo Relativo a Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate

Redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento adottato dalla Consob con
delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i.


*

Fusione per incorporazione di GIMA TT S.p.A.

in

I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.

18 giugno 2019



A circular stamp, likely a company seal, is located in the bottom right corner. It contains some illegible text. Below the stamp is a handwritten signature in black ink.

SOMMARIO

1.	AVVERTENZE	1
1.1	Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione	1
2.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE.....	3
2.1	Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione.....	3
2.2	Indicazione delle parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e della portata degli interessi di tali parti nella Fusione	9
2.3	Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza della Fusione per GIMA	10
2.4	Modalità di determinazione del Rapporto di Cambio.....	11
2.5	Gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione.....	20
2.6	Incidenza dell'Operazione sui compensi dei componenti degli organi di amministrazione.....	20
2.7	Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti di GIMA coinvolti nella Fusione.....	21
2.8	Descrizione della procedura di approvazione del Progetto di Fusione.....	21
2.9	Se la rilevanza dell'Operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni	23

Premessa


- (A) Il presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”) è stato predisposto da GIMA TT S.p.A. (“**GIMA**” o la “**Società**” o l’“**Incorporanda**”) ai sensi dell’art. 5 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, (il “**Regolamento OPC**”) e ai sensi della procedura in materia di operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di GIMA in data 15 febbraio 2019 (la “**Procedura OPC**”), al fine di illustrare il progetto di integrazione tra GIMA e I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (“**IMA**” o l’“**Incorporante**” e, congiuntamente a GIMA, le “**Società Partecipanti alla Fusione**”) mediante la fusione per incorporazione di GIMA in IMA (la “**Fusione**” o l’“**Operazione**”).
- (B) Come reso noto al mercato, in data 11 giugno 2019 i Consigli di Amministrazione di GIMA e di IMA hanno approvato il progetto di fusione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-ter cod. civ. (il “**Progetto di Fusione**”), previo parere favorevole rilasciato da un comitato composto da soli consiglieri indipendenti non correlati di GIMA (il “**Comitato Indipendenti**”).
- (C) Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento OPC, IMA è parte correlata della Società. La correlazione deriva dalla circostanza che GIMA è sottoposta direttamente al controllo di IMA ai sensi degli artt. 2359 cod. civ. e dell’art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), la quale esercita anche attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 cod. civ. e ss..
- (D) Il presente Documento Informativo è stato quindi predisposto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 e dell’Allegato 4 del Regolamento OPC, nonché degli articoli 1, 3 e 7 della Procedura OPC.
- (E) L’ulteriore documentazione prevista dalla disciplina codicistica e dal TUF relativa alla Fusione sarà messa a disposizione degli azionisti delle Società Partecipanti alla Fusione nei modi e nei termini previsti ai sensi della normativa vigente.

1. AVVERTENZE

Si indicano di seguito i principali fattori di rischio inerenti alla Fusione.

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall’Operazione

Alla data del presente Documento Informativo, IMA detiene n. 52.888.965 azioni di GIMA, rappresentative del 60,1% del capitale sociale dell’Incorporanda. IMA detiene quindi il controllo di GIMA ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e dell’art. 93 TUF ed esercita sulla stessa



A handwritten signature is located at the bottom right corner of the page.

GIMA l'attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 2497 e ss. cod. civ.

IMA, a sua volta, è controllata direttamente da SO.F.I.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A., la quale detiene il controllo di IMA ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 TUF con una partecipazione pari a n. 22.295.194 azioni ordinarie di IMA pari al 56,8% del capitale sociale di IMA e al 72,29% dei diritti di voto di IMA, alla data della presente Relazione.

Il Consiglio di Amministrazione di GIMA, con riferimento alla Fusione, ha seguito la procedura in tema di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, in applicazione dei criteri di cui all'Allegato 3, paragrafi 1.1. e 1.2., del Regolamento OPC e degli artt. 1, 3 e 7 della Procedura OPC. L'Operazione è stata, quindi, approvata dal Consiglio di Amministrazione di GIMA all'unanimità, previo parere favorevole del Comitato Indipendenti. In particolare, ai sensi degli artt. 7.4, 7.9 e 7.10 della Procedura OPC, in data 10 giugno 2019 il Comitato Indipendenti ha espresso, all'unanimità, un motivato parere vincolante favorevole sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni della Fusione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione di GIMA in carica alla data del Documento Informativo sono: Sergio Marzo (Presidente e Amministratore non esecutivo), Fiorenzo Draghetti (Amministratore Delegato), Stefano Cavallari (Consigliere Delegato), Luca Maurizio Duranti (indipendente), Francesco Mezzadri Majani (indipendente), Paola Alessandra Paris (indipendente) e Alessandra Stabilini (indipendente).

In proposito, si osserva che:

- il Presidente Sergio Marzo riveste anche la carica di *Chief Financial Officer* e di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di IMA e, alla data del Documento Informativo detiene n. 456.400 azioni di GIMA;
- alla data del Documento Informativo, l'Amministratore Delegato Fiorenzo Draghetti detiene n. 790.000 azioni di GIMA;
- alla data del Documento Informativo, il consigliere indipendente Francesco Mezzadri Majani detiene indirettamente, tramite una società al medesimo riconducibile, n. 40.000 azioni di GIMA;
- il Sindaco effettivo Roberta de Simone ricopre la medesima carica anche per IMA.

*

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione

(a) Descrizione dell'Operazione

La Fusione sarà attuata ai sensi degli artt. 2501 e ss. cod. civ. e verrà deliberata sulla base dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018 delle Società Partecipanti alla Fusione, approvati dalle rispettive assemblee ordinarie in data 30 aprile 2019 e utilizzati quali situazioni patrimoniali di Fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater* cod. civ..

In conseguenza della Fusione, tutte le azioni ordinarie dell'Incorporanda verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie dell'Incorporante, fatta eccezione per le azioni ordinarie di GIMA di proprietà di IMA alla data di perfezionamento della Fusione, le quali verranno annullate ma non concambiate. Pertanto, la Fusione determinerà, alla data di perfezionamento della stessa, l'estinzione di GIMA. Inoltre, nel contesto della Fusione, GIMA procederà ad annullare senza concambio tutte le azioni proprie eventualmente detenute alla data di perfezionamento della Fusione.

Al servizio della Fusione, IMA procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 2.081.417,52 mediante emissione di massime n. 4.002.726 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, in applicazione del Rapporto di Cambio.

In data 13 giugno 2019, le Società Partecipanti alla Fusione hanno presentato congiuntamente istanza al Tribunale di Bologna per la nomina di un esperto comune – nello specifico, una società di revisione – incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*sexies* cod. civ.. In data 14 giugno 2019, il Tribunale di Bologna ha nominato EY S.p.A. ("EY") quale esperto comune ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*sexies* cod. civ..

I consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione sottoporranno l'approvazione del Progetto di Fusione alle rispettive assemblee straordinarie degli azionisti, che si prevede possano tenersi entro il 31 agosto 2019.

Subordinatamente al rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi, le azioni dell'Incorporante assegnate per servire il concambio saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), al pari delle azioni ordinarie della medesima già in circolazione, nonché soggette alla



gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi di legge.

La Fusione produrrà effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese di Bologna, prescritte dall'art. 2504-*bis* cod. civ., o dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione.

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni effettuate dall'Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Incorporante a partire dal 1 gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti giuridici della Fusione.

Il Progetto di Fusione, le relazioni illustrative dei consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione, la relazione dell'esperto comune sulla congruità del concambio e tutti i documenti relativi alla Fusione saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti ai sensi di legge e regolamento.

*

(b) **Il Rapporto di Cambio**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater*, comma 2, cod. civ., i consigli di amministrazione dell'11 giugno 2019 delle Società Partecipanti alla Fusione hanno deliberato di effettuare la Fusione sulla base dei bilanci di esercizio delle Società Partecipanti alla Fusione al 31 dicembre 2018, approvati dalle rispettive assemblee ordinarie del 30 aprile 2019.

Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno determinato il rapporto di cambio (il "**Rapporto di Cambio**") nella misura di n. **11,4 azioni ordinarie IMA** da nominali Euro 0,52, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie IMA in circolazione alla data di efficacia della Fusione, **per ogni n. 100 azioni ordinarie di GIMA**. Non sono previsti conguagli in denaro.

Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, i consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione si sono avvalsi di *advisor* finanziari di comprovata professionalità (cfr. Paragrafo 2.4(g) del Documento Informativo)

Si rappresenta inoltre che in data 10 giugno 2019, il Comitato Indipendenti di GIMA, all'uopo istituito ai sensi della propria Procedura OPC, dopo aver:

- (i) svolto le attività di analisi dei profili economici e legali della Fusione, sulla base della presentazione dell'Operazione avvenuta in data 30 aprile 2019, nonché della documentazione ottenuta tramite il coinvolgimento nella fase istruttoria relativa alla Fusione, in conformità agli artt. 3 e 7.1 della Procedura OPC, riunendosi in numerose occasioni nel periodo compreso tra il 30 aprile 2019 e il 10 giugno 2019;
- (ii) preso atto che le interlocuzioni negoziali con IMA avevano condotto all'individuazione puntuale del Rapporto di Cambio nella misura di 11,4 azioni ordinarie IMA per ogni n. 100 azioni ordinarie di GIMA;
- (iii) compiutamente analizzato la *fairness opinion* rilasciata dal proprio *advisor* finanziario indipendente, Houlihan Lokey S.p.A. ("**Houlihan Lokey**"), sul concambio individuato,

ha espresso motivato parere favorevole circa la sussistenza di un interesse per la Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni della Fusione. Tale parere si acclude al Documento Informativo quale Allegato 2. Tale parere favorevole è stato espresso dal Comitato Indipendenti di GIMA avvalendosi dell'assistenza dei seguenti *advisor* indipendenti di comprovata professionalità: (i) Houlihan Lokey, in qualità di *advisor* finanziario, il quale ha rilasciato in data 10 giugno 2019 la propria *fairness opinion*, integralmente allegata al parere del Comitato Indipendenti ("**Parere del Comitato Indipendenti**") (accluso al presente Documento Informativo *sub* Allegato 2) e (ii) il Prof. Avv. Francesco Denozza, in qualità di *advisor* legale.

Le azioni di nuova emissione dell'Incorporante assegnate in concambio saranno quotate al pari delle azioni ordinarie della medesima Incorporante già in circolazione, nonché soggette alla gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi di legge.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'Operazione.

Le azioni dell'Incorporante assegnate per servire il concambio saranno messe a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di giorno di Borsa aperta, o dal primo giorno di Borsa aperta

successivo. Tale data sarà resa nota ai sensi di quanto previsto dalla disciplina vigente. Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla documentazione relativa alla Fusione che sarà messa a disposizione nei termini di legge.

*

(c) **Modifiche allo Statuto**

La Fusione determinerà, alla data di perfezionamento della stessa, l'estinzione dell'Incorporanda.

Atteso che, come meglio di seguito precisato, IMA, al servizio della Fusione, aumenterà il proprio capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, all'assemblea straordinaria di IMA che sarà convocata per l'approvazione della Fusione verrà proposta l'adozione delle modifiche statutarie relative all'ammontare del capitale. In particolare, con decorrenza dalla data di perfezionamento della Fusione, lo statuto dell'Incorporante subirà le seguenti modificazioni:

Testo Vigente	Testo Modificato
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 20.415.200 (ventimilioni quattrocentoquindicimila duecento) diviso in n. 39.260.000 (trentanovemilioni duecentosessantamila) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5</p> <p>Il capitale sociale è di Euro <u>22.496.617,52</u> (ventidue milioni <u>quattrocento novantaseimila seicentodiciassette</u> <u>virgola cinquantadue</u>) diviso in n. <u>43.262.726</u> (<u>quarantatre</u> <u>milioni duecentosessantaduemila settecentoventisei</u>) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p>

Lo statuto dell'Incorporante che avrà efficacia dalla data di efficacia della Fusione è riportato in allegato *sub* Allegato 1.

*

(d) **Recesso**

La deliberazione di Fusione e le relative modifiche statutarie non daranno diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'adozione della medesima deliberazione atteso che: (i) ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* cod. civ., le azioni della Incorporante continueranno a essere quotate sul MTA; e (ii) ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a) cod. civ. a esito della Fusione non si verificherà alcuna *"modifica della clausola dell'oggetto sociale"* che integri *"un cambiamento significativo dell'attività"* dell'Incorporanda.

*

(e) **Condizioni dell'Operazione**


Il perfezionamento della Fusione è subordinato – oltre che all'approvazione della stessa da parte delle assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione – al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (i) la presenza di un parere favorevole dell'esperto comune circa la congruità del Rapporto di Cambio;
- (ii) il rilascio del provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie di IMA emesse a servizio della Fusione; e
- (iii) l'inesistenza o l'assenza, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, di uno o più eventi o circostanze che producano o possano produrre un effetto negativo rilevante sulle attività, sui rapporti giuridici, sulle passività e/o sui risultati gestionali delle Società Partecipanti alla Fusione, o comunque tale da alterare il profilo di rischio o le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio.

*

(f) **Informazioni importanti per gli azionisti statunitensi in merito all'idoneità a ricevere azioni**

Gli azionisti di GIMA residenti, situati in o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti nonché qualsiasi persona che abbia un obbligo contrattuale o legale di trasmettere il Documento Informativo a qualsiasi azionista di GIMA sono tenuti a leggere questa sezione.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. Below the signature, there is another handwritten mark, possibly a second signature or initials.

Fermo restando quanto precede, con riferimento agli azionisti di GIMA residenti, situati in o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti, le Società Partecipanti alla Fusione stanno esaminando la possibilità di avvalersi di e l'intenzione di strutturare l'emissione e lo scambio di azioni emesse da IMA in relazione alla Fusione (le "Nuove Azioni") come segue:

- per gli investitori che si qualificano come "*qualified institutional buyers*" ("QIB") (come definiti nella *Rule 144A* ai sensi del *U.S. Securities Act del 1933* (il "**Securities Act**"), l'emissione delle azioni IMA che saranno date in concambio nella Fusione sarà strutturata come un collocamento privato (*private placement*) tra i QIB e IMA, a condizione che tale QIB fornisca alle Società Partecipanti alla Fusione, entro i termini che saranno separatamente indicati nei modi e nei termini di legge dalle Società Partecipanti alla Fusione, un'apposita dichiarazione di idoneità (la "**Dichiarazione di Idoneità**") secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito *internet* di GIMA;
- per gli investitori che non si qualificano come QIB (qualsiasi azionista statunitense di azioni GIMA, un "**Azionista non Idoneo**"), le Società Partecipanti alla Fusione intendono istituire un meccanismo di "*vendor placement*". Qualora si accerti che tale meccanismo sia disponibile, le Società Partecipanti alla Fusione si riservano il diritto di strutturare il concambio di azioni IMA in modo tale che gli Azionisti non Idonei non ricevano Nuove Azioni, ma ricevano i proventi derivanti dalla vendita delle Nuove Azioni che altrimenti avrebbero avuto il diritto di ricevere.

Ogni azionista di GIMA o qualsiasi soggetto che detenga azioni di GIMA per conto di un azionista effettivo residente in o avente sede ufficiale all'interno degli Stati Uniti e che non consegni la Dichiarazione di Idoneità entro i termini che saranno separatamente indicati nei modi e nei termini di legge dalle Società Partecipanti alla Fusione assieme a qualsiasi altra informazione richiesta alle Società Partecipanti alla Fusione potrà essere considerato un Azionista non Idoneo.

Gli azionisti di GIMA residenti, situati in o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti dovranno consultare i propri consulenti legali, finanziari, fiscali o altri professionisti in merito alle specifiche conseguenze fiscali derivanti dalla distribuzione o dalla vendita delle azioni a essi spettanti e del pagamento dei relativi proventi, qualora ottenuti.

Il Documento Informativo non deve essere interpretato come un'offerta di vendita o altrimenti di distribuire o di sollecitare un'offerta ad acquistare le Nuove Azioni in qualsiasi giurisdizione in cui ciò sia illegale. Le Nuove Azioni non sono state e non

saranno registrate ai sensi del Securities Act né presso le autorità di qualsiasi stato o giurisdizione degli Stati Uniti e non possono essere offerte, vendute, costituite in pegno o altrimenti trasferite se non in virtù di un'esenzione o di un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act.

*

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e della portata degli interessi di tali parti nella Fusione

Alla data del Documento Informativo, GIMA è soggetta al controllo di IMA, ai sensi degli artt. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 TUF, la quale detiene il 60,1% del capitale sociale di GIMA ed esercita sull'Incorporanda attività di direzione e coordinamento *ex* artt. 2497 e ss. cod. civ..

La correlazione tra le Società Partecipanti alla Fusione deriva, pertanto, dal rapporto di controllo esistente tra le stesse ai sensi degli artt. 2359 cod. civ. e 93 TUF. Gli ulteriori legami rilevanti tra dette Società Partecipanti alla Fusione sono stati riportati al precedente paragrafo 1.1.


In considerazione di quanto precede, il consiglio di amministrazione di GIMA ha applicato la procedura per operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, secondo i criteri di cui all'Allegato 3, paragrafi 1.1. e 1.2., del Regolamento OPC e degli artt. 1, 3 e 7 della Procedura OPC.

Le attività relative alla determinazione del Rapporto di Cambio e degli ulteriori elementi giuridici ed economici della Fusione sono state pertanto effettuate nel rispetto della Procedura OPC.

In particolare, in conformità a quanto previsto dagli artt. 7.4, 7.9 e 7.10 della Procedura OPC, il Comitato Indipendenti è stato chiamato a rendere il proprio parere vincolante e, in data 10 giugno 2019, ha espresso, all'unanimità, parere vincolante favorevole sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni della Fusione.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Parere del Comitato Indipendenti accluso al presente Documento Informativo *sub* Allegato 2.

*



2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza della Fusione per GIMA

Le principali motivazioni che supportano l'interesse della Società all'Operazione possono essere così individuate:

- possibilità per il *management* (a) di dedicarsi pienamente all'operatività del *business* tabacco, senza il coinvolgimento nei pesanti adempimenti societari in termini, fra gli altri, amministrativi e procedurali, che la gestione di una *legal entity* quotata presuppone, e (b) di minimizzare gli elementi di distrazione imputabili alla recente richiamata volatilità intervenuta nel settore di attività della Società, che hanno comportato un aggravio di impegni in termini comunicativi e di contatto con gli operatori finanziari;
- facilità di gestione di tale volatilità;
- semplificazione dell'assetto di governo societario, con conseguente creazione di sinergie a vantaggio degli azionisti;
- riduzione dei costi operativi legati al mantenimento di una società quotata;
- creazione di una società risultante dall'Operazione con una dimensione del flottante superiore, sia in termini di percentuali di capitale sia in valore assoluto, da cui è previsto che consegua:
 - una maggiore facilità di negoziazione delle azioni della Società e una più marcata appetibilità delle stesse per gli investitori;
 - un pronunciato beneficio per gli azionisti di GIMA, le cui azioni hanno recentemente subito un progressivo assottigliamento del controvalore medio degli scambi, accompagnato, come detto, da un incremento della volatilità dei corsi di borsa;
- mantenimento, per gli azionisti di GIMA, dell'esposizione economica, attraverso la partecipazione in IMA, alle dinamiche del *business* tabacco, nonché nello specifico alla *performance* della stessa GIMA; e
- occasione di sviluppo e diffusione delle sofisticate tecnologie, che oggi consentono a GIMA di progettare, produrre e assemblare macchine automatiche ad architettura aperta ad alto contenuto elettronico per il *packaging* dei prodotti derivati del tabacco, il cui tratto distintivo è l'alto grado di flessibilità, per la creazione di soluzioni di *packaging* innovative anche in altri settori; di qui l'individuazione di una forte

possibilità di un efficace sfruttamento delle opportunità di diversificazione derivanti dall'incorporazione in IMA.

*

2.4 Modalità di determinazione del Rapporto di Cambio

(a) Premessa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater*, comma 2, cod. civ., i consigli di amministrazione dell'11 giugno 2019 delle Società Partecipanti alla Fusione hanno deliberato di effettuare la Fusione sulla base dei bilanci di esercizio delle Società Partecipanti alla Fusione riferiti alla data del 31 dicembre 2018, approvati dalle rispettive assemblee ordinarie del 30 aprile 2019.

Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, i consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno determinato il rapporto di cambio nella misura di n. **11,4 azioni ordinarie IMA** da nominali Euro 0,52, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie IMA in circolazione alla data di efficacia della Fusione, **per ogni n. 100 azioni ordinarie di GIMA**. Non sono previsti conguagli in denaro.

Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, i consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione si sono avvalsi di *advisor* finanziari di comprovata professionalità.

Si rappresenta, inoltre, che in data 10 giugno 2019 il Comitato Indipendenti di GIMA, all'uopo istituito ai sensi della propria Procedura OPC, ha espresso motivato parere vincolante favorevole circa la sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni della Fusione. Tale parere favorevole è stato espresso dal Comitato Indipendenti avvalendosi di *advisor* legale e *advisor* finanziario indipendenti di comprovata professionalità.

Le Società Partecipanti alla Fusione hanno presentato, in data 13 giugno 2019 al Tribunale di Bologna istanza congiunta per la nomina di esperto comune – nello specifico, una società di revisione – incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ.. In data 14 giugno 2019, il Tribunale di Bologna ha nominato EY quale esperto comune ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*sexies* cod. civ..

*

(b) **Documentazione utilizzata**

Ai fini delle analisi valutative, la Società, assieme al proprio *advisor* finanziario, ha fatto riferimento a documenti, dati, informazioni pubbliche e informazioni contenute nella *virtual data room* predisposta congiuntamente dalle Società Partecipanti alla Fusione, tra cui la seguente documentazione:

- relazioni finanziarie annuali al 31 dicembre 2018 delle Società Partecipanti alla Fusione;
- resoconti intermedi di gestione al 31 marzo 2019 delle Società Partecipanti alla Fusione;
- comunicati stampa pubblicati dalle Società Partecipanti alla Fusione negli ultimi 12 mesi;
- proiezioni economico-finanziarie 2019 – 2023 relative alle Società Partecipanti alla Fusione fornite dal *management* di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione;
- ricerche degli analisti finanziari relative a IMA;
- ricerche degli analisti finanziari relative a GIMA;
- dati e informazioni raccolti attraverso Borsa Italiana, FactSet, Bloomberg e Mergermarket relativi alle Società Partecipanti alla Fusione e a selezionate società quotate; e
- altre informazioni pubblicamente disponibili ritenute rilevanti ai fini delle analisi.

Ulteriori approfondimenti sono stati svolti con il *management* delle Società Partecipanti alla Fusione, con lo scopo di ottenere chiarimenti in relazione all'attività operativa della Società, alle principali assunzioni ed alle proiezioni economiche finanziarie.

*

(c) **Obiettivo della valutazione**

L'obiettivo della valutazione è stato la determinazione dei valori relativi dei capitali economici delle Società Partecipanti alla Fusione tramite valutazioni basate sui fondamentali e su metodi di mercato con la finalità di determinare il rapporto di

cambio, cioè della proporzione fra il numero delle azioni dell'Incorporanda ed il numero delle azioni che l'Incorporante assegna ai soci dell'Incorporanda.

*

(d) **Metodologie**

Nell'ambito dell'Operazione, si è proceduto all'individuazione delle metodologie di valutazione del capitale economico delle Società Partecipanti alla Fusione, tenuto conto delle caratteristiche del settore e delle attività proprie delle stesse, nonché degli obiettivi della valutazione.

Ai fini della determinazione del rapporto di cambio, si rende necessario procedere alla valutazione economica del patrimonio economico dell'Incorporanda e del patrimonio economico dell'Incorporante. In linea generale, il principio base delle valutazioni per la determinazione del rapporto di cambio consiste nell'omogeneità dei criteri di analisi e di stima relativi alle Società Partecipanti alla Fusione.

In altri termini, assume rilevanza fondamentale il fatto che i patrimoni economici dell'Incorporante e dell'Incorporanda siano valutati in modo "omogeneo" per consentire la loro "comparabilità" e quindi la corretta determinazione del Rapporto di Cambio.

L'obiettivo finale delle valutazioni è, infatti, quello di addivenire a valori omogenei e confrontabili. A tal fine, le analisi valutative sono state effettuate con l'ottica di esprimere una stima comparativa dei valori delle Società Partecipanti alla Fusione, dando preminenza alla comparabilità dei criteri adottati rispetto alla determinazione del valore assoluto delle società singolarmente considerate, pertanto vanno unicamente intese in termini relativi e con riferimento limitato alla Fusione.

Per giungere alla fissazione, da un lato, del valore economico delle azioni IMA, e, dall'altro, di quello delle azioni GIMA, e, dunque, all'individuazione del Rapporto di Cambio tra le azioni IMA e le azioni GIMA, il consiglio di amministrazione di GIMA ha fatto riferimento a principi valutativi di generale accettazione e prassi per operazioni di simile natura, con particolare riguardo a quelli più largamente diffusi in ambito nazionale e internazionale per società operanti in settori industriali, con riferimento a stime effettuate nel contesto di operazioni che prevedono la definizione di rapporti di cambio.

Nel caso di specie, tenendo conto delle caratteristiche delle Società Partecipanti alla Fusione, della tipologia di operatività e del mercato di riferimento, delle finalità delle

valutazioni nonché della prassi valutativa in linea con gli *standard* internazionali di mercato in contesti simili, sono state utilizzate le seguenti metodologie valutative:

- a) il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa operativi (cd. "*Discounted Cash Flow*" o "DCF");
- b) il metodo delle quotazioni di Borsa;
- c) il metodo dei *Target Price* degli analisti finanziari.

L'indisponibilità di un campione di società quotate sufficientemente comparabili alle Società Partecipanti alla Fusione e di transazioni precedenti con caratteristiche simili alla Fusione ha reso non applicabili le metodologie relative ai multipli di Borsa di società quotate comparabili e ai multipli impliciti in transazioni comparabili precedenti.

Di seguito si riporta una breve illustrazione, dal punto di vista teorico, dei metodi adottati nella valutazione del capitale economico delle Società Partecipanti alla Fusione al fine di determinare il Rapporto di Cambio.

Descrizione del metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa operativi (DCF)

Tale metodologia di valutazione è stata adottata al fine di cogliere le specificità di entrambe le Società Partecipanti alla Fusione in termini di profittabilità, crescita prospettica, livello di rischio e struttura patrimoniale. In base a questo criterio, il valore del capitale economico di una società è stimato come la somma (i) del valore attuale dei flussi di cassa operativi "*unlevered*" attesi nel periodo di previsione esplicita, e (ii) di un valore terminale attualizzato, tenuto conto del tasso di crescita perpetua stimato (cd. "*Perpetual Growth Rate*" o "PGR"), al netto di (iii) debito finanziario netto, interessi di terzi e (con segno opposto) le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.

L'attualizzazione dei flussi di cassa attesi e del valore terminale è calcolata sulla base di un tasso pari alla media ponderata del costo del capitale proprio e del debito finanziario (cd. "*Weighted Average Cost of Capital*" o "WACC"). In particolare, il costo del capitale di debito rappresenta il tasso di finanziamento a lungo termine applicabile a società o attività economiche di simile rischiosità, al netto dell'effetto fiscale. Il costo del capitale di rischio riflette invece il rendimento atteso dall'investitore, tenuto conto del rischio relativo dell'investimento, calcolato sulla base della teoria del cd. *Capital Asset Pricing Model*.

Descrizione del metodo delle quotazioni di Borsa

L'analisi delle quotazioni di Borsa permette di identificare il valore economico di una società con il valore attribuitole dal mercato borsistico nel quale le azioni della società sono negoziate.

La metodologia consiste nel valutare le azioni della società sulla base del prezzo di mercato ad una certa data e della media del prezzo delle azioni ponderata per i volumi scambiati, registrata sul mercato azionario dove le azioni sono negoziate, nel corso di un determinato intervallo di tempo.

In particolare, la scelta dell'intervallo di tempo sul quale calcolare la media dei prezzi deve raggiungere un equilibrio tra la mitigazione di eventuali volatilità di breve periodo e la necessità di riflettere le più recenti condizioni di mercato e la situazione della società da valutare.

Descrizione del metodo dei Target Price degli analisti finanziari

La metodologia consiste nell'analisi dei prezzi obiettivo (cd. *Target Price*) espressi dagli analisti di ricerca che coprono i titoli oggetto di valutazione. I risultati derivanti dall'applicazione di tale metodologia dipendono dagli approcci valutativi utilizzati dagli analisti finanziari e sono basati su esplicite ipotesi degli stessi in merito alle società comparabili selezionate, ai flussi di cassa futuri attesi delle società oggetto di valutazione nonché alla struttura del capitale attuale e prospettica delle stesse. Tuttavia essi rappresentano un'utile indicazione ai fini della determinazione del valore di società i cui titoli siano quotati in Borsa, completando il quadro dei riferimenti valutativi.

*

(e) **Sintesi sulla Metodologie adottate**

Come premessa, secondo la migliore prassi di mercato in relazione ad operazioni simili, le valutazioni sono state innanzitutto effettuate in ipotesi di continuità gestionale delle Società Partecipanti alla Fusione. In secondo luogo, le valutazioni sono state effettuate considerando le Società Partecipanti alla Fusione come entità disgiunte ossia in ottica cd. "*stand alone*", quindi prescindendo da ogni considerazione concernente sinergie strategiche, operative e finanziarie rivenienti dalla Fusione. Da ultimo, le analisi valutative sono riferite alle informazioni e alle condizioni di mercato conosciute e valutabili alla data di effettuazione delle stesse.

Applicazione della metodologia del DCF

Con riferimento alla metodologia del DCF, il consiglio di amministrazione di GIMA ha eseguito un'analisi finalizzata a calcolare il valore attuale dei flussi di cassa operativi contenuti nelle proiezioni economico-finanziarie fornite dai management delle Società Partecipanti alla Fusione.

Nello specifico:

- GIMA è stata valutata tramite l'attualizzazione dei flussi di cassa operativi prospettici della stessa (DCF);
- IMA è stata valutata in ottica "*Sum of the Parts*" in cui al valore attuale dei flussi operativi prospettici della stessa, esclusi quelli di GIMA, è stato sommato il valore risultante dall'applicazione della metodologia del DCF a GIMA, come indicato al punto precedente.

Tale approccio ha consentito di tenere conto dei differenti profili di crescita e rischiosità dei business delle Società Partecipanti alla Fusione, per i quali si è ritenuto opportuno applicare tassi di crescita perpetua (PGR) e tassi di attualizzazione (WACC) diversi.

L'applicazione di tale metodologia ha condotto alla stima di un intervallo di rapporti di cambio compreso tra 10,1 e 13,0 azioni IMA ogni 100 azioni GIMA.

Metodologia DCF	Minimo	Medio	Massimo
Rapporto di cambio (azioni IMA x100 azioni GIMA)	10,1x	11,6x	13,0x

Applicazione della metodologia delle quotazioni di Borsa

Con riferimento al metodo delle quotazioni di Borsa, sono stati analizzati i prezzi ufficiali delle Società Partecipanti alla Fusione al 7 giugno 2019 e i prezzi ufficiali medi ponderati per i volumi scambiati lungo orizzonti temporali di un mese, tre mesi e sei mesi precedenti il 7 giugno 2019 (incluso).

La data del 7 giugno 2019 rappresenta l'ultimo giorno di negoziazione dei titoli antecedente alla riunione del Comitato Indipendenti con la quale è stato espresso il parere vincolante favorevole alla Fusione. Si segnala che dalla data del 7 giugno 2019 al 11 giugno 2019 – data di approvazione della Fusione da parte dei Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione – non sono intervenute variazioni significative nei prezzi dei titoli delle Società Partecipanti alla Fusione.

L'applicazione di tale metodologia ha condotto alla stima di un intervallo di rapporti di cambio compreso tra 10,5 e 11,2 azioni IMA ogni 100 azioni GIMA.

Metodologia delle quotazioni di Borsa	Minimo	Medio	Massimo
Rapporto di cambio (azioni IMA x100 azioni GIMA)	10,5x	10,8x	11,2x

Applicazione della metodologia dei Target Price degli analisti finanziari


Con riferimento al metodo dei Target Price espressi dagli analisti finanziari, sono state considerate esclusivamente le ricerche emesse dagli analisti finanziari che coprono entrambe le Società Partecipanti alla Fusione pubblicate dopo il 15 maggio 2019, ovvero successivamente alla pubblicazione dei risultati al 31 marzo 2019 delle Società Partecipanti alla Fusione.

L'intervallo di valutazione per le Società Partecipanti alla Fusione è stato ottenuto prendendo in considerazione i valori minimi e massimi dei Target Price indicati nelle ricerche considerate. Tale intervallo ha condotto alla stima di un intervallo di rapporti di cambio compreso tra 9,1 e 13,7 azioni IMA ogni 100 azioni GIMA.

Metodologia dei Target Price	Minimo	Medio	Massimo
Rapporto di cambio (azioni IMA x100 azioni GIMA)	9,1x	11,4x	13,7x

Riepilogo dei rapporti di cambio risultanti dalle metodologie di valutazione applicate

I rapporti di cambio risultanti dall'applicazione delle diverse metodologie applicate sono riepilogati nella seguente tabella:



Metodologia	Rapporti di cambio (azioni IMA x100 azioni GIMA)		
	Minimo	Medio	Massimo
DCF	10,1x	11,6x	13,0x
Quotazioni di Borsa	10,5x	10,8x	11,2x
Target Price	9,1x	11,4x	13,7x

I punti medi degli intervalli dei rapporti di cambio individuati sono ricompresi in un intervallo di valori tra un minimo di 10,8 azioni IMA ogni 100 azioni GIMA, rappresentato dal punto medio dell'intervallo dei rapporti di cambio ottenuti applicando la metodologia delle quotazioni di Borsa, e un massimo di 11,6 azioni IMA ogni 100 azioni GIMA, rappresentato dal punto medio dell'intervallo dei rapporti di cambio ottenuti applicando la metodologia del DCF.

*

(f) **Limiti dell'analisi e difficoltà di valutazione**

Le valutazioni alle quali il consiglio di amministrazione di GIMA, con il supporto di Equita SIM S.p.A. ("**Equita**"), è pervenuto per la determinazione del Rapporto di Cambio devono essere considerate alla luce di talune difficoltà e limiti che, nel caso in esame, possono così sintetizzarsi:

- l'applicazione del metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa operativi (DCF) è stata effettuata utilizzando dati economico-finanziari previsionali elaborati dai *management* delle Società Partecipanti alla Fusione, che presentano per loro natura profili di incertezza e indeterminazione;
- l'utilizzo del metodo delle quotazioni di Borsa presenta difficoltà e limitazioni applicative dovute alla sottostante assunzione che il mercato sia sufficientemente efficiente e liquido. Inoltre, l'andamento delle quotazioni di mercato è stato caratterizzato da fenomeni di elevata volatilità, in particolare per quanto riguarda il titolo GIMA;

- le metodologie applicate non includono il metodo dei multipli di mercato in quanto le Società Partecipanti alla Fusione non risultano essere sufficientemente comparabili ad altre società quotate – riconducibili al più ampio settore del *packaging machinery* – per tipologia di attività e differenti profili economico-finanziari;
- le metodologie applicate non includono metodologie basate sull'analisi dei multipli ovvero dei premi / sconti impliciti riconosciuti nell'ambito di transazioni precedenti con caratteristiche affini alla Fusione. Infatti, le transazioni precedenti individuate non sono risultate sufficientemente comparabili in termini di (i) tipologia di attività delle società coinvolte (società operative vs. *holding* finanziarie), e (ii) struttura e finalità dell'operazione.

*

(g) **Gli *advisor* finanziari**

Ai fini della individuazione dei termini economici della Fusione, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione si sono avvalsi dei seguenti *advisor* finanziari di comprovata professionalità, segnatamente:

- Bank of America Merrill Lynch International DAC, Succursale di Milano, per quanto riguarda IMA; e
- Equita, per quanto riguarda GIMA.

In particolare, Equita è stato nominato quale *advisor* finanziario per l'assistenza e la consulenza professionale al Consiglio di Amministrazione di GIMA, tra l'altro, nell'analisi e nella definizione dei termini finanziari nonché nella determinazione del Rapporto di Cambio.

Si rappresenta inoltre che in data 10 giugno 2019 il Comitato Indipendenti, all'uopo istituito ai sensi della propria Procedura OPC, ha espresso motivato parere favorevole circa la sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni della Fusione. Tale parere favorevole è stato espresso dal Comitato Indipendenti di GIMA avvalendosi del Prof. Avv. Francesco Denozza e di Houlihan Lokey, rispettivamente, *advisor* legale e *advisor* finanziario di comprovata professionalità. Per quanto attiene all'*advisor* finanziario Houlihan Lokey, il mandato conferito prevedeva le seguenti attività:



- supporto economico-finanziario nell'analisi della Fusione alla luce delle determinazioni da assumere da parte del Comitato Indipendenti nell'ambito della Procedura OPC; e
- la predisposizione di una *fairness opinion* a beneficio del Comitato Indipendenti sulla congruità, da un punto di vista finanziario, per gli azionisti di GIMA, del Rapporto di Cambio.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Indipendenti della Società hanno nominato i rispettivi *advisor* in virtù dei loro requisiti di comprovata capacità, professionalità ed esperienza in questo genere di operazioni, idonei allo svolgimento dell'incarico e a supportare l'Incorporanda nelle determinazioni relative alla valutazione della congruità del Rapporto di Cambio e della convenienza e correttezza della Fusione.

Inoltre, gli *advisor* indipendenti hanno rappresentato i propri rapporti con GIMA, IMA e le società del gruppo facente capo a IMA hanno ritenuto di poter prestare l'attività richiesta nel contesto della Fusione con autonomia e indipendenza. All'atto dell'assunzione dell'incarico, Equita, Houlihan Lokey e il Prof. Avv. Francesco Denozza si sono impegnati ad applicare presidi organizzativi idonei a garantire la riservatezza delle informazioni e a identificare, monitorare e gestire potenziali conflitti di interesse.

*

2.5 Gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione

La Fusione produrrà gli effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese di Bologna prescritte dall'art. 2504-*bis* cod. civ., ovvero dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione.

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni effettuate dall'Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Incorporante a partire dal 1 gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della Fusione.

*

2.6 Incidenza dell'Operazione sui compensi dei componenti degli organi di amministrazione

Per effetto della Fusione, le azioni di GIMA cesseranno di essere negoziate sul MTA.

La Fusione non comporterà alcuna variazione dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione di GIMA.

*

2.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti di GIMA coinvolti nella Fusione

Fatto salvo quanto previsto nel precedente paragrafo 1.1, nella Fusione non sono coinvolti, quali parti correlate, componenti del consiglio di amministrazione, membri del collegio sindacale, direttori generali e/o dirigenti di GIMA.

*


2.8 Descrizione della procedura di approvazione del Progetto di Fusione

La Fusione è stata approvata dai consigli di amministrazione di IMA e GIMA in data 11 giugno 2019, previo parere vincolante favorevole – espresso in data 10 giugno 2019 – del Comitato Indipendenti in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni della Fusione.

L'Operazione è stata presentata al Comitato Indipendenti nella riunione di quest'ultimo tenutasi in data 30 aprile 2019, alla presenza anche dell'amministratore indipendente dott.ssa Paola Alessandra Paris e dei sindaci della Società. A partire da tale data, il Comitato Indipendenti è stato coinvolto nella fase iniziale e nella fase istruttoria relativa all'Operazione attraverso la trasmissione di un flusso informativo costante e tempestivo circa i termini e le condizioni dell'Operazione, venendo costantemente aggiornato in merito all'evoluzione della procedura.

Successivamente, la Società ha nominato Equita, quale *advisor* finanziario e il Comitato Indipendenti ha nominato Houlihan Lokey e il Prof. Avv. Francesco Denozza quali *advisor* finanziario e legale indipendenti.

Il Comitato Indipendenti, oltre ad avere partecipato, collegialmente o tramite uno o più di suoi membri, alle riunioni periodiche del gruppo di lavoro costituito tra le Società Partecipanti alla Fusione e i rispettivi *advisor*, si è riunito in numerose occasioni nel periodo compreso tra il 30 aprile 2019 – data in cui l'Operazione è stata presentata al Comitato Indipendenti – e il 10 giugno 2019, data del rilascio del parere favorevole di quest'ultimo in merito all'interesse della società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni. Alle riunioni del Comitato Indipendenti hanno

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. To its left, there is a faint circular stamp or seal, partially overlapping the signature. The signature appears to be a stylized name, possibly 'F. Denozza'.

partecipato anche l'*advisor* legale indipendente e l'*advisor* finanziario indipendente della Società.

In particolare, in data 10 giugno 2019, Houlihan Lokey ha consegnato al Comitato Indipendenti la sua *fairness opinion* circa la congruità, dal punto di vista finanziario, del Rapporto di Cambio. La *fairness opinion* rilasciata da Houlihan Lokey è integralmente allegata al Parere del Comitato Indipendenti (accluso al presente Documento Informativo *sub* Allegato 2).

Il Prof. Avv. Francesco Denozza ha assistito, per gli aspetti di sua competenza, il Comitato Indipendenti nell'arco di tutta l'attività svolta per il rilascio del parere favorevole di quest'ultimo.

Nella riunione del 10 giugno 2019, il Comitato Indipendenti ha espresso, all'unanimità dei componenti, tutti presenti Luca Maurizio Duranti, Francesco Mezzadri Majani e Alessandra Stabilini il proprio parere vincolante favorevole in merito all'interesse di GIMA al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni e, in pari data, ha trasmesso al Consiglio di Amministrazione di GIMA il proprio parere.

Il consiglio di amministrazione di GIMA si è poi riunito, in merito all'Operazione, in data 11 giugno 2019, alla presenza dell'*advisor* finanziario della Società. In data 11 giugno 2019, il consiglio di amministrazione di GIMA, visto il favorevole Parere del Comitato Indipendenti, ha approvato il Progetto di Fusione e il Rapporto di Cambio, assieme all'ulteriore documentazione a supporto della Fusione. Oltre a ciò, il consiglio di amministrazione ha autorizzato la procedura di nomina dell'esperto indipendente per il rilascio del parere di congruità sul Rapporto di Cambio, ha disposto la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci, ha approvato un comunicato stampa (*price sensitive*) congiunto delle Società Partecipanti alla Fusione, ha ratificato l'operato degli amministratori coinvolti nell'Operazione e ha conferito a quest'ultimi i poteri necessari per dare esecuzione alla stessa. In particolare, alla richiamata adunanza del consiglio di amministrazione di GIMA hanno espresso unanimemente voto favorevole tutti i consiglieri: Sergio Marzo (Presidente e Amministratore non esecutivo), Fiorenzo Draghetti (Amministratore Delegato), Stefano Cavallari (Consigliere Delegato), Luca Maurizio Duranti (indipendente), Francesco Mezzadri Majani (indipendente), Paola Alessandra Paris (indipendente) e Alessandra Stabilini (indipendente).

In pari data, il consiglio di amministrazione di IMA ha approvato il Progetto di Fusione e il Rapporto di Cambio, assieme alla relazione illustrativa sulla Fusione. Oltre a ciò, il consiglio

di amministrazione ha autorizzato la procedura di nomina dell'esperto indipendente per il rilascio del parere di congruità sul rapporto di cambio, ha disposto la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci, ha approvato un comunicato stampa (*price sensitive*) congiunto delle Società Partecipanti alla Fusione, ha ratificato l'operato degli amministratori coinvolti nell'Operazione e ha conferito a quest'ultimi i poteri necessari per dare esecuzione alla stessa. In particolare, alla richiamata adunanza del consiglio di amministrazione di IMA hanno espresso unanimemente voto favorevole tutti i consiglieri: Vacchi Alberto (Presidente e Amministratore Delegato esecutivo), Bonfiglioli Sonia (Consigliere indipendente), Conti Cesare (Consigliere indipendente), Cataudella Stefano (Consigliere non esecutivo), Frugoni Paolo (Consigliere indipendente), Malagoli Andrea (Consigliere esecutivo), Pecchioli Giovanni (Consigliere esecutivo), Poggi Luca (Consigliere non esecutivo), Rolli Rita (Consigliere indipendente) e Schiavina Alessandra (Consigliere non esecutivo).

*

2.9 Se la rilevanza dell'Operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

Non applicabile.



Allegato 1 Statuto della Società risultante dalla Fusione

STATUTO SOCIALE DELLA I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.

Titolo I DENOMINAZIONE SEDE SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA

Art. 1

È costituita una Società per azioni denominata "I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.". La denominazione sociale può essere usata in forma breve con la sigla "IMA S.p.A.".

Art. 2

La società ha sede sociale in Ozzano dell'Emilia, provincia di Bologna. Essa ha facoltà, tramite deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione, di istituire e sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia, sia all'estero.

Art. 3

La società ha per oggetto:

- a) l'esercizio, anche per conto terzi o quale commissionaria, di attività industriale nel settore della meccanica, in particolare, in quello delle macchine automatiche loro parti ed accessori, delle costruzioni ed impianti elettromeccanici, delle parti di completamento ed incremento dei propri prodotti, nonché la compravendita e/o somministrazione di sottoprodotti e servizi, anche di varia natura, nell'interesse di terzi e delle società dalla medesima controllate e/o alla stessa collegate;
- b) lo svolgimento di attività di assistenza in campo commerciale; marketing ed organizzazione produttiva nonché vendita di know-how su processi produttivi e tecniche gestionali;
- c) la compravendita, l'amministrazione, la locazione e gestione di beni immobili.

La società, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività riservate per legge.

Art. 4

La durata della società è fissata al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Titolo II CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 22.496.617,52 (ventidue milioni quattrocento novantaseimila seicentodiciassette virgola cinquantadue) diviso in n. 43.262.726 (quarantatre milioni duecentosessantaduemila settecentoventisei) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge ed anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, nel rispetto delle condizioni e delle procedure ivi previste; l'Assemblea straordinaria può inoltre delegare agli amministratori la facoltà di aumentare - ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2443 codice civile - il capitale sociale a titolo oneroso o gratuito, con o senza il diritto di opzione, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo e quinto comma codice civile.

La società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2357 e seguenti Codice Civile.

L'Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2016 ha deliberato:

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla data di delibera, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 1.950.520, mediante emissione di massime n. 3.751.000= azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi investitori qualificati, con esclusione così del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, quarto comma seconda parte del codice civile e/o ai sensi dell'art. 2441 quinto comma del codice civile;

- di stabilire che l'esercizio della delega di cui sopra comprenderà anche la facoltà di stabilire, di volta in volta il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, fermo restando che non potrà comunque comportare l'emissione - con esclusione del diritto d'opzione ai sensi del citato art. 2441, quarto comma, seconda parte del codice civile - di un numero complessivo di azioni superiore a 3.751.000= o comunque superiore al 10% (dieci per cento) del capitale preesistente alla relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il tutto nel rispetto delle altre condizioni previste dalla Legge.

In parziale esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci del 27 aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione, nella sua riunione del 6 giugno 2016, ha deliberato di aumentare, in via scindibile, a pagamento il capitale sociale della Società per un importo massimo di nominali Euro 910.000,00 e dunque per massimo circa il 4,67% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di massime n. 1.750.000 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, cod. civ., da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati (come definiti ai sensi dell' articolo 34-ter, comma I, lettera b) del Regolamento Emittenti) in Italia ed investitori istituzionali all'estero (come individuati ai sensi della Regulation S della Rule 144A promulgate ai sensi del US Securities Act del 1933) e con l'esclusione di qualsiasi Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle/azioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., ove non interamente sottoscritto entro il termine del 30 (trenta) giugno: 2016 (duemilasedici) il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Art. 6

Le azioni della società potranno essere liberamente alienate con effetto verso la medesima, nel rispetto delle leggi vigenti. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale prevista per i titoli negoziati in mercati regolamentari.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

In deroga a tale principio, ogni azione ordinaria dà diritto a due voti a condizione che: (i) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto), per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, e (ii) che ciò sia attestato dall'iscrizione nell'elenco speciale istituito dalla Società ai sensi del presente articolo per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi e da una comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate e riferita alla data di decorso del periodo continuativo.


Ai sensi della normativa vigente, la Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'elenco speciale cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni di cui sono titolari.

Il soggetto che voglia ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di tutte o parte delle azioni di cui è titolare ne fa richiesta per iscritto alla Società allegando la comunicazione che attesta il possesso delle azioni, rilasciata dall'intermediario presso il quale tali azioni sono depositate. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta indica se il titolare delle azioni sia soggetto al controllo, diretto o indiretto, da parte di terzi e, in tal caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il soggetto controllante.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "Azioni di Nuova Emissione"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Preesistenti"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'elenco speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto delle Azioni Preesistenti.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per cessione si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito, ivi compresa la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute o da quelle su cui è stato costituito il pegno o l'usufrutto o l'altro vincolo



sull'azione, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito (i) per successione mortis causa, ovvero (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari. Gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo - come definite ai sensi della disciplina applicabile agli emittenti aventi titoli quotati - detenute in società o enti che a loro volta detengono azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso di trasferimenti (a) mortis causa, ovvero (b) in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari, aventi ad oggetto le predette partecipazioni di controllo.

Il soggetto cui spetta il diritto di voto maggiorato ha facoltà di rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle proprie azioni, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società. La rinuncia è irrevocabile, ma la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, per mezzo di una nuova iscrizione nell'elenco speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di almeno 24 (ventiquattro) mesi.

La Società procede alla cancellazione dall'elenco speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'avente diritto; (ii) comunicazione dell'avente diritto o dell'intermediario, comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. L'elenco speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, c.d. record date.

Art. 7

La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrants per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex artt. 2420 ter e 2443 del codice civile, all'assemblea straordinaria. Negli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni spetta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i loro rapporti sociali, è considerato quello risultante dal libro dei soci. Sarà quindi compito dei soci far trascrivere sull'apposito libro eventuali mutamenti del loro domicilio.

Le azioni sono indivisibili, tranne nel caso in cui si tratti di azioni multiple, nel qual caso il titolare ne può domandare la suddivisione.

Art. 9

Il diritto di recesso è esercitabile nei limiti e secondo le disposizioni dettate dalle norme di legge.

Titolo III ASSEMBLEE

Art. 10

Le Assemblee sono convocate dagli amministratori mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalle norme regolamentari in materia. L'assemblea ha luogo nel comune dove ha sede sociale la società od altrove purché nel territorio italiano o in Stato Comunitario o Svizzera.

Nell'avviso di convocazione viene indicato il giorno per l'unica convocazione; l'assemblea ordinaria e straordinaria può, in alternativa, essere convocata mediante convocazione plurima; in tale ipotesi, nell'avviso di convocazione sarà indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno della riunione assembleare possono essere presentate dai soci nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa e la regolarità delle deleghe.

Art. 11

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, mediante delega che potrà essere notificata tramite posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

La Società non si avvale della facoltà prevista dalla legge di designare iò rappresentante a cui i soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

L'assemblea può essere tenuta con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

1. sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
2. il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o dei preposti presenti nei luoghi audio/video collegati, deve poter garantire la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare i risultati della votazione;
3. il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
4. gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12

La costituzione delle Assemblee e la validità delle loro deliberazioni, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, sono regolate dalla legge. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto, rispettivamente, ai successivi articoli 15 e 23.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale possesso di determinate aliquote di capitale.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona presente all'Assemblea scelta a maggioranza semplice da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

L'assemblea nomina un Segretario, che potrà essere anche soggetto a cui spetta il diritto di voto e, ove occorrono, due Scrutatori. Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, tenuto presente il numero dei voti a ciascuno spettante. Eventuali diverse forme di votazione potranno essere decise dall'Assemblea su proposta del Presidente della stessa.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo IV AMMINISTRAZIONE

Art. 15

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 15 membri, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi ai sensi dell'art. 147 ter comma 1-ter del D.Lgs. 58/98.

L'Assemblea che procede alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata del mandato, non superiore a tre esercizi, avente scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia e sono rieleggibili.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti; ciascuna lista dovrà comprendere un numero di candidati pari al numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione indicati al primo capoverso del presente articolo, elencati in numero progressivo. Le



liste debbono espressamente indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale ovvero la diversa soglia di partecipazione stabilita secondo le disposizioni di legge e regolamentari (ed in particolare, le disposizioni regolamentari approvate dalla Consob). Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere nota nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori la soglia di partecipazione che legittima la presentazione delle liste di candidati.

Ciascun socio potrà presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista. Le liste, corredate dei curricula professionali di ciascuno dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Al fine di comprovare la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia.

Fermo restando il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra generi, in ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (gli "Amministratori Indipendenti").

La lista per la quale non sono osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Al termine della votazione risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché superiori alla meta della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, da calcolarsi al momento della votazione, con i seguenti criteri:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

In caso di parità di voti tra due o più liste, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, per due, per tre e così via a seconda del numero degli amministratori da nominare. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai potenziali candidati indicati in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai potenziali candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano selezionati i potenziali candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Con riferimento ai potenziali candidati che abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta selezionato il potenziale candidato della lista che abbia espresso il minor numero di candidature; in caso di più liste che abbiano già espresso lo stesso numero di candidature, e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il potenziale candidato più anziano di età.

Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti Amministratori Indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa:

(i) in presenza di una Lista di Maggioranza i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori indipendenti mancanti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza saranno sostituiti dagli Amministratori indipendenti non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo;

(ii) in assenza di una Lista di Maggioranza, i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi nelle liste da cui non è stato tratto un Amministratore indipendente saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti delle

medesime liste secondo l'ordine progressivo.

Inoltre, qualora ad esito delle modalità sopra indicate la composizione del consiglio di amministrazione non consenta il rispetto delle prescrizioni in materia di equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dell'unica lista presentata o, nel caso di presentazione di più liste, della Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente ad altro genere; così via via fino a quando non saranno eletti un numero di candidati pari alla misura minima richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi.

Qualora il procedimento sopra descritto non assicuri, in tutto o in parte, il rispetto dell'equilibrio tra generi, l'assemblea integra la composizione del consiglio di amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione, ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più consiglieri la loro sostituzione è liberamente effettuata ai sensi di legge, a condizione che siano rispettate le disposizioni di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi. Qualora l'Amministratore cessato dalla carica sia l'Amministratore eletto dalla Lista di Minoranza, l'Amministratore nominato in sostituzione dovrà provenire, ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, da tale Lista di Minoranza.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, ovvero la maggioranza degli Amministratori di nomina assembleare, decade l'intero Consiglio e si dovrà convocare al più presto l'Assemblea per le nuove nomine.

L'Assemblea fissa il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Comitato Esecutivo. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dell'importo complessivo che l'Assemblea può determinare per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 16

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti ove non siano già stati nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio inoltre può nominare fra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati e/o un Comitato Esecutivo, fissandone i limiti dei poteri e, in caso di Comitato Esecutivo, il numero dei componenti e le norme che ne regolano il funzionamento. Il Consiglio potrà inoltre nominare i comitati previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati, fissandone i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo, ne faranno parte di diritto il Presidente e, ove nominati, i Consiglieri Delegati.

Le riunioni del Comitato Esecutivo potranno tenersi anche mediante "video-conferenza" o "teleconferenza" a norma dell'art.19.


E' altresì compatibile la carica di Presidente con quella di Consigliere Delegato.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, in Italia o negli Stati Comunitari, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci od ogni qualvolta gliene facciano richiesta almeno due Amministratori o un Sindaco; in tale ultimo caso la convocazione dovrà avere luogo entro dieci giorni dalla richiesta.

Gli Amministratori cui sono stati delegati poteri riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche mediante comunicazione scritta, con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse, per canto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento. La convocazione avrà luogo mediante comunicazione scritta da inviare - anche via fax, telegramma o posta elettronica - almeno quattro giorni prima della riunione e dovrà contenere l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato, almeno due giorni prima



Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi in carica ovvero siano presenti la maggioranza degli amministratori e sindaci effettivi in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione ed abbiano espresso per iscritto il loro consenso alla trattazione degli stessi.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea degli Azionisti. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative alla istituzione e soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione e di scissione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, anche quale richiamato dall'articolo 2506 ter del codice civile, nonché le delibere aventi ad oggetto l'emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente articolo 7.

L'attribuzione all'organo amministrativo di competenze che per legge spettano all'Assemblea, di cui al presente articolo 18, non fa venir meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per "video-conferenza" o "tele-conferenza", senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano necessariamente il Presidente, o in sua assenza da chi ne fa le veci, e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 20

Delle deliberazioni del Consiglio si farà constare da apposito libro verbali da redigersi dal Segretario, scelto dal Consiglio di volta in volta, anche fra persone estranee al Consiglio stesso. I verbali saranno sottoscritti dal Presidente, o in sua assenza da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione, il Consigliere o i Consiglieri Delegati ed il Comitato Esecutivo potranno, nell'ambito dei poteri loro spettanti e scegliendo anche al di fuori dei loro membri, nominare o far nominare direttori anche generali, conferire o dare facoltà di conferire mandati, nonché nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti stabilendo eventuali compensi.

Titolo V

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 22

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi sia in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, istanze e ricorsi giudiziari, arbitrari ed amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale sia di fronte ai terzi, sia in giudizio ai Consiglieri Delegati.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE- CONTROLLO CONTABILE - DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Art. 23

1. Il Collegio Sindacale è composto, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi ai sensi dell'art. 148 comma I-bis de) D.Lgs. 58/98, da tre sindaci effettivi e tre supplenti, rieleggibili. Attribuzioni doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.

2. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'art. I, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché il settore meccanico.

4. La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le previsioni di legge e regolamentari vigenti, al fine di garantire l'equilibrio fra generi ai sensi dell'art. 148 comma 1-bis del D.Lgs. 58/98 e di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

5. Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo; entrambe le sezioni delle liste devono includere ai primi due posti candidati di genere diverso. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) ovvero la diversa soglia di partecipazione prevista dall'articolo 15, terzo comma, del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere noto nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci la soglia di partecipazione che legittima la presentazione di liste di candidati. Al momento della presentazione della lista, dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, oltre alla restante documentazione richiesta secondo le disposizioni di legge e regolamento. Al fine di comprovare la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Ogni Azionista può concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui sopra, sono depositate una descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle statuizioni che precedono sono considerate come non presentate.

6. Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto può votare una sola lista.


7. Risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti i primi due candidati delle rispettive sezioni della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") ed il primo candidato delle rispettive sezioni della lista che risulterà seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza").

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci, ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, i candidati più anziani per età sino a concorrenza dei posti da assegnare. La Presidenza spetta al candidato della Lista di Minoranza; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il periodo precedente.

Qualora venga proposta un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati ai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, si applicheranno le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

8. Ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, in caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra, fino alla prossima Assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi,

A handwritten signature in black ink is visible on the right side of the page. Above the signature, there is a faint circular stamp or seal, possibly containing text or a logo, which is partially obscured by the signature and the page's edge.

nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla prossima Assemblea, dal membro supplente tratto dalla Lista di Minoranza.

Ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, in caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla prossima Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

9. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, la nomina sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. In particolare:

- nel caso occorra procedere alla sostituzione del (i) Sindaco effettivo e/o del Presidente ovvero (ii) del Sindaco supplente tratti dalla Lista di Minoranza, sono proposti per la carica, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo per il caso sub (i) e a Sindaco supplente per il caso sub (ii) - non eletti - elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima Lista di Minoranza e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;

- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza, si applicano, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, le disposizioni del codice civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste e l'Assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, si applicano, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, le disposizioni del codice civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell'Assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma cinque, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 24

La revisione legale è esercitata da un soggetto iscritto nell'apposito registro dei revisori contabili.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il parere dovrà essere reso dal Collegio Sindacale entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza almeno triennale in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Al fine di ottenere il parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione invia al Presidente del Collegio Sindacale, almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui è stato convocato il Consiglio di Amministrazione per la nomina, il curriculum del candidato. Il parere del Collegio Sindacale non è vincolante; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la propria decisione qualora si discosti dalle indicazioni del Collegio Sindacale.

Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Titolo VII BILANCIO ED UTILI

Art. 26

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Art. 27

Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti come segue:

a) 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che questo abbia raggiunto un ammontare pari alla quinta parte del capitale sociale;

b) residuo secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 28

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato entro quei termini che saranno stabiliti dall'Assemblea e gli importi che non siano stati riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, verificate le condizioni di legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

**Titolo VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

Art. 29

In caso di scioglimento della società si procederà a termini di legge.
L'Assemblea straordinaria che nomina il o i Liquidatori ne determinerà i poteri ed i compensi.

**Titolo IX
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 30

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

A circular stamp, likely a company seal, with a signature written over it in black ink.A handwritten signature in black ink, located below the stamp.

**Allegato 2 Parere del Comitato Indipendenti in merito al progetto di fusione e
fairness opinion di Houlihan Lokey**

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Fusione per incorporazione di GIMA TT S.p.A. in I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.**Parere del Comitato per le operazioni con parti correlate ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Consob n. 17221 / 2010 e dell'art. 7 della Procedura per le operazioni con parti correlate di GIMA TT S.p.A.**

Il presente parere è rilasciato dal Comitato per le operazioni con parti correlate di GIMA TT S.p.A. ("GIMA TT" o la "Società" o l'"Incorporanda"), ai sensi dell'art. 7 della Procedura per le operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di GIMA TT (la "Procedura OPC"), sulla base del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modificazioni (il "Regolamento OPC"), con riferimento all'operazione di fusione per incorporazione (la "Fusione" o l'"Operazione") di GIMA TT in IMA Industria Macchine Automatiche S.p.A. ("IMA" o l'"Incorporante") (GIMA TT e IMA, congiuntamente, anche le "Società Partecipanti alla Fusione").

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento OPC e dell'art. 2 della Procedura OPC, IMA e SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. ("SO.FI.M.A."), sono parti correlate della Società. La correlazione deriva dalla circostanza che GIMA TT è sottoposta direttamente al controllo di IMA, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 TUF e, indirettamente, per il tramite della medesima IMA, di SO.FI.M.A..

IMA esercita anche attività di direzione e coordinamento di GIMA TT ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile.

Il Comitato è stato perciò chiamato ad esprimere il proprio parere sull'interesse di GIMA TT al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dell'Operazione.

L'Operazione è stata presentata al Comitato nella riunione di quest'ultimo tenutasi in data 30 aprile 2019, alla presenza anche dell'altro amministratore indipendente dott.ssa Paola Alessandra Paris e dei sindaci della Società. A partire da tale data, questo Comitato è stato coinvolto nell'Operazione attraverso l'invio di un flusso informativo costante e tempestivo.

1. Descrizione dell'operazione.

L'Operazione prevede la fusione per incorporazione di GIMA TT in IMA. Sarà attuata ai sensi degli artt. 2501 e ss. cod. civ. e verrà deliberata sulla base dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018 delle Società Partecipanti alla Fusione, approvati dalle rispettive Assemblee ordinarie in data 30 aprile 2019 e utilizzati quali situazioni patrimoniali di Fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater* cod. civ..

In conseguenza della Fusione, tutte le azioni ordinarie dell'Incorporanda verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie dell'Incorporante, fatta eccezione per le azioni ordinarie di GIMA TT di proprietà di IMA alla data di perfezionamento della Fusione, le quali verranno annullate ma non

GIMA TT S.p.A.
Via Tolara di Sotto 121/A - 40064 Ozzano dell'Emilia
(Bologna) - Italy
Tel. +39 051 6525111 - Fax +39 051 6525140
Info@gimatt.it - www.gimatt.it

Cap. Soc. € 440.000,00 I.V.
C.F. / Reg. Imp. Bologna / P.I. 03249061205 / VAT no. IT03249061205
REA no. BO-503875

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di IMA S.p.A. (Company under IMA S.p.A. management and coordination)
Via Emilia 42B-442 • 40064 Ozzano dell'Emilia (Bologna) • Italy • Reg. Imprese Bo e C.F. 00307140376

concambiate. Pertanto, la Fusione determinerà, alla data di perfezionamento della stessa, l'estinzione di GIMA TT. Inoltre, nel contesto della Fusione, GIMA TT procederà ad annullare senza concambio tutte le azioni proprie eventualmente detenute alla data di perfezionamento della Fusione.

Al servizio della Fusione, IMA procederà all'aumento del proprio capitale sociale mediante emissione nuove azioni ordinarie, in applicazione del rapporto di cambio che sarà determinato dai Consigli di Amministrazione delle Società (il "Rapporto di Cambio").

Subordinatamente al rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi, le azioni dell'Incorporante assegnate per servire il concambio saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie della medesima già in circolazione, nonché soggette alla gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi di legge.

La Fusione produrrà effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese di Bologna, prescritte dall'art. 2504-*bis* cod. civ. o dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione.

Diritto di recesso

Come rappresentato nel progetto di fusione che sarà sottoposto all'approvazione dei Consigli di Amministrazione delle Società subordinatamente al rilascio del presente parere (il "Progetto di Fusione"), la deliberazione di Fusione e le relative modifiche statutarie non daranno diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'adozione della medesima deliberazione atteso che: (i) ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del Codice Civile, le azioni della Incorporante continueranno a essere quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; e (ii) ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a) del Codice Civile ad esito della Fusione non si verificherà alcuna "modifica della clausola dell'oggetto sociale" che integri "un cambiamento significativo dell'attività" dell'Incorporanda.

Maggiorazione del diritto di voto

In considerazione della facoltà prevista dall'articolo 6 dello statuto sociale dell'Incorporante in caso di fusione in presenza di azioni dotate di voto maggiorato, si prevede che:

- (a) le azioni di nuova emissione dell'Incorporante che saranno assegnate in concambio agli azionisti di GIMA TT in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto acquisiranno automaticamente la maggiorazione del diritto di voto in IMA alla data di efficacia della Fusione, e quindi senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso;
- (b) le azioni di nuova emissione dell'Incorporante che saranno assegnate in concambio agli azionisti di GIMA TT in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) alla data di efficacia della Fusione si considereranno iscritte nell'elenco speciale previsto dall'articolo 6 dello statuto di IMA a partire dalla data di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 6 dello statuto di GIMA TT e, conseguentemente, acquisiranno la maggiorazione del diritto di voto in IMA dal momento in cui si saranno verificate le ulteriori condizioni richieste dall'articolo 6 dello statuto di IMA ai fini della maggiorazione del diritto di voto.

Condizioni dell'Operazione

Il perfezionamento della Fusione è subordinato – oltre che all'approvazione della stessa da parte delle assemblee straordinarie di IMA e di GIMA TT – al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (i) la presenza di un parere favorevole dell'esperto comune circa la congruità del Rapporto di Cambio;

- (ii) il rilascio del provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie di IMA emesse a servizio della Fusione; e
- (iii) l'inesistenza o l'assenza, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, di uno o più eventi o circostanze che producano o possano produrre un effetto negativo rilevante sulle attività, sui rapporti giuridici, sulle passività e/o sui risultati gestionali delle Società partecipanti alla Fusione, o comunque tale da alterare il profilo di rischio o le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio.

2. Attività svolta dal Comitato.

Il Comitato è stato coinvolto fin dalla fase iniziale e nella fase di istruttoria relativa alla Fusione, attraverso la trasmissione di un flusso informativo tempestivo e adeguato sui termini e condizioni dell'Operazione, venendo costantemente aggiornato in merito all'evoluzione della procedura.

Il Comitato ha ritenuto opportuno nominare un proprio *advisor* finanziario per assisterlo nello svolgimento della propria attività ed in particolare per fornire al Comitato (i) supporto economico-finanziario nell'analisi dell'operazione, e (ii) una *fairness opinion* a beneficio del Comitato sulla congruità, da un punto di vista finanziario per gli azionisti della Società, del rapporto di cambio.

Il Comitato, a seguito di una procedura competitiva, ha selezionato quale proprio *advisor* finanziario Houlihan Lokey S.p.A., con sede in Via dell'Orso 8, Milano ("HL"). HL ha confermato per iscritto al Comitato la propria indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse nello svolgimento dell'incarico.


HL ha assistito il Comitato, per gli aspetti di competenza, nell'arco di tutta l'attività svolta per il rilascio del presente parere e ha rilasciato la sua *fairness opinion*, che si allega in copia al presente parere, il 10 giugno 2019.

Il Comitato ha inoltre ritenuto opportuno nominare un proprio *advisor* legale che lo assistesse per gli aspetti giuridici nella propria attività. A seguito di procedura competitiva, il Comitato ha selezionato il Prof. Avv. Francesco Denozza, Emerito di Diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Milano, con Studio in Milano, via Bianca di Savoia 19. Il Professor Denozza ha confermato per iscritto al Comitato la sua indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse nello svolgimento dell'incarico. Il Professor Denozza ha assistito, per gli aspetti di sua competenza, il Comitato nell'arco di tutta l'attività svolta per il rilascio del presente parere.

Il Comitato, oltre ad avere partecipato, collegialmente o tramite uno o più dei suoi membri, alle riunioni periodiche del gruppo di lavoro costituito tra le società coinvolte e i rispettivi *advisor*, si è riunito in numerose occasioni nel periodo compreso tra il 30 aprile 2019 (data in cui l'Operazione è stata presentata al Comitato stesso) ed il 10 giugno 2019, data nella quale il Comitato ha rilasciato il presente parere.

Alle riunioni tenutesi dopo la loro nomina hanno presenziato, su invito del Comitato, gli *advisor* del medesimo; altri soggetti, quali rappresentanti della Società o *advisor* della Società e di IMA, sono stati invitati a partecipare quando ritenuto opportuno e utile.

3. Documentazione esaminata ai fini del rilascio del parere.



Al fine del rilascio del presente parere, il Comitato ha potuto esaminare, oltre alla documentazione pubblica relativa alle Società partecipanti alla Fusione, la documentazione via via predisposta e resa disponibile in relazione alla Fusione ed in particolare bozza del Progetto di Fusione e della relazione degli amministratori che saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società a seguito del rilascio del presente parere.

Inoltre, il Comitato ha avuto collettivamente o per il tramite del suo Presidente diverse sessioni di confronto con il *management* della Società aventi ad oggetto la discussione delle motivazioni industriali e commerciali sottostanti all'operazione stessa.

Infine, il Comitato ha esaminato le analisi prodotte a suo beneficio da HL che hanno costituito ausilio per le considerazioni del Comitato in merito alla correttezza e convenienza delle condizioni dell'Operazione contenute nel presente parere.

4. Scelte metodologiche e procedurali.

Il Comitato ha deciso di organizzare la sua attività secondo le seguenti linee.

Per quanto attiene all'accertamento della sussistenza dell'interesse della Società all'Operazione, il Comitato si è mosso nella direzione di verifiche e approfondimenti delle ragioni dell'Operazione indicate dalla Società, e riportate nelle bozze dei documenti inerenti alla Fusione. A questo fine ha organizzato diversi momenti di dialogo sul tema sia con i propri consulenti, sia con il *management* della Società, cercando di prendere in considerazione tutti i vari profili rilevanti, quelli di carattere finanziario relativi alle prospettive che si aprono per gli azionisti di minoranza attuali investitori in GIMA TT, quelli di carattere commerciale/industriale relativi alla futura gestione degli *asset* della Società dopo l'integrazione nel patrimonio di IMA, e quelli di carattere più strettamente organizzativo.

Per quanto attiene alla convenienza e correttezza sostanziale dell'operazione, trattandosi di una proposta di fusione per incorporazione avanzata dalla controllante IMA alla controllata GIMA TT – e pertanto avendo la controllante scelto di proporre tale modalità giuridica di integrazione piena con la controllata –, l'ambito in cui verificarne convenienza e correttezza risiede precipuamente nella valutazione della congruità, dal punto di vista finanziario, del rapporto di cambio delle azioni dell'Incorporanda in azioni dell'Incorporante.

Relativamente a questa questione (correttezza del Rapporto di Cambio) il Comitato è intervenuto direttamente, e/o per il tramite del suo *advisor* finanziario, nel confronto che la Società ha avuto con IMA e i suoi consulenti anzitutto per la condivisione dei metodi da utilizzare per la valutazione e successivamente per la determinazione del valore del Rapporto di Cambio.

Al fine di valutare se, alla data del presente parere, il Rapporto di Cambio sia congruo da un punto di vista finanziario, sono state utilizzate metodologie valutative e criteri comunemente adottati dalla prassi nazionale e internazionale per operazioni similari.

Si ricorda, inoltre, che le valutazioni alla base di questo parere sono state condotte in un'ottica *stand-alone* e considerando sussistente il presupposto della continuità aziendale di IMA e di GIMA TT e sulla base delle informazioni e delle condizioni di mercato conosciute e valutabili alla data del presente parere.

Handwritten signature and initials

Per valutare la congruità, dal punto di vista finanziario, del Rapporto di Cambio – in linea con quanto fatto dall'*advisor* finanziario HL (al cui parere qui allegato si rimanda) – sono stati utilizzati i seguenti metodi:

- a) analisi dei flussi di cassa scontati ("DCF"), basata sulle proiezioni finanziarie di IMA e di GIMA TT predisposte dal *management* di IMA e di GIMA TT;
- b) analisi dei prezzi ufficiali di mercato delle azioni di IMA e di GIMA TT in diversi orizzonti temporali (prezzi ufficiali spot al 7 giugno 2019, media ponderata a 1, 3 e 6 mesi) (di seguito, "Valori di borsa"); e
- c) analisi dei prezzi obiettivo delle azioni di IMA e di GIMA TT indicati da analisti di ricerca pubblicamente disponibili ("Target Prices"). Ai fini del campione, sono stati selezionati gli analisti che hanno di recente pubblicato studi su entrambe le Società.

Di seguito si riportano (in termini di rapporto di cambio) gli intervalli valutativi individuati nel corso delle analisi svolte, in applicazione delle diverse metodologie adottate.

Metodo	Rapporto di Cambio (x)	
	Minimo	Massimo
DCF	11,1x	11,9x
Valori di borsa – Spot al 7 giugno 2019	10,5x	
Valori di borsa – Media ponderata a 1 mese	11,1x	
Valori di borsa – Media ponderata a 3 mesi	10,6x	
Valori di borsa – Media ponderata a 6 mesi	11,2x	
Target Prices	9,9x	12,8x

Ai fini della valutazione non sono, invece, state applicate le seguenti metodologie:

- a) analisi dei multipli di mercato in quanto sia IMA che GIMA TT non risultano essere sufficientemente comparabili ad altre società quotate per tipologia di *business*, dimensione, profittabilità e prospettive di crescita; e
- b) analisi dei multipli ovvero dei premi/sconti impliciti riconosciuti nell'ambito di transazioni precedenti comparabili, in quanto le transazioni precedenti individuate presentano caratteristiche e peculiarità tali – in particolare con riferimento alla tipologia di attività svolta dalle società coinvolte e alla struttura e finalità dell'operazione – da non renderle significativamente comparabili all'operazione oggetto di analisi.



Quanto alla valutazione della convenienza e correttezza di altri aspetti dell'Operazione, in particolare dal punto di vista della situazione in cui verranno a trovarsi i soci di GIMA TT all'interno della compagine della società incorporante, sembra al Comitato che la Fusione non produca alcuna sostanziale modifica della posizione dei soci di GIMA TT in quanto tali, e che, complessivamente, non vi siano sostanziali differenze nel contesto in cui verranno a trovarsi, considerato anche che GIMA TT è attualmente controllata indirettamente da SO.FI.M.A. e che SO.FI.M.A. conserverà il pieno controllo di IMA anche dopo il completamento della Fusione.

Quanto al diritto di recesso, la sua ricorrenza nella specie è stata esclusa dal Consiglio di Amministrazione della società, in quanto le azioni della Incorporante continueranno a essere quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e per quanto attiene all'oggetto sociale, la legge (art. 2437 cod. civ.) prevede la possibilità di esercitare il recesso solo in presenza di una modifica che "consenta" un "cambiamento significativo dell'attività della società", solo nel caso, cioè, in cui il nuovo statuto renda possibile lo svolgimento di un'attività sostanzialmente diversa che in precedenza non era consentita, cosa che nella specie non si verifica.

5. Valutazioni sulla sussistenza dell'interesse della società al compimento dell'Operazione.

La valutazione della sussistenza dell'interesse della società al compimento dell'Operazione deve essere operata partendo ovviamente da una ricognizione della situazione in cui la Società si trova attualmente. A tale riguardo il Comitato ritiene importante sottolineare i seguenti elementi:

- nel corso del secondo semestre 2018 il titolo GIMA TT ha visto una progressiva riduzione del proprio valore anche in seguito all'annuncio, da parte del proprio principale cliente, della riduzione delle stime dei futuri ordinativi;
- In data 15 marzo 2019, il Cda della Società ha, fra l'altro, approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 e comunicato le previsioni per l'esercizio 2019, stimando, sulla base del portafoglio ordini al 31 dicembre 2018 e dell'andamento degli ordinativi nel primo bimestre del 2019, ricavi pari a circa 110 milioni di euro e un margine operativo lordo (EBITDA) intorno a 40 milioni di euro. Nel corso dell'esercizio concluso ricavi e EBITDA erano stati pari, rispettivamente, a 182,9 milioni di euro e 73 milioni di euro. In data 14 maggio 2019, GIMA ha chiuso il primo trimestre del 2019 con ricavi pari a 19,7 milioni di euro e EBITDA pari a 5,4 milioni di euro che hanno confermato le stime già consegnate che vedono un 2019 in contrazione rispetto all'anno precedente.

Queste vicende si sono riflesse sull'andamento dei corsi delle azioni GIMA TT che negli ultimi mesi hanno evidenziato un grado molto elevato di volatilità.

Ciò premesso, sembra al Comitato che l'operazione potrà avere, nel contesto descritto, i seguenti effetti.

Sul piano finanziario, l'Operazione è destinata ad esercitare una positiva influenza stabilizzante dei corsi azionari, in grado di porsi in controtendenza rispetto alla volatilità delle valutazioni di mercato cui negli ultimi tempi è andato soggetto l'investimento in GIMA TT. Stante che la volatilità del prezzo ha un'inevitabile incidenza negativa anche sul valore dell'asset che subisce le oscillanti valutazioni, la possibilità di ridurre la volatilità del loro investimento assicurata dall'Operazione agli attuali azionisti di GIMA TT rappresenta per loro un sicuro vantaggio. Tanto più se si considera che la Fusione consentirà agli attuali azionisti di GIMA TT di continuare a partecipare (sia pure in concorso con gli azionisti di IMA) ai benefici generati dall'investimento da loro prescelto, in un contesto tuttavia di maggiore



diversificazione del rischio (posto che la società risultante dalla Fusione affiancherà all'attività nel settore del tabacco – le cui dinamiche sono difficilmente prevedibili – quella, sempre di attività industriale nel settore delle macchine automatiche, ma focalizzata sui segmenti di mercato in cui tradizionalmente opera IMA, soggetti a minore volatilità).

Sempre sul piano dei profili finanziari, il Comitato ritiene che meriti di essere valutato positivamente anche il fatto che la società risultante dalla Fusione avrà un flottante maggiore sia in termini di percentuale del capitale sociale, sia in valore assoluto, con conseguente maggiore facilità di negoziazione delle azioni.

Sul piano gestionale sembra ragionevole ipotizzare, poi, che la prevista riduzione della volatilità potrà comportare l'eliminazione, o almeno la riduzione, dell'incidenza esercitata sul *management* dalle preoccupazioni e dalle pressioni contingentemente connesse all'oscillazione dei corsi di borsa, rendendo così possibile una maggiore concentrazione sullo sviluppo a lungo termine dell'attività imprenditoriale esercitata.


Sempre sul piano gestionale, fermo il fatto che già ora l'attività di GIMA TT è gestita in maniera coordinata con quella di IMA, che esercita l'attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, l'operazione potrà comunque facilitare la progettata diversificazione e diffusione delle tecnologie di GIMA TT anche in settori diversi dal *packaging* dei prodotti derivati del tabacco, con ricerca di soluzioni di *packaging* innovative, sia nei mercati in cui già opera IMA, sia in nuovi mercati in situazione di potenziale rapido sviluppo. Tale sviluppo, con la conseguente intensificazione delle relazioni economiche intra-gruppo, potrebbe essere rallentato dai costi di transazione connessi al mantenimento di due entità legalmente distinte e facilitato invece dalla progettata integrazione.

Non va trascurato, infine, che sul piano organizzativo verrà comunque realizzata una complessiva razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria del gruppo con conseguente riduzione dei costi operativi, in particolare quelli legati al mantenimento di due società quotate.

6. Valutazione della convenienza e correttezza sostanziale.

Il Comitato rileva che il rapporto di cambio proposto, pari a 11,4 azioni di IMA per ogni 100 azioni di GIMA TT, rientra ampiamente nell'ambito dei valori che emergono come congrui sulla base dei diversi metodi della cui applicazione si è dato in precedenza conto, e si colloca al di sopra di tutti i diversi valori individuati in questo ambito come minimi. Il Comitato rileva in particolare che il rapporto di cambio proposto incorpora dei premi rispetto ai valori espressi dai titoli azionari di IMA e GIMA TT sul mercato avendo a riferimento sia i prezzi ufficiali al 7 giugno 2019 che le medie ponderate degli ultimi 1, 3 e 6 mesi, come indicato nella tabella che segue.

Riferimento Prezzo di Borsa	Premio (in %)
Valori di borsa – Prezzo ufficiale al 7 giugno 2019	+8,7
Valori di borsa – Media ponderata a 1 mese (*)	+4,1
Valori di borsa – Media ponderata a 3 mesi (*)	+14,1



Valori di borsa – Media ponderata a 6 mesi (*)	+17,1
--	-------

(*) Media ponderata dei prezzi ufficiali di Borsa

Per quanto attiene alla congruità, dal punto di vista finanziario, del rapporto di cambio, il Comitato ritiene di fare proprie le conclusioni dell'*advisor* finanziario HL, che riporta quanto segue: "In base a e fermo restando quanto precede, siamo del parere che, alla data del presente Parere, il Rapporto di Cambio previsto nell'Operazione sia congruo da un punto di vista finanziario".


7. Conclusioni.


Sulla base di quanto precede e sulla scorta in particolare della *fairness opinion* rilasciata dal proprio *advisor* indipendente (allegata al presente parere) il Comitato esprime all'unanimità

parere favorevole

in merito all'interesse della società al compimento dell'Operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale della stessa.

Milano, 10 giugno 2019


Luca Duranti (Presidente)

Francesco Mezzadri Majani


Alessandra Stabilini




HOULIHAN LOKEY

GIMA TT S.p.A.
Via Tolara di Sotto, 121/A
40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
Italia

Milano, 10 giugno 2019

Alla cortese attenzione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di GIMA TT

Egregi Signore e Signori,

premesso che:

- I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. ("IMA") – società italiana con sede a Ozzano dell'Emilia (BO) quotata alla Borsa di Milano dal 1995 – è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti;
- GIMA TT S.p.A. ("GIMA TT" o la "Società") – società italiana con sede a Ozzano dell'Emilia (BO) quotata alla Borsa di Milano dal 2017 – produce linee di *packaging* innovative per il mercato del tabacco;
- IMA è il principale azionista di GIMA TT, detenendo una partecipazione di circa il 60,1% del capitale sociale della Società, sulla quale esercita attività di direzione e coordinamento;
- i Consigli di Amministrazione di IMA e GIMA TT saranno chiamati, in data 11 giugno 2019, ad esaminare e approvare il progetto di fusione per incorporazione della controllata GIMA TT nella controllante IMA (la "Fusione" o l'"Operazione") e la documentazione propedeutica alla Fusione;
- l'Operazione costituirà una c.d. "Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza" ai sensi della "Procedura per le operazioni con parti correlate" (la "Procedura OPC") di GIMA TT;
- ai sensi della Procedura OPC, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di GIMA TT (il "Comitato") ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta per il rilascio del proprio motivato parere;
- il rapporto di cambio dell'Operazione è stato proposto nella misura di n. 11,4 azioni ordinarie IMA da nominali Euro 0,52, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie IMA in circolazione alla data di efficacia della Fusione, per ogni n. 100 azioni ordinarie di GIMA TT (il "Rapporto di Cambio"). Inoltre, non sono previsti conguagli in denaro;

Houlihan Lokey S.p.A.
Via dell'Orso, 8
20121 Milan, Italy
Tel +39 02 87331.1
www.hl.com
houlhan-lokey@legalmail.it

Società con socio unico
Sede Legale: Milano (MI), Via dell'Orso, 8
Capitale sociale: Euro 4.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA n. 04917620969
R.E.A. MI-1782126



HOULIHAN LOKEY

il Comitato ha richiesto a Houlihan Lokey S.p.A. (“**Houlihan Lokey**”) – tramite lettera di incarico firmata in data 15 maggio 2019 – di rilasciare un **parere (“Parere”)** a beneficio del Comitato stesso relativamente alla congruità, da un punto di vista finanziario ed alla data di rilascio del Parere, del Rapporto di Cambio.

In relazione al presente Parere, abbiamo svolto gli esami, le analisi e le indagini ritenute necessarie ed opportune alla luce delle circostanze. Tra le altre cose, abbiamo:

1. esaminato i seguenti documenti:
 - a. Lettera del 7 giugno 2019 di IMA ed indirizzata a GIMA TT, contenente la proposta di Rapporto di Cambio;
 - b. Bozza del 7 giugno 2019 del Progetto di Fusione per Incorporazione di GIMA TT in IMA (il “**Progetto di Fusione**”);
 - c. Bozza del 7 giugno 2019 del Documento Informativo Relativo a Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate;
 - d. Bozza del 7 giugno 2019 della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di GIMA TT predisposta ai sensi dell’articolo 2501-quinquies del Codice Civile;
 - e. Bozza del 7 giugno 2019 della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di IMA predisposta ai sensi dell’articolo 2501-quinquies del Codice Civile;
 - f. Bozza del 7 giugno 2019 del comunicato stampa congiunto di IMA e GIMA TT di annuncio dell’approvazione dell’Operazione da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione;
 - g. Lettera del 4 giugno 2019 di IMA ed indirizzata a GIMA TT, contenente l’ipotesi preliminare di *range* di concambio;
 - h. Lettera del 30 maggio 2019 di GIMA TT ed indirizzata al Comitato, in merito all’Operazione;
 - i. Comunicato stampa di IMA del 21 maggio 2019 relativo all’acquisizione della maggioranza di ATOP S.p.A.;
 - j. Bilanci consolidati di IMA e GIMA TT per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2017 e 2018; e
 - k. Relazioni trimestrali consolidate di IMA e GIMA TT al 31 marzo 2018 e 2019.
2. esaminato alcune informazioni commerciali e finanziarie pubblicamente disponibili relative a IMA e GIMA TT ritenute rilevanti, ivi comprese le stime effettuate da analisti di ricerca pubblicamente disponibili con riferimento all’andamento futuro di IMA e GIMA TT;
3. esaminato alcune informazioni relative alle attività storiche, attuali e future, alla situazione finanziaria ed alle prospettive di IMA e GIMA TT che ci sono state messe a disposizione da



HOULIHAN LOKEY

IMA e GIMA TT, ivi comprese le previsioni finanziarie predisposte dai *management* di IMA e GIMA TT relative alle rispettive società;

4. parlato con alcuni membri dei *management* di IMA e GIMA TT ed i consulenti delle stesse relativamente alle rispettive attività operative, situazioni finanziarie e prospettive, l'Operazione ed aspetti correlati;
5. paragonato l'andamento finanziario ed operativo di IMA e GIMA TT con quello di altre società pubbliche ritenute rilevanti;
6. considerato i termini finanziari disponibili al pubblico di alcune operazioni ritenute rilevanti;
7. esaminato i prezzi di mercato attuali e storici ed i volumi negoziati dei titoli pubblicamente negoziati di IMA e GIMA TT;
8. paragonato i relativi contributi di IMA e GIMA TT ad alcuni indicatori finanziari della società incorporante dopo la Fusione in via pro forma;
9. esaminato alcuni potenziali effetti finanziari pro forma derivanti dall'Operazione sui seguenti indicatori: gli utili per azione, i flussi di cassa ed altri indici finanziari di IMA e GIMA TT;
e
10. svolto gli ulteriori studi, analisi, indagini e considerato le eventuali ulteriori informazioni e fattori ritenuti opportuni.

Abbiamo fatto affidamento su, e assunto senza svolgere alcuna verifica indipendente in merito, l'esattezza, la completezza e la veridicità di tutti i materiali, le informazioni e gli altri dati fornitici o comunque messi a nostra disposizione, o discussi con noi o esaminati da noi, oltre a quelli pubblicamente disponibili, e non assumiamo alcuna responsabilità in relazione a tali materiali, informazioni ed altri dati. Inoltre, i *management* di IMA e GIMA TT ci hanno rappresentato, e abbiamo assunto, che le previsioni finanziarie da noi esaminate sono state predisposte ragionevolmente, in buona fede, su basi che riflettono le stime ed i giudizi migliori attualmente disponibili di tali *management* in merito ai risultati finanziari futuri ed alla situazione finanziaria futura di IMA e GIMA TT, e non esprimiamo alcun parere in relazione a tali previsioni oppure alle assunzioni sulle quali sono basate. In relazione alle stime effettuate da analisti di ricerca pubblicamente disponibili relative a IMA e GIMA TT di cui sopra, abbiamo esaminato e discusso tali stime con i *management* di IMA e GIMA TT e tali *management* ci hanno rappresentato, e abbiamo assunto, che tali stime costituiscono delle stime e dei giudizi ragionevoli relativi ai risultati futuri ed alla situazione finanziaria futura di IMA e GIMA TT, e non esprimiamo alcun parere in relazione a



HOULIHAN LOKEY

tali stime o alle assunzioni sulle quali sono basate. Abbiamo fatto affidamento sul fatto che, e assunto senza svolgere alcuna verifica indipendente in merito, non si sia verificato alcun cambiamento nelle attività operative, attività, passività, condizioni finanziarie, risultati operativi, flussi di cassa o prospettive di IMA o GIMA TT nel periodo trascorso dalle date dei rispettivi bilanci più recenti e dalle date delle altre informazioni forniteci, sia finanziarie che di altra natura, che sarebbe rilevante ai fini delle nostre analisi o del presente Parere, e che non esistono informazioni o fatti che potrebbero rendere le informazioni da noi esaminate incomplete o fuorvianti.

Abbiamo fatto affidamento sul fatto che, e assunto senza svolgere alcuna verifica indipendente in merito, (a) le dichiarazioni e garanzie rese da tutte le parti del Progetto di Fusione di cui al precedente punto 1 e in tutti gli altri documenti ivi menzionati sono veritiere e corrette, (b) ogni parte del Progetto di Fusione adempierà pienamente e tempestivamente ad ogni impegno e patto/atto che incombe su tale parte, (c) ogni condizione per il perfezionamento dell'Operazione si sarà verificata senza alcuna rinuncia relativa alle stesse, e (d) l'Operazione sarà perfezionata tempestivamente ai sensi dei termini di cui al Progetto di Fusione, senza alcuna modifica o cambiamento agli stessi. Abbiamo fatto affidamento sul fatto che, e assunto senza svolgere alcuna verifica indipendente in merito, (i) l'Operazione sarà perfezionata in conformità, per ogni aspetto, con le leggi, gli statuti, le regole e le norme vigenti e (ii) ogni approvazione e consenso di natura governativa, regolamentare o di altra natura, saranno ottenuti e che nessun ritardo, limitazione, condizione o vincolo sarà imposto, e che non si verificherà alcuna modifica, alcun cambiamento o alcuna rinuncia che potrebbero dar luogo a degli effetti negativi per l'Operazione, o che sarebbe rilevante ai fini delle nostre analisi o del presente Parere. Inoltre, abbiamo fatto affidamento sul fatto che, e assunto che, senza svolgere alcuna verifica indipendente in merito, le versioni definitive del Progetto di Fusione e degli ulteriori documenti in bozza individuati sopra non differiranno in alcun modo dalle bozze di tali documenti.

Inoltre, in relazione al presente Parere, non ci è stato richiesto di effettuare, e non abbiamo effettuato, alcuna ispezione fisica o valutazione indipendente relativa ai beni, alle proprietà o alle passività (di natura fissa, contingente, derivata, fuori bilancio o di diversa natura) di IMA, di GIMA TT o di qualsiasi altro soggetto. Non abbiamo stimato e non esprimiamo alcun parere in merito al valore di liquidazione di qualsiasi soggetto o impresa. Non abbiamo svolto alcuna analisi indipendente in merito ad eventuali procedimenti legali, sia attuali che potenziali, o possibili pretese non ancora promosse o altre passività contingenti, di cui IMA o GIMA TT sono parte o potrebbero essere parte o a cui potrebbero esser soggette, o altre passività contingenti che potrebbero interessare IMA o GIMA TT.

Il presente Parere è necessariamente basato sulle condizioni finanziarie, economiche, di mercato ed altre condizioni in essere alla data del presente Parere, e sulle informazioni messe a nostra disposizione fino alla data del presente Parere. Non ci siamo impegnati, e non abbiamo assunto alcun



HOULIHAN LOKEY

obbligo in tal senso, di aggiornare o riaffermare il presente Parere, o comunque commentare o considerare eventi che dovessero verificarsi o essere portati alla nostra attenzione successivamente alla data del presente Parere. Non esprimiamo alcun parere in merito al valore effettivo delle azioni ordinarie di IMA o delle azioni ordinarie di GIMA TT al momento dello scambio nel contesto dell'Operazione o del prezzo o dell'intervallo dei prezzi ai quali le azioni ordinarie di IMA o le azioni ordinarie di GIMA TT potranno essere acquistate o vendute, o comunque trasferite, in qualsiasi momento. Abbiamo assunto che le azioni ordinarie di IMA che saranno emesse nel contesto dell'Operazione saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. al pari delle azioni ordinarie della medesima IMA già in circolazione.

Il presente Parere viene fornito esclusivamente per essere utilizzato dal Comitato in relazione alla propria valutazione dell'Operazione e nessun'altra persona o soggetto (ivi compresi, senza limitazione alcuna, i detentori dei titoli, i creditori o altre categorie di *stakeholder* di IMA o di GIMA TT) potrà fare affidamento sullo stesso, ed il presente Parere non potrà essere utilizzato per scopi diversi senza il nostro preventivo consenso scritto. Il presente Parere non dovrebbe essere interpretato nel senso di costituire alcun dovere di natura fiduciaria per Houlihan Lokey nei confronti di qualsiasi soggetto. Il presente Parere non intende essere, e non costituisce, una raccomandazione al Comitato, a qualsiasi detentore di titoli o a qualsiasi altro soggetto in merito a come comportarsi in merito a qualsiasi aspetto relativo all'Operazione, o comunque in merito a qualsiasi altro argomento. Salvo nella misura indicata nella nostra lettera di incarico, il presente Parere non potrà essere divulgato, riprodotto, disseminato, citato, riassunto o menzionato in qualsiasi momento, in qualsiasi maniera o per qualsiasi scopo, e nessun riferimento a Houlihan Lokey o a qualsiasi delle sue affiliate potrà essere fatto senza il preventivo consenso scritto di Houlihan Lokey.

Houlihan Lokey ha agito in qualità di consulente finanziario del Comitato in relazione all'Operazione, e percepirà una commissione per tali servizi, che non dipende dal perfezionamento dell'Operazione. Houlihan Lokey riceverà una commissione per aver rilasciato il presente Parere, che non dipenderà dal perfezionamento dell'Operazione.

Non ci è stato richiesto di opinare in merito ai seguenti argomenti, ed il presente Parere non si esprime in merito: (i) alla decisione commerciale/imprenditoriale sottostante di IMA, di GIMA TT, dei loro rispettivi detentori dei titoli o di qualsiasi altra parte di procedere all'Operazione, (ii) ai termini di eventuali accordi, intese, contratti o documenti relativi all'Operazione, o la forma, struttura o altro aspetto dell'Operazione, (diversi dal Rapporto di Cambio nella misura espressamente specificata nel presente Parere), (iii) alla congruità/*fairness* di qualsiasi parte o aspetto dell'Operazione per i detentori di qualsiasi categoria di titoli, per i creditori o per le altre categorie di *stakeholder* di IMA o di GIMA TT, o per qualsiasi altro soggetto, salvo se e soltanto nella misura espressamente indicata nel presente Parere, (iv) ai relativi meriti dell'Operazione rispetto ad eventuali strategie aziendali o operazioni alternative che potrebbero essere a disposizione di IMA, di GIMA TT



HOULIHAN LOKEY

o di qualsiasi altra parte, (v) alla congruità/*fairness* di qualsiasi parte o aspetto dell'Operazione per qualsiasi categoria o gruppo dei detentori dei titoli di IMA o di GIMA TT o per altre categorie di *stakeholder* rispetto a qualsiasi altra categoria o gruppo dei detentori dei titoli di IMA, di GIMA TT o di qualsiasi altra parte o altri *stakeholder* (ivi compresa, senza limitazione alcuna, la ripartizione di eventuali corrispettivi tra o all'interno di tali categorie o gruppi di detentori di titoli o altri *stakeholder*), (vi) al merito di credito/solvibilità o il valore di mercato (*fair value*) di IMA, di GIMA TT o di qualsiasi altro partecipante nell'Operazione, o qualsiasi dei loro rispettivi beni, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia di fallimento. Inoltre, nessun parere, nessuna consulenza e nessuna interpretazione si intende resa in relazione a materie che richiedono una consulenza specialistica legale, regolamentare, contabile, assicurativa o simile consulenza professionale. Assumiamo che tali pareri, consulenze o interpretazioni siano state o saranno ottenute dalle relative fonti professionali appropriate. Inoltre, abbiamo fatto affidamento, con il consenso della Società, sulle valutazioni di IMA, di GIMA TT e dei loro rispettivi consulenti in merito ad ogni materia legale, regolamentare, contabile, assicurativa e fiscale in relazione a IMA, a GIMA TT, all'Operazione o di altra natura.

Al fine di esprimere un giudizio se, alla data del presente Parere, il Rapporto di Cambio previsto nell'Operazione sia congruo da un punto di vista finanziario, sono state utilizzate metodologie valutative e criteri comunemente adottati dalla prassi nazionale e internazionale per operazioni similari. Si ricorda, inoltre, che le valutazioni alla base di questo Parere sono state condotte in un'ottica *stand-alone* e considerando sussistente il presupposto della continuità aziendale di IMA e di GIMA TT. Eventi successivi che potrebbero influire in maniera materiale sulle conclusioni riportate di seguito nel Parere includono, a titolo esemplificativo, cambiamenti nelle performance del settore o del mercato e modifiche alle attività, ai risultati e alla condizione finanziaria di IMA e di GIMA TT.

I seguenti metodi di valutazione sono stati applicati ai fini del Parere:

- a) analisi dei flussi di cassa scontati ("DCF"), basata sulle proiezioni finanziarie di IMA e di GIMA TT predisposte dai management di IMA e GIMA TT;
- b) analisi dei prezzi ufficiali di mercato delle azioni di IMA e di GIMA TT in diversi orizzonti temporali (prezzi ufficiali spot al 7 giugno 2019, medie ponderata a 1, 3 e 6 mesi) (di seguito, "Valori di borsa"); e
- c) analisi dei prezzi obiettivo delle azioni di IMA e di GIMA TT indicati da analisti di ricerca pubblicamente disponibili ("Target Prices").



HOULIHAN LOKEY

Di seguito si riportano (in termini di Rapporto di Cambio) gli intervalli valutativi individuati nel corso delle analisi svolte, in applicazione delle diverse metodologie adottate.

	Metodo	Rapporto di Cambio (x)	
		Minimo	Massimo
A.	DCF	11,1x	11,9x
B1.	Valori di borsa – Spot al 7 giugno 2019	10,5x	
B2.	Valori di borsa – Media ponderata a 1 mese	11,1x	
B3.	Valori di borsa – Media ponderata a 3 mesi	10,6x	
B4.	Valori di borsa – Media ponderata a 6 mesi	11,2x	
C.	Target Prices	9,9x	12,8x


In base a e fermo restando quanto precede, siamo del parere che, alla data del presente Parere, il Rapporto di Cambio previsto nell'Operazione sia congruo da un punto di vista finanziario.

Cordialmente,

HOULIHAN LOKEY S.P.A.

Matteo Manfredi
Managing Director

Andrea Mainetti
Managing Director




Allegato 3 Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, TUF

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di GIMA, dott. Lorenzo Giorgi, attesta, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente Documento Informativo corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Ozzano dell'Emilia, 18 giugno 2019

Lorenzo Giorgi


(firma)

5, del TUIR, si applica il regime fiscale delle riserve della Società Incorporanda che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

8.2 Imposte indirette

In relazione all'imposizione indiretta, l'atto Fusione è soggetto ad imposta di registro nella misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 4, lett. b), Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 i passaggi di beni in dipendenza dell'operazione di Fusione non costituiscono operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

8.3 Effetti fiscali sugli azionisti della Società Incorporanda

Per quanto riguarda gli azionisti della Società Incorporanda, ai sensi dell'art. 172, comma 3, del TUIR, il concambio delle azioni della Società Incorporanda con azioni della Società Incorporante non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, né conseguimento di ricavi, derivandone una mera sostituzione delle azioni della Società Incorporanda con quelle della Società Incorporante.


9. Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante e sull'assetto di controllo di IMA a seguito della Fusione

9.1 Azionariato rilevante e assetto di controllo di IMA

Alla data della presente Relazione, gli azionisti che detengono – direttamente o indirettamente – azioni con diritto di voto di IMA in misura superiore al 3%, sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e delle informazioni comunque disponibili a IMA, sono i seguenti:

Azionisti	% sul capitale sociale votante	% sul capitale ordinario
SO.FI.M.A. S.p.A.	72,29	56,789

SO.FI.M.A. S.p.A. esercita il controllo di diritto su IMA, senza tuttavia esercitare alcuna attività di direzione e coordinamento su IMA, ai sensi dell'articolo 2497 del Codice Civile.

A circular stamp with illegible text inside, overlaid with a handwritten signature in dark ink.

9.2 Azionariato rilevante e assetto di controllo di GIMA

Alla data della presente Relazione, gli azionisti che detengono – direttamente o indirettamente – azioni con diritto di voto di GIMA in misura superiore al 5%, sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e delle informazioni comunque disponibili a GIMA, sono i seguenti:

Azionisti	% sul capitale sociale votante	% sul capitale ordinario
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.	60,1	60,1

IMA esercita il controllo di diritto su GIMA nonché attività di direzione e coordinamento su GIMA, ai sensi dell'articolo 2497 del Codice Civile.

9.3 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo di IMA a seguito della Fusione

Tenuto conto del rapporto di cambio proposto di cui al Paragrafo 4, ed assumendo che non si verifichino modifiche degli attuali assetti azionari delle Società Partecipanti alla Fusione, ad esito della Fusione l'assetto azionario di IMA si modificherà come segue:

Dichiarante	Azionista	% sul capitale ordinario
LOPAM-FIN S.p.A.	SO.FI.M.A. S.p.A.	51,53
N.A.	Mercato	48,47


10. Effetti della fusione sui patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF

Sulla base delle comunicazioni ai sensi dell'art. 122 del TUF e delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti non risultano in essere patti parasociali relativi alle Società Partecipanti alla Fusione.

11. Valutazioni del consiglio di amministrazione sulla ricorrenza del diritto di recesso

La deliberazione di Fusione non daranno diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'adozione della medesima deliberazione atteso che: (i) ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies*

del Codice Civile, le azioni della Incorporante continueranno a essere quotate sul MTA; e (ii) ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a) del Codice Civile a esito della Fusione non si verificherà alcuna *“modifica della clausola dell'oggetto sociale”* che integri *“un cambiamento significativo dell'attività”* dell'Incorporanda.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea degli Azionisti, riunitasi in sede straordinaria:


- (i) visto il progetto di fusione per incorporazione di GIMA TT S.p.A. (“GIMA”) in I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (“IMA”, congiuntamente a GIMA, le “Società Partecipanti alla Fusione”), approvato dai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione in data 11 giugno 2019, iscritto nel registro delle imprese di Bologna ai sensi dell’articolo 2501-ter, commi 3 e 4, del Codice Civile, nonché depositato presso la sede di GIMA e pubblicato su relativo sito internet ai sensi dell’art. 2501-septies, comma 1, del Codice Civile nei termini di legge (il “Progetto di Fusione”);*
- (ii) visto il motivato parere favorevole sull’interesse di GIMA al compimento dell’operazione rilasciato dal comitato indipendenti di GIMA in data 10 giugno 2019;*
- (iii) esaminata la Relazione Illustrativa degli Amministratori al Progetto di Fusione, predisposta ai sensi dell’articolo 2501-quinquies del Codice Civile e dell’articolo 70, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato; e*
- (iv) preso atto delle situazioni patrimoniali delle Società Partecipanti alla Fusione rappresentate dai bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018, approvate dalle assemblee ordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione in data 30 aprile 2019;*
- (v) preso atto della relazione sulla congruità del rapporto di cambio, redatta dall’esperto comune nominato dal Tribunale di Bologna ai sensi dell’articolo 2501-sexies del Codice Civile;*
- (vi) dato atto che, nei termini di legge, è stata effettuata l’iscrizione del Progetto di Fusione nel registro delle imprese di Bologna di cui all’articolo articolo 2501-ter, commi 3 e 4, del Codice Civile ed è stata altresì pubblicata la documentazione di cui all’articolo 2501-quinquies del Codice Civile;*

DELIBERA

- 1. di approvare senza modifica alcuna il Progetto di Fusione iscritto ai sensi di legge e allegato al presente verbale, e di procedere conseguentemente alla fusione per*

incorporazione di GIMA in IMA nei termini e alle condizioni ivi previsti. In particolare, al concambio delle azioni ordinarie dell'incorporanda GIMA si procederà mediante emissione di massime n. 4.002.726 nuove azioni ordinarie, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie IMA in circolazione alla data di efficacia della Fusione, in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni previsti nel Progetto di Fusione;

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati e con dispensa da ogni ipotizzabile conflitto di interessi, ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità amministrativa competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della società;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati e con dispensa da ogni ipotizzabile conflitto di interessi, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, per dare esecuzione alla fusione, secondo le modalità e nei termini previsti nel Progetto di Fusione, oltre che nella presente deliberazione e quindi, senza limitazione alcuna, per:*
 - (i) *stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di Fusione, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità nel rispetto del Progetto di Fusione;*
 - (ii) *provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, consentendo volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini dell'operazione."*



ALLEGATI:

Progetto di Fusione, comprensivo dello statuto *post* Fusione *sub* A.

Ozzano dell'Emilia, 8 luglio 2019

GIMA TT S.p.A.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Sergio Marzo

Allegato A – Progetto di Fusione

A circular stamp with a grid pattern is partially visible, overlaid with a handwritten signature in black ink.

Progetto di Fusione per Incorporazione

Di

GIMA TT S.p.A.

In

I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A.

Redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter del codice civile

SOMMARIO

Premessa	2
1. Società Partecipanti alla Fusione.....	4
2. Statuto dell'Incorporante	5
3. Rapporto di Cambio e conguaglio in denaro.....	5
4. Modalità di assegnazione delle azioni dell'Incorporante.....	7
5. Informazioni importanti per gli azionisti statunitensi in merito all'idoneità a ricevere azioni	8
6. Data dalla quale le azioni IMA assegnate in concambio partecipano agli utili	12
7. Decorrenza degli effetti della Fusione	12
8. Eventuale trattamento per particolari categorie di soci e per i possessori di titoli diversi dalle azioni - Vantaggi particolari eventualmente riservati agli amministratori	12
9. Condizioni della Fusione.....	13
Allegato A – Statuto.....	15



SG

I Consigli di Amministrazione di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (“**IMA**” o l’“**Incorporante**”) e GIMA TT S.p.A. (“**GIMA**” o l’“**Incorporanda**” e, insieme a IMA, le “**Società Partecipanti alla Fusione**”) hanno redatto e approvato, ai sensi dell’art. 2501-ter cod. civ., il presente progetto di fusione (il “**Progetto di Fusione**”) relativo alla fusione per incorporazione di GIMA in IMA (la “**Fusione**”).

Premessa

- (a) La Fusione è finalizzata a realizzare i seguenti principali obiettivi:
- (i) creare una società risultante dalla Fusione con una dimensione del flottante superiore, sia in termini di percentuali di capitale sia in valore assoluto, con la conseguente maggiore facilità di negoziazione delle azioni e appetibilità delle stesse per gli investitori. Si prevede, con riferimento in particolare al tema della maggiore facilità di negoziazione, un beneficio più marcato per gli azionisti di GIMA, le cui azioni hanno recentemente subito, al di là di dinamiche circoscritte e collegabili a specifici eventi, un progressivo assottigliamento del controvalore medio degli scambi, accompagnato da un incremento della volatilità dei corsi di Borsa;
 - (ii) ridurre i costi operativi legati al mantenimento di due società quotate e semplificare la struttura partecipativa e l’assetto di governo societario, con conseguente creazione di sinergie a vantaggio di tutti gli azionisti;
 - (iii) permettere al *management* di dedicarsi pienamente alla gestione operativa della divisione “tabacco”, minimizzando elementi di distrazione imputabili alla recente volatilità intervenuta nel settore, non prevedibile al momento della quotazione di GIMA nel 2017. A riguardo, si ritiene che tale volatilità, con evidenti riflessi nelle significative oscillazioni azionarie di GIMA, possa essere meglio gestita attraverso la fusione di GIMA in IMA. L’operazione proposta permetterà infatti agli azionisti di GIMA di poter mantenere esposizione economica, ancorché indirettamente attraverso la partecipazione in IMA, alle dinamiche del settore del *packaging* per il mercato del tabacco, nonché nello specifico alla *performance* di GIMA.

- (g) I termini e le condizioni della prospettata integrazione sono stati oggetto di approfondita analisi da parte del *management* e dei Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione, in esito ai quali in data 11 giugno 2019 i Consigli di Amministrazione di IMA e GIMA, per quest'ultima previo motivato parere favorevole del Comitato Indipendenti di GIMA rilasciato in data 10 giugno 2019, hanno deliberato di proporre l'approvazione della Fusione alle rispettive assemblee straordinarie degli azionisti secondo i termini e le condizioni del presente Progetto di Fusione.

1. Società Partecipanti alla Fusione

Incorporante


- **I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.**, con sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia 428-442, capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, Euro 20.415.200 interamente versato, diviso in n. 39.260.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, codice fiscale e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna 00307140376 e partita IVA n. 00500931209, con azioni ordinarie quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Incorporanda

- **GIMA TT S.p.A.**, con sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), via Tolara di Sotto 121/A, capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, Euro 440.000 interamente versato, diviso in n. 88.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna 03249061205, con azioni ordinarie quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. GIMA è soggetta direttamente al controllo di IMA, ai sensi degli artt. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 del TUF, la quale detiene il 60,1% del capitale sociale di GIMA ed esercita sull'Incorporanda attività di direzione e coordinamento *ex artt. 2497 e ss. cod. civ.*

Alla data del Progetto di Fusione, IMA e GIMA detengono, rispettivamente, 107.000 e 440.500 azioni proprie. Nessuna delle Società Partecipanti alla Fusione ha in essere piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

- (b) Le Società Partecipanti alla Fusione sono l'una (GIMA) soggetta al controllo di diritto, *ex art.* 2359, comma 1, n. 1, cod. civ. e dell'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), dell'altra (IMA) e, conseguentemente, ai sensi del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il "Regolamento OPC") e della procedura in materia di operazioni con parti correlate di GIMA (la "Procedura OPC"), la Fusione costituisce per GIMA un'operazione di "maggiore rilevanza" con una parte correlata. Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di GIMA ha approvato il Progetto di Fusione previo motivato parere favorevole di un comitato composto da consiglieri indipendenti non correlati (il "Comitato Indipendenti") di GIMA. Nello specifico, il Comitato Indipendenti è stato coinvolto nella fase delle trattative e dell'istruttoria della Fusione e, in data 10 giugno 2019, ha riconosciuto la sussistenza di un interesse per l'Incorporanda al compimento della Fusione, nonché la convenienza e correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al presente Progetto di Fusione (*cf.* Paragrafo 4).
- (c) Nello svolgimento dei propri lavori, il Consiglio di Amministrazione di GIMA e il Comitato Indipendenti di GIMA hanno rispettivamente deliberato di volersi avvalere ciascuno di un *advisor* che ne supportasse le rispettive valutazioni inerenti alla Fusione.
- (d) Al fine di supportare le proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione di GIMA si è dunque avvalso del parere dell'*advisor* finanziario Equita SIM S.p.A. ("Equita"), mentre il Comitato Indipendenti di GIMA si è avvalso del parere dell'*advisor* finanziario indipendente Houlihan Lokey S.p.A..
- (e) Per quanto riguarda IMA, l'operazione di Fusione, pur essendo effettuata con una parte correlata, è esente dall'applicazione dell'apposita procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate (adottata in conformità con il Regolamento OPC), in quanto si tratta di un'operazione realizzata con una società controllata in cui non sussistono interessi significativi di altre parti correlate (ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento OPC e dell'art. 5.1, lett. h), della Procedura OPC). In considerazione di quanto precede, per l'approvazione del Progetto di Fusione non è stato richiesto l'intervento del comitato parti correlate di IMA.
- (f) Al fine di supportare le proprie valutazioni in relazione alla Fusione, il Consiglio di Amministrazione di IMA si è avvalso del parere dell'*advisor* finanziario Bank of America Merrill Lynch International DAC, Succursale di Milano ("Bank of America Merrill Lynch").



2. Statuto dell'Incorporante


La Fusione determinerà, alla data di perfezionamento della stessa, l'estinzione dell'Incorporanda. Atteso che, come meglio di seguito precisato, IMA aumenterà il proprio capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie al servizio della Fusione, all'assemblea straordinaria di IMA che sarà convocata per l'approvazione della Fusione verrà proposta l'adozione delle modifiche statutarie relative all'ammontare del capitale. In particolare, con decorrenza dalla data di perfezionamento della Fusione, lo statuto dell'Incorporante subirà le seguenti modificazioni:

Testo Vigente	Testo Modificato
<p>ARTICOLO 5</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 20.415.200 (ventimilioni quattrocentoquindicimila duecento) diviso in n. 39.260.000 (trentanovemilioni duecentosessantamila) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.</p> <p><i>omissis</i></p>	<p>ARTICOLO 5</p> <p>Il capitale sociale è di Euro <u>22.496.617,52</u> (<u>ventidue milioni quattrocento novantaseimila seicentodiciassette virgola cinquantadue</u>) diviso in n. <u>43.262.726</u> (<u>quarantatre milioni duecentosessantaduemila settecentoventisei</u>) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.</p> <p><i>omissis</i></p>

Lo statuto dell'Incorporante che avrà efficacia dalla data di efficacia della Fusione è riportato in allegato al Progetto di Fusione *sub* "A".

3. Rapporto di Cambio e conguaglio in denaro

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater*, comma 2, cod. civ., i Consigli di Amministrazione del 11 giugno 2019 delle Società Partecipanti alla Fusione hanno deliberato di effettuare la Fusione sulla base dei bilanci di esercizio delle Società Partecipanti alla Fusione riferiti alla data del 31 dicembre 2018, rispettivamente approvati dalle assemblee ordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione in data 30 aprile 2019.



Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno determinato il rapporto di cambio (il “**Rapporto di Cambio**”) nella seguente misura:

n. 11,4 azioni ordinarie IMA da nominali Euro 0,52, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie IMA in circolazione alla data di efficacia della Fusione, **per ogni n. 100 azioni ordinarie di GIMA.**

Non sono previsti conguagli in denaro.

Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione si sono avvalsi di *advisor* finanziari di comprovata professionalità, segnatamente:

- (a) Bank of America Merrill Lynch, per quanto riguarda IMA;
- (b) Equita, per quanto riguarda GIMA.

Si rappresenta inoltre che, in data 10 giugno 2019, il Comitato Indipendenti, all'uopo istituito ai sensi della Procedura OPC, ha espresso motivato parere favorevole circa la sussistenza di un interesse per l'Incorporanda al compimento della Fusione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni della Fusione. Tale parere favorevole è stato espresso dal Comitato Indipendenti avvalendosi dei seguenti *advisor* di comprovata professionalità: (i) Houlihan Lokey S.p.A., quale *advisor* finanziario, il quale ha rilasciato a beneficio del Comitato Indipendenti una *fairness opinion* sulla congruità del Rapporto di Cambio e (ii) il Prof. Avv. Francesco Denozza, quale *advisor* legale.

Le ragioni che giustificano il Rapporto di Cambio saranno illustrate nelle relazioni redatte dai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ., che saranno messe a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini di legge.

In data 13 giugno 2019, le Società Partecipanti alla Fusione hanno presentato al Tribunale di Bologna un'istanza congiunta per la nomina di un esperto comune - nello specifico, una società di revisione - incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ..

4. **Modalità di assegnazione delle azioni dell'Incorporante**

In conseguenza dell'efficacia della Fusione, tutte le azioni ordinarie dell'Incorporanda verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie dell'Incorporante secondo il Rapporto di Cambio di cui al precedente Paragrafo 3 del Progetto di Fusione.

Per servire il concambio, l'Incorporante procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 2.081.417,52, mediante emissione di massime n. 4.002.726 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, in applicazione del Rapporto di Cambio.

Alla data del presente Progetto di Fusione, IMA possiede n. 52.888.365 azioni di GIMA, pari al 60,1% del capitale sociale. Ai sensi dell'art. 2504-ter, secondo comma, cod. civ., non si farà luogo all'assegnazione di alcuna azione di IMA in concambio delle azioni ordinarie di GIMA di proprietà dell'Incorporante alla data perfezionamento della Fusione che, in tal caso, saranno annullate senza concambio. Inoltre, nel contesto della Fusione, GIMA procederà ad annullare senza concambio tutte le azioni proprie eventualmente detenute alla data di perfezionamento della Fusione.

Le azioni di nuova emissione dell'Incorporante assegnate in concambio saranno quotate al pari delle azioni ordinarie della medesima Incorporante già in circolazione, nonché soggette alla gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi di legge.


Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa, potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Le azioni dell'Incorporante assegnate per servire il concambio saranno messe a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di giorno di Borsa aperta, o dal primo giorno di Borsa aperta successivo. Tale data sarà resa nota nelle forme di legge. Con le stesse modalità saranno altresì fornite eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione.

Maggiorazione del diritto di voto

In considerazione della facoltà prevista dall'Articolo 6 dello statuto sociale dell'Incorporante, in caso di fusione in presenza di azioni dotate di voto maggiorato, si prevede che:

A circular stamp with a signature inside, and a separate handwritten signature to its right.

- (a) le azioni di nuova emissione dell'Incorporante che saranno assegnate in concambio agli azionisti di GIMA in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto acquisiranno automaticamente la maggiorazione del diritto di voto in IMA alla data di efficacia della Fusione, e quindi senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso;
- (b) le azioni di nuova emissione dell'Incorporante che saranno assegnate in concambio agli azionisti di GIMA in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) alla data di efficacia della Fusione si considereranno iscritte nell'elenco speciale previsto dall'articolo 6 dello statuto di IMA a partire dalla data di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 6 dello statuto di GIMA e, conseguentemente, acquisiranno la maggiorazione del diritto di voto in IMA dal momento in cui si saranno verificate le ulteriori condizioni richieste dall'articolo 6 dello statuto di IMA ai fini della maggiorazione del diritto di voto.

5. Informazioni importanti per gli azionisti statunitensi in merito all'idoneità a ricevere azioni

Gli azionisti di GIMA residenti, situati in o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti nonché qualsiasi persona che abbia un obbligo contrattuale o legale di trasmettere il presente documento a qualsiasi azionista di GIMA, compresi gli intermediari depositari autorizzati a prestare servizi finanziari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (gli "Intermediari Depositari"), sono tenuti a leggere questa sezione.

Le azioni di nuova emissione di IMA non sono trasferibili all'interno degli Stati Uniti e gli azionisti di GIMA residenti, situati in o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti non sono idonei a ricevere le azioni di nuova emissione di IMA, fatto salvo quanto stabilito al presente Paragrafo 5. Con la ricezione del presente documento, si riterrà che ogni azionista di GIMA abbia letto il presente documento, incluso il presente Paragrafo 5 nella sua interezza, e abbia compreso le pertinenti restrizioni qui indicate.

Fermo restando quanto precede, con riferimento agli azionisti di GIMA residenti, situati in o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti, le Società Partecipanti alla Fusione stanno esaminando la possibilità di avvalersi di e l'intenzione di strutturare l'emissione e lo scambio di azioni emesse da IMA in relazione alla Fusione (le "Nuove Azioni") come segue:

- per gli investitori che si qualificano come "*qualified institutional buyers*" (gli "Azionisti Idonei") (come definiti nella *Rule 144A* ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "*Securities Act*"), l'emissione delle azioni IMA date in concambio nel contesto della Fusione

sarà strutturata come un collocamento privato (*private placement*) tra gli Azionisti Idonei e IMA, a condizione che tale Azionista Idoneo fornisca alle Società Partecipanti alla Fusione un'apposita dichiarazione di idoneità (la "**Dichiarazione di Idoneità**") nella forma resa disponibile sulla pagina *web* di GIMA, entro i termini e nelle modalità qui previste e secondo i termini di legge;

- per gli investitori che non si qualificano come Azionisti Idonei (qualsiasi azionista statunitense di GIMA, un "**Azionista non Idoneo**"), le Società Partecipanti alla Fusione intendono istituire un meccanismo di "*vendor placement*". Le Società Partecipanti alla Fusione si riservano il diritto di strutturare il concambio di azioni IMA in modo tale che gli Azionisti non Idonei non ricevano Nuove Azioni, ma ricevano i proventi derivanti dalla vendita delle Nuove Azioni che altrimenti avrebbero avuto il diritto di ricevere.


Restrizioni al trasferimento negli Stati Uniti

Il Progetto di Fusione non deve essere interpretato come un'offerta di vendita o altrimenti a distribuire o a sollecitare un'offerta ad acquistare le Nuove Azioni in qualsiasi giurisdizione in cui ciò sia illegale. Le Nuove Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act né presso le autorità di qualsiasi stato o giurisdizione degli Stati Uniti e non possono essere offerte, vendute, costituite in pegno o altrimenti trasferite se non in virtù di un'esenzione o di un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act.

Gli azionisti statunitensi idonei dovranno dichiarare che le Nuove Azioni sono "*restricted securities*", come definite nella *Rule 144* del *Securities Act*, e accettare che esse possano essere offerte, rivendute, costituite in pegno o altrimenti trasferite (a meno di un prospetto effettivo ai sensi del Securities Act) solo: (i) a IMA; (ii) al di fuori degli Stati Uniti in operazioni *offshore* in conformità con la *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*; o (iii) negli Stati Uniti solo a Azionisti Idonei in base alla *Rule 144A* del Securities Act o in base ad altra esenzione dall'obbligo di registrazione; e, in ogni caso, in conformità alle leggi sulle azioni applicabili di qualsiasi Stato degli Stati Uniti o di qualsiasi altra giurisdizione applicabile.

Dichiarazione di Idoneità

Gli azionisti di GIMA residenti, situati o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti, riceveranno le Nuove Azioni solo se tale titolare sarà riconosciuto dalle Società Partecipanti alla Fusione come Azionista Idoneo, confermando a ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione che l'emissione delle Nuove Azioni a tale azionista può essere legittimamente effettuata ai sensi delle leggi applicabili in materia di strumenti finanziari e di ogni



altra legge degli Stati Uniti e che le Società Partecipanti alla Fusione non dovranno soddisfare i requisiti di registrazione ai sensi del Securities Act.

Ogni azionista di GIMA che, secondo le annotazioni di GIMA, è residente, situato o altrimenti soggetto alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti e detiene azioni di GIMA alla data di efficacia della Fusione (la “**Record Date**”) sarà considerato non idoneo a ricevere le Nuove Azioni, a meno che non confermi la propria idoneità secondo la procedura qui descritta. Al fine di fornire a ciascun azionista di GIMA che, secondo le annotazioni di GIMA, era residente, situato o altrimenti soggetto alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti, l’opportunità di confermare alle Società Partecipanti alla Fusione di poter essere considerato un Azionista Idoneo, GIMA farà sì che a ciascuno di tali azionisti venga consegnato un modello di Dichiarazione di Idoneità e renderà disponibile la Dichiarazione di Idoneità sul sito internet di GIMA nella sezione dedicata alla Fusione. Ogni azionista statunitense che desideri ricevere le Nuove Azioni sarà tenuto a consegnare una Dichiarazione di Idoneità completa a D.F. King Ltd., in qualità di Information Agent per conto delle Società Partecipanti alla Fusione (l’“**Information Agent**”), entro un termine da determinarsi e da comunicare separatamente al mercato una volta fissata la data di efficacia della Fusione (il “**Termine di Ammissibilità**”). La completa Dichiarazione di Idoneità dovrà essere restituita in formato elettronico all’Information Agent entro il Termine di Ammissibilità, al seguente indirizzo: GIMA@dfkingltd.com. Una copia della Dichiarazione di Idoneità compilata dovrà essere consegnata anche all’eventuale Intermediario Depositario di tale azionista.

Gli Intermediari Depositari non potranno assistere i clienti presenti o residenti all’interno degli Stati Uniti nel ricevere Nuove Azioni, salvo che non sia stata fornita una Dichiarazione di Idoneità. Qualsiasi istruzione incompleta o che non soddisfa i suddetti requisiti sarà nulla. Gli Intermediari Depositari assisteranno i clienti che si qualificano come Azionisti non Idonei secondo le modalità di seguito indicate in “*Vendita di azioni e diritti a favore degli Azionisti non Idonei*”.

Sulla base delle informazioni fornite nella Dichiarazione di Idoneità compilata e di ogni altra informazione richiesta, le Società Partecipanti alla Fusione determineranno, a loro esclusiva discrezione, se tale azionista può essere considerato un Azionista Idoneo e può essere idoneo a ricevere le Nuove Azioni. Gli Intermediari Depositari che detengono azioni GIMA per conto di uno o più azionisti e che ricevono una Dichiarazione di Idoneità, sono tenuti a compilare e consegnare tale Dichiarazione di Idoneità per conto di ciascuno di tali azionisti residenti in o aventi sede ufficiale negli Stati Uniti.

Ogni azionista di GIMA o qualsiasi soggetto che detenga azioni di GIMA per conto di un azionista effettivo residente in o avente sede ufficiale all’interno degli Stati Uniti e che non

consegna una Dichiarazione di Idoneità completa entro il Termine di Ammissibilità assieme a qualsiasi altra informazione richiesta alle Società Partecipanti alla Fusione potrà essere considerato un Azionista non Idoneo.

Vendita di azioni e diritti a favore degli Azionisti non Idonei


Poiché IMA non distribuirà le Nuove Azioni agli Azionisti non Idonei, le Società Partecipanti alla Fusione hanno preso accordi per far sì che tali nuove azioni (le “Azioni non Idonee”) siano emesse a beneficio degli Intermediari Depositari e, a seguito del ricevimento delle Azioni non Idonee da parte di quest’ultimi, siano immediatamente trasferite a un agente venditore (l’“**Agente Venditore**”) per la vendita sul mercato. L’Agente Venditore sarà nominato a tempo debito e confermato al mercato all’atto della nomina. Gli eventuali proventi di tale vendita saranno distribuiti agli Azionisti non Idonei in conformità ai loro diritti in base al Rapporto di Cambio.

I proventi derivanti dalla vendita delle Azioni non Idonee saranno divisi per il numero di azioni vendute e pagati non appena ragionevolmente possibile a ogni Azionista non Idoneo per conto del quale sono state vendute tali Azioni non Idonee, dedotte qualsiasi ritenute alla fonte o altre imposte applicabili. Eventuali commissioni di intermediazione sostenute dall’Agente Venditore saranno a carico di IMA.

Nell’effettuare la vendita delle Azioni non Idonee, le Società Partecipanti alla Fusione l’Information Agent e l’Agente Venditore agiranno come agenti degli Azionisti non Idonei sulla base della massima diligenza possibile. Le Società Partecipanti alla Fusione l’Information Agent o l’Agente Venditore non incorreranno o accetteranno alcuna responsabilità in relazione al prezzo ottenuto dalla vendita o ai termini o alle modalità di vendita delle Azioni non Idonee o all’impossibilità di vendere tali azioni.

Considerazioni di carattere fiscale

Nel caso in cui i proventi distribuiti a un Azionista non Idoneo superino o siano inferiori al valore attribuito a tali Azioni non Idonee nel momento in cui l’Azionista non Idoneo ha acquisito le Azioni non Idonee, tale azionista può realizzare un utile o una perdita sulle Azioni non Idonee. Gli Azionisti non Idonei devono essere consapevoli del fatto che la distribuzione o la vendita delle Azioni non Idonee e l’eventuale pagamento dei relativi proventi possono avere, nel paese in cui risiedono, conseguenze fiscali non descritte nel presente Progetto di Fusione. Tali azionisti dovranno consultare i propri consulenti legali, finanziari, fiscali o altri professionisti in merito alle specifiche conseguenze fiscali derivanti dalla distribuzione o dalla vendita da parte dell’Agente Venditore delle Azioni non Idonee e del pagamento dei relativi proventi, qualora ottenuti.



Le richieste di informazioni relative alle procedure applicabili agli azionisti statunitensi e le richieste di qualsiasi documento o materiale relativo agli azionisti statunitensi devono essere indirizzate all'Information Agent al numero: +44 207 920 9700 o via e-mail a: GIMA@dfkingltd.com.

6. Data dalla quale le azioni IMA assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni ordinarie dell'Incorporante che verranno emesse e assegnate in concambio agli azionisti dell'Incorporanda avranno data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie IMA in circolazione alla data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie dell'Incorporante in circolazione al momento dell'assegnazione.

7. Decorrenza degli effetti della Fusione

La Fusione produrrà effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese di Bologna, prescritte dall'art. 2504-*bis* cod. civ. o dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione.

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni effettuate dall'Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Incorporante a partire dal 1 gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti giuridici della Fusione.

8. Eventuale trattamento per particolari categorie di soci e per i possessori di titoli diversi dalle azioni - Vantaggi particolari eventualmente riservati agli amministratori

In relazione a ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione, non vi sono speciali categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni di IMA e GIMA, rispettivamente.

Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 5, non sono previsti, in dipendenza della Fusione, trattamenti particolari per speciali categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni delle Società Partecipanti alla Fusione.

La deliberazione di Fusione e le relative modifiche statutarie non daranno diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'adozione della medesima deliberazione atteso che: (i) ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del cod. civ., le azioni della Incorporante continueranno a essere

quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; e (ii) ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a) del cod. civ. a esito della Fusione non si verificherà alcuna "modifica della clausola dell'oggetto sociale" che integri "un cambiamento significativo dell'attività" dell'Incorporanda.


Non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.

9. Condizioni della Fusione

Il perfezionamento della Fusione è subordinato – oltre che all'approvazione della stessa da parte delle assemblee straordinarie di IMA e GIMA – al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (i) la presenza di un parere favorevole dell'esperto comune circa la congruità del Rapporto di Cambio;
- (ii) il rilascio del provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie di IMA emesse a servizio della Fusione; e
- (iii) l'inesistenza o l'assenza, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, di uno o più eventi o circostanze che producano o possano produrre un effetto negativo rilevante sulle attività, sui rapporti giuridici, sulle passività e/o sui risultati gestionali delle Società Partecipanti alla Fusione, o comunque tale da alterare il profilo di rischio o le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio.

Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti anche numerici al presente Progetto di Fusione così come allo statuto dell'Incorporante di cui in allegato, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dalle competenti autorità di vigilanza o dai competenti uffici del registro delle imprese.



Ozzano dell'Emilia, 11 giugno 2019

I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato – Alberto Vacchi

GIMA TT S.p.A.

Il Presidente – Sergio Marzo

Allegato A: Statuto dell'Incorporante *post* Fusione

Allegato A – Statuto

STATUTO SOCIALE DELLA I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.

Titolo I DENOMINAZIONE SEDE SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ

Art. 1

È costituita una Società per azioni denominata "I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.". La denominazione sociale può essere usata in forma breve con la sigla "IMA S.p.A.".

Art. 2

La società ha sede sociale in Ozzano dell'Emilia, provincia di Bologna. Essa ha facoltà, tramite deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione, di istituire e sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia, sia all'estero.

Art. 3

La società ha per oggetto:

- a) l'esercizio, anche per conto terzi o quale commissionaria, di attività industriale nel settore della meccanica, in particolare, in quello delle macchine automatiche loro parti ed accessori, delle costruzioni ed impianti elettromeccanici, delle parti di completamento ed incremento dei propri prodotti, nonché la compravendita e/o somministrazione di sottoprodotti e servizi, anche di varia natura, nell'interesse di terzi e delle società dalla medesima controllate e/o alla stessa collegate;
- b) lo svolgimento di attività di assistenza in campo commerciale, marketing ed organizzazione produttiva nonché vendita di know-how su processi produttivi e tecniche gestionali;
- c) la compravendita, l'amministrazione, la locazione e gestione di beni immobili.

La società, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività riservate per legge.

Art. 4

La durata della società è fissata al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Titolo II CAPITALE SOCIALE ED AZIONI


Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 22.496.617,52 (ventidue milioni quattrocento novantaseimila seicentodiciassette virgola cinquantadue) diviso in n. 43.262.726 (quarantatre milioni duecentosessantaduemila settecentoventisei) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge ed anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, nel rispetto delle condizioni e delle procedure ivi previste; l'Assemblea straordinaria può inoltre delegare agli amministratori la facoltà di aumentare – ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2443 codice civile – il capitale sociale a titolo oneroso o gratuito, con o senza il diritto di opzione, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo e quinto comma codice civile.

La società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2357 e seguenti Codice Civile.

L'Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2016 ha deliberato:



- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla data di delibera, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 1.950.520, mediante emissione di massime n. 3.751.000= azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi investitori qualificati, con esclusione così del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, quarto comma seconda parte del codice civile e/o ai sensi dell'art. 2441 quinto comma del codice civile;

- di stabilire che l'esercizio della delega di cui sopra comprenderà anche la facoltà di stabilire, di volta in volta il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, fermo restando che non potrà comunque comportare l'emissione – con esclusione del diritto d'opzione ai sensi del citato art. 2441, quarto comma, seconda parte del codice civile – di un numero complessivo di azioni superiore a 3.751.000= o comunque superiore al 10% (dieci per cento) del capitale preesistente alla relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il tutto nel rispetto delle altre condizioni previste dalla Legge.

In parziale esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci del 27 aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione, nella sua riunione del 6 giugno 2016, ha deliberato di aumentare, in via scindibile, a pagamento il capitale sociale della Società per un importo massimo di nominali Euro

910.000,00 e dunque per massimo circa il 4,67% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di massime n. 1.750.000 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, cod. civ., da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti) in Italia ed investitori istituzionali all'estero (come individuati ai sensi della Regulation S e della Rule 144A promulgate ai sensi del US Securities Act del 1933) e con l'esclusione di qualsiasi Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., ove non interamente sottoscritto entro il termine del 30 (trenta) giugno 2016 (duemilasedici) il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Art. 6

Le azioni della società potranno essere liberamente alienate con effetto verso la medesima, nel rispetto delle leggi vigenti. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale prevista per i titoli negoziati in mercati regolamentari.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

In deroga a tale principio, ogni azione ordinaria dà diritto a due voti a condizione che: (i) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto), per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, e (ii) che ciò sia attestato dall'iscrizione nell'elenco speciale istituito dalla Società ai sensi del presente articolo per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi e da una comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate e riferita alla data di decorso del periodo continuativo.

Ai sensi della normativa vigente, la Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'elenco speciale cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggioranza del diritto di voto per tutte o parte delle azioni di cui sono titolari.

Il soggetto che voglia ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di tutte o parte delle azioni di cui è titolare ne fa richiesta per iscritto alla Società allegando la comunicazione che attesta il possesso delle azioni, rilasciata dall'intermediario presso il quale tali azioni sono depositate. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta indica se il titolare delle azioni sia soggetto al controllo, diretto o indiretto, da parte di terzi e, in tal caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il soggetto controllante.

L'acquisizione della maggioranza del diritto di voto sarà efficace il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggioranza del diritto di voto.

La maggioranza del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "Azioni di Nuova Emissione"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggioranza di voto (le "Azioni Preesistenti"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggioranza di voto dal momento

dell'iscrizione nell'elenco speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto delle Azioni Preesistenti. La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per cessione si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito, ivi compresa la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute o da quelle su cui è stato costituito il pegno o l'usufrutto o l'altro vincolo sull'azione, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito (i) per successione mortis causa, ovvero (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari. Gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo - come definite ai sensi della disciplina applicabile agli emittenti aventi titoli quotati - detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso di trasferimenti (a) mortis causa, ovvero (b) in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari, aventi ad oggetto le predette partecipazioni di controllo.

Il soggetto cui spetta il diritto di voto maggiorato ha facoltà di rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle proprie azioni, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società. La rinuncia è irrevocabile, ma la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, per mezzo di una nuova iscrizione nell'elenco speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di almeno 24 (ventiquattro) mesi.

La Società procede alla cancellazione dall'elenco speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'avente diritto; (ii) comunicazione dell'avente diritto o dell'intermediario, comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. L'elenco speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, c.d. record date.

Art. 7

La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrants per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex artt. 2420 ter e 2443 del codice civile, all'assemblea straordinaria. Negli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni spetta al Consiglio di Amministrazione.


Art. 8

Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i loro rapporti sociali, è considerato quello risultante dal libro dei soci. Sarà quindi compito dei soci far trascrivere sull'apposito libro eventuali mutamenti del loro domicilio. Le azioni sono indivisibili, tranne nel caso in cui si tratti di azioni multiple, nel qual caso il titolare ne può domandare la suddivisione.

Art. 9

Il diritto di recesso è esercitabile nei limiti e secondo le disposizioni dettate dalle norme di legge.

Titolo III ASSEMBLEE



Art. 10

Le Assemblee sono convocate dagli amministratori mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalle norme regolamentari in materia. L'assemblea ha luogo nel comune dove ha sede sociale la società od altrove purché nel territorio italiano o in Stato Comunitario o Svizzera. Nell'avviso di convocazione viene indicato il giorno per l'unica convocazione; l'assemblea ordinaria e straordinaria può, in alternativa, essere convocata mediante convocazione plurima; in tale ipotesi, nell'avviso di convocazione sarà indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno della riunione assembleare possono essere presentate dai soci nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa e la regolarità delle deleghe.

Art. 11

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, mediante delega che potrà essere notificata tramite posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

La Società non si avvale della facoltà prevista dalla legge di designare il rappresentante a cui i soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

L'assemblea può essere tenuta con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

1. sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
2. il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o dei preposti presenti nei luoghi audio/video collegati, deve poter garantire la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare i risultati della votazione;
3. il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
4. gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12

La costituzione delle Assemblee e la validità delle loro deliberazioni, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, sono regolate dalla legge. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto, rispettivamente, ai successivi articoli 15 e 23.

La maggioranza del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale possesso di determinate aliquote di capitale.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona presente all'Assemblea scelta a maggioranza semplice da coloro ai quali spetta il diritto di voto. L'assemblea nomina un Segretario, che potrà essere anche soggetto a cui spetta il diritto di voto e, ove occorrono, due Scrutatori. Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, tenuto presente il numero dei voti a ciascuno spettante. Eventuali diverse forme di votazione potranno essere decise dall'Assemblea su proposta del Presidente della stessa.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo IV AMMINISTRAZIONE

Art. 15

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 15 membri, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi ai sensi dell'art. 147 ter comma 1-ter del D.Lgs. 58/98. L'Assemblea che procede alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata del mandato, non superiore a tre esercizi, avente scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia e sono rieleggibili.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti; ciascuna lista dovrà comprendere un numero di candidati pari al numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione indicati al primo capoverso del presente articolo, elencati in numero progressivo. Le liste debbono espressamente indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale ovvero la diversa soglia di partecipazione stabilita secondo le disposizioni di legge e regolamentari (ed in particolare, le disposizioni regolamentari approvate dalla Consob). Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere nota nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori la soglia di partecipazione che legittima la presentazione delle liste di candidati.

Ciascun socio potrà presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista. Le liste, corredate dei curricula professionali di ciascuno dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Al fine di comprovare la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia.


Fermo restando il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra generi, in ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (gli "Amministratori Indipendenti").

La lista per la quale non sono osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Al termine della votazione risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché superiori alla metà della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, da calcolarsi al momento della votazione, con i seguenti criteri:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
- (b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

In caso di parità di voti tra due o più liste, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, per due, per tre e così via a seconda del numero degli amministratori da nominare. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai potenziali candidati indicati in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai potenziali candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano selezionati i potenziali candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Con riferimento ai potenziali candidati che abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta selezionato il potenziale candidato della lista che abbia espresso il minor numero di candidature; in caso di più liste che abbiano già espresso lo stesso numero di candidature, e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il potenziale candidato più anziano di età.



Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti Amministratori Indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa:

(i) in presenza di una Lista di Maggioranza i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo;

(ii) in assenza di una Lista di Maggioranza, i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi nelle liste da cui non è stato tratto un Amministratore Indipendente saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti delle medesime liste secondo l'ordine progressivo.

Inoltre, qualora ad esito delle modalità sopra indicate la composizione del consiglio di amministrazione non consenta il rispetto delle prescrizioni in materia di equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dell'unica lista presentata o, nel caso di presentazione di più liste, della Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente ad altro genere; così via via fino a quando non saranno eletti un numero di candidati pari alla misura minima richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi.

Qualora il procedimento sopra descritto non assicuri, in tutto o in parte, il rispetto dell'equilibrio tra generi, l'assemblea integra la composizione del consiglio di amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione, ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più consiglieri la loro sostituzione è liberamente effettuata ai sensi di legge, a condizione che siano rispettate le disposizioni di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi. Qualora l'Amministratore cessato dalla carica sia l'Amministratore eletto dalla Lista di Minoranza, l'Amministratore nominato in sostituzione dovrà provenire, ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, da tale Lista di Minoranza.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, ovvero la maggioranza degli Amministratori di nomina assembleare, decade l'intero Consiglio e si dovrà convocare al più presto l'Assemblea per le nuove nomine. L'Assemblea fissa il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Comitato Esecutivo. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dell'importo complessivo che l'Assemblea può determinare per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 16

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti ove non siano già stati nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio inoltre può nominare fra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati e/o un Comitato Esecutivo, fissandone i limiti dei poteri e, in caso di Comitato Esecutivo, il numero dei componenti e le norme che ne regolano il funzionamento. Il Consiglio potrà inoltre nominare i comitati previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati, fissandone i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo, ne faranno parte di diritto il Presidente e, ove nominati, i Consiglieri Delegati.

Le riunioni del Comitato Esecutivo potranno tenersi anche mediante "video-conferenza" o "tele-conferenza" a norma dell'art.19.

È altresì compatibile la carica di Presidente con quella di Consigliere Delegato.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, in Italia o negli Stati Comunitari, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci od ogni qualvolta gliene facciano richiesta almeno due Amministratori o un Sindaco; in tale ultimo caso la convocazione dovrà avere luogo entro dieci giorni dalla richiesta.

Gli Amministratori cui sono stati delegati poteri riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche mediante comunicazione scritta, con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento.

La convocazione avrà luogo mediante comunicazione scritta da inviare – anche via fax, telegramma o posta elettronica - almeno quattro giorni prima della riunione e dovrà contenere l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato, almeno due giorni prima.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi in carica ovvero siano presenti la maggioranza degli amministratori e sindaci effettivi in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione ed abbiano espresso per iscritto il loro consenso alla trattazione degli stessi.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea degli Azionisti. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative alla istituzione e soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione e di scissione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, anche quale richiamato dall'articolo 2506 ter del codice civile, nonché le delibere aventi ad oggetto l'emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente articolo 7.

L'attribuzione all'organo amministrativo di competenze che per legge spettano all'Assemblea, di cui al presente articolo 18, non fa venir meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per "video-conferenza" o "teleconferenza", senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano necessariamente il Presidente, o in sua assenza da chi ne fa le veci, e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.


Art. 20

Delle deliberazioni del Consiglio si farà constare da apposito libro verbali da redigersi dal Segretario, scelto dal Consiglio di volta in volta, anche fra persone estranee al Consiglio stesso. I verbali saranno sottoscritti dal Presidente, o in sua assenza da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione, il Consigliere o i Consiglieri Delegati ed il Comitato Esecutivo potranno, nell'ambito dei poteri loro spettanti e scegliendo anche al di fuori dei loro membri, nominare o far nominare direttori anche generali, conferire o dare facoltà di conferire mandati, nonché nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti stabilendo eventuali compensi.

Titolo V FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized name, possibly 'M. Sca'.

Art. 22

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi sia in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, istanze e ricorsi giudiziari, arbitrali ed amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale sia di fronte ai terzi, sia in giudizio ai Consiglieri Delegati.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE - DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Art. 23

1. Il Collegio Sindacale è composto, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi ai sensi dell'art. 148 comma 1-bis del D.Lgs. 58/98, da tre sindaci effettivi e tre supplenti, rieleggibili. Attribuzioni doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.

2. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché il settore meccanico.

4. La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le previsioni di legge e regolamentari vigenti, al fine di garantire l'equilibrio fra generi ai sensi dell'art. 148 comma 1-bis del D.Lgs. 58/98 e di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo; entrambe le sezioni delle liste devono includere ai primi due posti candidati di genere diverso. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

5. Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) ovvero la diversa soglia di partecipazione prevista dall'articolo 15, terzo comma, del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere noto nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci la soglia di partecipazione che legittima la presentazione di liste di candidati. Al momento della presentazione della lista, dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, oltre alla restante documentazione richiesta secondo le disposizioni di legge e regolamento. Al fine di comprovare la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Ogni Azionista può concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui sopra, sono depositate una descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica. Le liste presentate senza l'osservanza delle statuizioni che precedono sono considerate come non presentate.

6. Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto può votare una sola lista.

7. Risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti i primi due candidati delle rispettive sezioni della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") ed il primo candidato delle rispettive sezioni della lista

che risulterà seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza").

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci, ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, i candidati più anziani per età sino a concorrenza dei posti da assegnare. La Presidenza spetta al candidato della Lista di Minoranza; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il periodo precedente.

Qualora venga proposta un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati ai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, si applicheranno le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

8. Ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, in caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra, fino alla prossima Assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla prossima Assemblea, dal membro supplente tratto dalla Lista di Minoranza.

Ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, in caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla prossima Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

9. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, la nomina sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

In particolare:

- nel caso occorra procedere alla sostituzione del (i) Sindaco effettivo e/o del Presidente ovvero (ii) del Sindaco supplente tratti dalla Lista di Minoranza, sono proposti per la carica, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo per il caso sub (i) e a Sindaco supplente per il caso sub (ii) – non eletti – elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima Lista di Minoranza e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;

- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza, si applicano, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, le disposizioni del codice civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste e l'Assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, si applicano, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, le disposizioni del codice civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell'Assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma cinque, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.


Art. 24

La revisione legale è esercitata da un soggetto iscritto nell'apposito registro dei revisori contabili.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il parere dovrà essere reso dal Collegio Sindacale entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza almeno triennale in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Al fine di ottenere il parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione invia al Presidente del Collegio Sindacale, almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui è stato convocato il Consiglio di Amministrazione per la nomina, il curriculum del candidato. Il parere del Collegio Sindacale non è vincolante;

A circular stamp of the Collegio Sindacale is visible, partially overlapping a handwritten signature. The stamp contains the text "COLLEGIO SINDACALE" and "SOCIETA' S.p.A.". The signature is written in dark ink and appears to be "S.G."

tuttavia, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la propria decisione qualora si discosti dalle indicazioni del Collegio Sindacale.

Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Titolo VII BILANCIO ED UTILI

Art. 26

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Art. 27

Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che questo abbia raggiunto un ammontare pari alla quinta parte del capitale sociale;
- b) il residuo secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 28

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato entro quei termini che saranno stabiliti dall'Assemblea e gli importi che non siano stati riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, verificate le condizioni di legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

Titolo VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 29

In caso di scioglimento della società si procederà a termini di legge.

L'Assemblea straordinaria che nomina il o i Liquidatori ne determinerà i poteri ed i compensi.

Titolo IX DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

Allegato u D⁴
Raccolta n. 23480

Progetto di Fusione per Incorporazione

Di

GIMA TT S.p.A.

In

I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A.

Redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter del codice civile



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page. It is a stylized signature, possibly of the same person as the one in the stamp above.

SOMMARIO

Premessa	2
1. Società Partecipanti alla Fusione.....	4
2. Statuto dell'Incorporante	5
3. Rapporto di Cambio e conguaglio in denaro	5
4. Modalità di assegnazione delle azioni dell'Incorporante.....	7
5. Informazioni importanti per gli azionisti statunitensi in merito all'idoneità a ricevere azioni	8
6. Data dalla quale le azioni IMA assegnate in concambio partecipano agli utili	12
7. Decorrenza degli effetti della Fusione	12
8. Eventuale trattamento per particolari categorie di soci e per i possessori di titoli diversi dalle azioni - Vantaggi particolari eventualmente riservati agli amministratori	12
9. Condizioni della Fusione.....	13
Allegato A – Statuto	15

I Consigli di Amministrazione di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (“IMA” o l’“Incorporante”) e GIMA TT S.p.A. (“GIMA” o l’“Incorporanda” e, insieme a IMA, le “Società Partecipanti alla Fusione”) hanno redatto e approvato, ai sensi dell’art. 2501-ter cod. civ., il presente progetto di fusione (il “Progetto di Fusione”) relativo alla fusione per incorporazione di GIMA in IMA (la “Fusione”).

Premessa

- (a) La Fusione è finalizzata a realizzare i seguenti principali obiettivi:
- (i) creare una società risultante dalla Fusione con una dimensione del flottante superiore, sia in termini di percentuali di capitale sia in valore assoluto, con la conseguente maggiore facilità di negoziazione delle azioni e appetibilità delle stesse per gli investitori. Si prevede, con riferimento in particolare al tema della maggiore facilità di negoziazione, un beneficio più marcato per gli azionisti di GIMA, le cui azioni hanno recentemente subito, al di là di dinamiche circoscritte e collegabili a specifici eventi, un progressivo assottigliamento del controvalore medio degli scambi, accompagnato da un incremento della volatilità dei corsi di Borsa;
 - (ii) ridurre i costi operativi legati al mantenimento di due società quotate e semplificare la struttura partecipativa e l’assetto di governo societario, con conseguente creazione di sinergie a vantaggio di tutti gli azionisti;
 - (iii) permettere al *management* di dedicarsi pienamente alla gestione operativa della divisione “tabacco”, minimizzando elementi di distrazione imputabili alla recente volatilità intervenuta nel settore, non prevedibile al momento della quotazione di GIMA nel 2017. A riguardo, si ritiene che tale volatilità, con evidenti riflessi nelle significative oscillazioni azionarie di GIMA, possa essere meglio gestita attraverso la fusione di GIMA in IMA. L’operazione proposta permetterà infatti agli azionisti di GIMA di poter mantenere esposizione economica, ancorché indirettamente attraverso la partecipazione in IMA, alle dinamiche del settore del *packaging* per il mercato del tabacco, nonché nello specifico alla *performance* di GIMA.

- (b) Le Società Partecipanti alla Fusione sono l'una (GIMA) soggetta al controllo di diritto, ex art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ. e dell'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), dell'altra (IMA) e, conseguentemente, ai sensi del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il "Regolamento OPC") e della procedura in materia di operazioni con parti correlate di GIMA (la "Procedura OPC"), la Fusione costituisce per GIMA un'operazione di "maggiore rilevanza" con una parte correlata. Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di GIMA ha approvato il Progetto di Fusione previo motivato parere favorevole di un comitato composto da consiglieri indipendenti non correlati (il "Comitato Indipendenti") di GIMA. Nello specifico, il Comitato Indipendenti è stato coinvolto nella fase delle trattative e dell'istruttoria della Fusione e, in data 10 giugno 2019, ha riconosciuto la sussistenza di un interesse per l'Incorporanda al compimento della Fusione, nonché la convenienza e correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al presente Progetto di Fusione (cfr. Paragrafo 4).
- (c) Nello svolgimento dei propri lavori, il Consiglio di Amministrazione di GIMA e il Comitato Indipendenti di GIMA hanno rispettivamente deliberato di volersi avvalere ciascuno di un *advisor* che ne supportasse le rispettive valutazioni inerenti alla Fusione.
- (d) Al fine di supportare le proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione di GIMA si è dunque avvalso del parere dell'*advisor* finanziario Equita SIM S.p.A. ("Equita"), mentre il Comitato Indipendenti di GIMA si è avvalso del parere dell'*advisor* finanziario indipendente Houlihan Lokey S.p.A..
- (e) Per quanto riguarda IMA, l'operazione di Fusione, pur essendo effettuata con una parte correlata, è esente dall'applicazione dell'apposita procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate (adottata in conformità con il Regolamento OPC), in quanto si tratta di un'operazione realizzata con una società controllata in cui non sussistono interessi significativi di altre parti correlate (ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento OPC e dell'art. 5.1, lett. h), della Procedura OPC). In considerazione di quanto precede, per l'approvazione del Progetto di Fusione non è stato richiesto l'intervento del comitato parti correlate di IMA.
- (f) Al fine di supportare le proprie valutazioni in relazione alla Fusione, il Consiglio di Amministrazione di IMA si è avvalso del parere dell'*advisor* finanziario Bank of America Merrill Lynch International DAC, Succursale di Milano ("Bank of America Merrill Lynch").

- (g) I termini e le condizioni della prospettata integrazione sono stati oggetto di approfondita analisi da parte del *management* e dei Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione, in esito ai quali in data 11 giugno 2019 i Consigli di Amministrazione di IMA e GIMA, per quest'ultima previo motivato parere favorevole del Comitato Indipendenti di GIMA rilasciato in data 10 giugno 2019, hanno deliberato di proporre l'approvazione della Fusione alle rispettive assemblee straordinarie degli azionisti secondo i termini e le condizioni del presente Progetto di Fusione.

1. Società Partecipanti alla Fusione

Incorporante

- **IMA. Industria Macchine Automatiche S.p.A.**, con sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia 428-442, capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, Euro 20.415.200 interamente versato, diviso in n. 39.260.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, codice fiscale e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna 00307140376 e partita IVA n. 00500931209, con azioni ordinarie quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Incorporanda

- **GIMA TT S.p.A.**, con sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), via Tolara di Sotto 121/A, capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, Euro 440.000 interamente versato, diviso in n. 88.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna 03249061205, con azioni ordinarie quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. GIMA è soggetta direttamente al controllo di IMA, ai sensi degli artt. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 del TUF, la quale detiene il 60,1% del capitale sociale di GIMA ed esercita sull'Incorporanda attività di direzione e coordinamento ex artt. 2497 e ss. cod. civ.

Alla data del Progetto di Fusione, IMA e GIMA detengono, rispettivamente, 107.000 e 440.500 azioni proprie. Nessuna delle Società Partecipanti alla Fusione ha in essere piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

2. Statuto dell'Incorporante

La Fusione determinerà, alla data di perfezionamento della stessa, l'estinzione dell'Incorporanda.

Atteso che, come meglio di seguito precisato, IMA aumenterà il proprio capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie al servizio della Fusione, all'assemblea straordinaria di IMA che sarà convocata per l'approvazione della Fusione verrà proposta l'adozione delle modifiche statutarie relative all'ammontare del capitale. In particolare, con decorrenza dalla data di perfezionamento della Fusione, lo statuto dell'Incorporante subirà le seguenti modificazioni:

Testo Vigente	Testo Modificato
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 20.415.200 (ventimilioni quattrocentoquindicimila duecento) diviso in n. 39.260.000 (trentanovemilioni duecentosessantamila) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5</p> <p>Il capitale sociale è di Euro <u>22.496.617,52</u> (<u>ventidue milioni quattrocento novantaseimila seicentodiciassette virgola cinquantadue</u>) diviso in n. <u>43.262.726</u> (<u>quarantatre milioni duecentosessantaduemila settecentoventisei</u>) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p>

Lo statuto dell'Incorporante che avrà efficacia dalla data di efficacia della Fusione è riportato in allegato al Progetto di Fusione *sub* "A".

3. Rapporto di Cambio e conguaglio in denaro

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater*, comma 2, cod. civ., i Consigli di Amministrazione del 11 giugno 2019 delle Società Partecipanti alla Fusione hanno deliberato di effettuare la Fusione sulla base dei bilanci di esercizio delle Società Partecipanti alla Fusione riferiti alla data del 31 dicembre 2018, rispettivamente approvati dalle assemblee ordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione in data 30 aprile 2019.

Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno determinato il rapporto di cambio (il “Rapporto di Cambio”) nella seguente misura:

n. 11,4 azioni ordinarie IMA da nominali Euro 0,52, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie IMA in circolazione alla data di efficacia della Fusione, **per ogni n. 100 azioni ordinarie di GIMA.**

Non sono previsti conguagli in denaro.

Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione si sono avvalsi di *advisor* finanziari di comprovata professionalità, segnatamente:

- (a) Bank of America Merrill Lynch, per quanto riguarda IMA;
- (b) Equita, per quanto riguarda GIMA.

Si rappresenta inoltre che, in data 10 giugno 2019, il Comitato Indipendenti, all'uopo istituito ai sensi della Procedura OPC, ha espresso motivato parere favorevole circa la sussistenza di un interesse per l'Incorporanda al compimento della Fusione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni della Fusione. Tale parere favorevole è stato espresso dal Comitato Indipendenti avvalendosi dei seguenti *advisor* di comprovata professionalità: (i) Houlihan Lokey S.p.A., quale *advisor* finanziario, il quale ha rilasciato a beneficio del Comitato Indipendenti una *fairness opinion* sulla congruità del Rapporto di Cambio e (ii) il Prof. Avv. Francesco Denozza, quale *advisor* legale.

Le ragioni che giustificano il Rapporto di Cambio saranno illustrate nelle relazioni redatte dai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ., che saranno messe a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini di legge.

In data 13 giugno 2019, le Società Partecipanti alla Fusione hanno presentato al Tribunale di Bologna un'istanza congiunta per la nomina di un esperto comune - nello specifico, una società di revisione - incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ..



4. Modalità di assegnazione delle azioni dell'Incorporante

In conseguenza dell'efficacia della Fusione, tutte le azioni ordinarie dell'Incorporanda verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie dell'Incorporante secondo il Rapporto di Cambio di cui al precedente Paragrafo 3 del Progetto di Fusione.

Per servire il concambio, l'Incorporante procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 2.081.417,52, mediante emissione di massime n. 4.002.726 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, in applicazione del Rapporto di Cambio.

Alla data del presente Progetto di Fusione, IMA possiede n. 52.888.365 azioni di GIMA, pari al 60,1% del capitale sociale. Ai sensi dell'art. 2504-ter, secondo comma, cod. civ., non si farà luogo all'assegnazione di alcuna azione di IMA in concambio delle azioni ordinarie di GIMA di proprietà dell'Incorporante alla data perfezionamento della Fusione che, in tal caso, saranno annullate senza concambio. Inoltre, nel contesto della Fusione, GIMA procederà ad annullare senza concambio tutte le azioni proprie eventualmente detenute alla data di perfezionamento della Fusione.

Le azioni di nuova emissione dell'Incorporante assegnate in concambio saranno quotate al pari delle azioni ordinarie della medesima Incorporante già in circolazione, nonché soggette alla gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi di legge.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa, potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Le azioni dell'Incorporante assegnate per servire il concambio saranno messe a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di giorno di Borsa aperta, o dal primo giorno di Borsa aperta successivo. Tale data sarà resa nota nelle forme di legge. Con le stesse modalità saranno altresì fornite eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione.

Maggiorazione del diritto di voto

In considerazione della facoltà prevista dall'Articolo 6 dello statuto sociale dell'Incorporante, in caso di fusione in presenza di azioni dotate di voto maggiorato, si prevede che:

- (a) le azioni di nuova emissione dell'Incorporante che saranno assegnate in concambio agli azionisti di GIMA in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto acquisiranno automaticamente la maggiorazione del diritto di voto in IMA alla data di efficacia della Fusione, e quindi senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso;
- (b) le azioni di nuova emissione dell'Incorporante che saranno assegnate in concambio agli azionisti di GIMA in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) alla data di efficacia della Fusione si considereranno iscritte nell'elenco speciale previsto dall'articolo 6 dello statuto di IMA a partire dalla data di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 6 dello statuto di GIMA e, conseguentemente, acquisiranno la maggiorazione del diritto di voto in IMA dal momento in cui si saranno verificate le ulteriori condizioni richieste dall'articolo 6 dello statuto di IMA ai fini della maggiorazione del diritto di voto.

5. Informazioni importanti per gli azionisti statunitensi in merito all'idoneità a ricevere azioni

Gli azionisti di GIMA residenti, situati in o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti nonché qualsiasi persona che abbia un obbligo contrattuale o legale di trasmettere il presente documento a qualsiasi azionista di GIMA, compresi gli intermediari depositari autorizzati a prestare servizi finanziari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (gli "Intermediari Depositari"), sono tenuti a leggere questa sezione.

Le azioni di nuova emissione di IMA non sono trasferibili all'interno degli Stati Uniti e gli azionisti di GIMA residenti, situati in o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti non sono idonei a ricevere le azioni di nuova emissione di IMA, fatto salvo quanto stabilito al presente Paragrafo 5. Con la ricezione del presente documento, si riterrà che ogni azionista di GIMA abbia letto il presente documento, incluso il presente Paragrafo 5 nella sua interezza, e abbia compreso le pertinenti restrizioni qui indicate.

Fermo restando quanto precede, con riferimento agli azionisti di GIMA residenti, situati in o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti, le Società Partecipanti alla Fusione stanno esaminando la possibilità di avvalersi di e l'intenzione di strutturare l'emissione e lo scambio di azioni emesse da IMA in relazione alla Fusione (le "Nuove Azioni") come segue:

- per gli investitori che si qualificano come "qualified institutional buyers" (gli "Azionisti Idonei") (come definiti nella Rule 144A ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act"), l'emissione delle azioni IMA date in concambio nel contesto della Fusione

sarà strutturata come un collocamento privato (*private placement*) tra gli Azionisti Idonei e IMA, a condizione che tale Azionista Idoneo fornisca alle Società Partecipanti alla Fusione un'apposita dichiarazione di idoneità (la “**Dichiarazione di Idoneità**”) nella forma resa disponibile sulla pagina *web* di GIMA, entro i termini e nelle modalità qui previste e secondo i termini di legge;

- per gli investitori che non si qualificano come Azionisti Idonei (qualsiasi azionista statunitense di GIMA, un “**Azionista non Idoneo**”), le Società Partecipanti alla Fusione intendono istituire un meccanismo di “*vendor placement*”. Le Società Partecipanti alla Fusione si riservano il diritto di strutturare il concambio di azioni IMA in modo tale che gli Azionisti non Idonei non ricevano Nuove Azioni, ma ricevano i proventi derivanti dalla vendita delle Nuove Azioni che altrimenti avrebbero avuto il diritto di ricevere.

Restrizioni al trasferimento negli Stati Uniti

Il Progetto di Fusione non deve essere interpretato come un'offerta di vendita o altrimenti a distribuire o a sollecitare un'offerta ad acquistare le Nuove Azioni in qualsiasi giurisdizione in cui ciò sia illegale. Le Nuove Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act né presso le autorità di qualsiasi stato o giurisdizione degli Stati Uniti e non possono essere offerte, vendute, costituite in pegno o altrimenti trasferite se non in virtù di un'esenzione o di un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act.

Gli azionisti statunitensi idonei dovranno dichiarare che le Nuove Azioni sono “*restricted securities*”, come definite nella *Rule 144* del *Securities Act*, e accettare che esse possano essere offerte, rivendute, costituite in pegno o altrimenti trasferite (a meno di un prospetto effettivo ai sensi del Securities Act) solo: (i) a IMA; (ii) al di fuori degli Stati Uniti in operazioni *offshore* in conformità con la *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*; o (iii) negli Stati Uniti solo a Azionisti Idonei in base alla *Rule 144A* del *Securities Act* o in base ad altra esenzione dall'obbligo di registrazione; e, in ogni caso, in conformità alle leggi sulle azioni applicabili di qualsiasi Stato degli Stati Uniti o di qualsiasi altra giurisdizione applicabile.

Dichiarazione di Idoneità

Gli azionisti di GIMA residenti, situati o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti, riceveranno le Nuove Azioni solo se tale titolare sarà riconosciuto dalle Società Partecipanti alla Fusione come Azionista Idoneo, confermando a ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione che l'emissione delle Nuove Azioni a tale azionista può essere legittimamente effettuata ai sensi delle leggi applicabili in materia di strumenti finanziari e di ogni


altra legge degli Stati Uniti e che le Società Partecipanti alla Fusione non dovranno soddisfare i requisiti di registrazione ai sensi del Securities Act.

Ogni azionista di GIMA che, secondo le annotazioni di GIMA, è residente, situato o altrimenti soggetto alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti e detiene azioni di GIMA alla data di efficacia della Fusione (la “**Record Date**”) sarà considerato non idoneo a ricevere le Nuove Azioni, a meno che non confermi la propria idoneità secondo la procedura qui descritta. Al fine di fornire a ciascun azionista di GIMA che, secondo le annotazioni di GIMA, era residente, situato o altrimenti soggetto alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti, l’opportunità di confermare alle Società Partecipanti alla Fusione di poter essere considerato un Azionista Idoneo, GIMA farà sì che a ciascuno di tali azionisti venga consegnato un modello di Dichiarazione di Idoneità e renderà disponibile la Dichiarazione di Idoneità sul sito internet di GIMA nella sezione dedicata alla Fusione. Ogni azionista statunitense che desideri ricevere le Nuove Azioni sarà tenuto a consegnare una Dichiarazione di Idoneità completa a D.F. King Ltd., in qualità di Information Agent per conto delle Società Partecipanti alla Fusione (l’“**Information Agent**”), entro un termine da determinarsi e da comunicare separatamente al mercato una volta fissata la data di efficacia della Fusione (il “**Termine di Ammissibilità**”). La completa Dichiarazione di Idoneità dovrà essere restituita in formato elettronico all’Information Agent entro il Termine di Ammissibilità, al seguente indirizzo: GIMA@dfkingltd.com. Una copia della Dichiarazione di Idoneità compilata dovrà essere consegnata anche all’eventuale Intermediario Depositario di tale azionista.

Gli Intermediari Depositari non potranno assistere i clienti presenti o residenti all’interno degli Stati Uniti nel ricevere Nuove Azioni, salvo che non sia stata fornita una Dichiarazione di Idoneità. Qualsiasi istruzione incompleta o che non soddisfa i suddetti requisiti sarà nulla. Gli Intermediari Depositari assisteranno i clienti che si qualificano come Azionisti non Idonei secondo le modalità di seguito indicate in “*Vendita di azioni e diritti a favore degli Azionisti non Idonei*”.

Sulla base delle informazioni fornite nella Dichiarazione di Idoneità compilata e di ogni altra informazione richiesta, le Società Partecipanti alla Fusione determineranno, a loro esclusiva discrezione, se tale azionista può essere considerato un Azionista Idoneo e può essere idoneo a ricevere le Nuove Azioni. Gli Intermediari Depositari che detengono azioni GIMA per conto di uno o più azionisti e che ricevono una Dichiarazione di Idoneità, sono tenuti a compilare e consegnare tale Dichiarazione di Idoneità per conto di ciascuno di tali azionisti residenti in o aventi sede ufficiale negli Stati Uniti.

Ogni azionista di GIMA o qualsiasi soggetto che detenga azioni di GIMA per conto di un azionista effettivo residente in o avente sede ufficiale all’interno degli Stati Uniti e che non



consegna una Dichiarazione di Idoneità completa entro il Termine di Ammissibilità assieme a qualsiasi altra informazione richiesta alle Società Partecipanti alla Fusione potrà essere considerato un Azionista non Idoneo.

Vendita di azioni e diritti a favore degli Azionisti non Idonei

Poiché IMA non distribuirà le Nuove Azioni agli Azionisti non Idonei, le Società Partecipanti alla Fusione hanno preso accordi per far sì che tali nuove azioni (le “Azioni non Idonee”) siano emesse a beneficio degli Intermediari Depositari e, a seguito del ricevimento delle Azioni non Idonee da parte di quest’ultimi, siano immediatamente trasferite a un agente venditore (l’“**Agente Venditore**”) per la vendita sul mercato. L’Agente Venditore sarà nominato a tempo debito e confermato al mercato all’atto della nomina. Gli eventuali proventi di tale vendita saranno distribuiti agli Azionisti non Idonei in conformità ai loro diritti in base al Rapporto di Cambio.

I proventi derivanti dalla vendita delle Azioni non Idonee saranno divisi per il numero di azioni vendute e pagati non appena ragionevolmente possibile a ogni Azionista non Idoneo per conto del quale sono state vendute tali Azioni non Idonee, dedotte qualsiasi ritenute alla fonte o altre imposte applicabili. Eventuali commissioni di intermediazione sostenute dall’Agente Venditore saranno a carico di IMA.

Nell’effettuare la vendita delle Azioni non Idonee, le Società Partecipanti alla Fusione l’Information Agent e l’Agente Venditore agiranno come agenti degli Azionisti non Idonei sulla base della massima diligenza possibile. Le Società Partecipanti alla Fusione l’Information Agent o l’Agente Venditore non incorreranno o accetteranno alcuna responsabilità in relazione al prezzo ottenuto dalla vendita o ai termini o alle modalità di vendita delle Azioni non Idonee o all’impossibilità di vendere tali azioni.

Considerazioni di carattere fiscale

Nel caso in cui i proventi distribuiti a un Azionista non Idoneo superino o siano inferiori al valore attribuito a tali Azioni non Idonee nel momento in cui l’Azionista non Idoneo ha acquisito le Azioni non Idonee, tale azionista può realizzare un utile o una perdita sulle Azioni non Idonee. Gli Azionisti non Idonei devono essere consapevoli del fatto che la distribuzione o la vendita delle Azioni non Idonee e l’eventuale pagamento dei relativi proventi possono avere, nel paese in cui risiedono, conseguenze fiscali non descritte nel presente Progetto di Fusione. Tali azionisti dovranno consultare i propri consulenti legali, finanziari, fiscali o altri professionisti in merito alle specifiche conseguenze fiscali derivanti dalla distribuzione o dalla vendita da parte dell’Agente Venditore delle Azioni non Idonee e del pagamento dei relativi proventi, qualora ottenuti.

Le richieste di informazioni relative alle procedure applicabili agli azionisti statunitensi e le richieste di qualsiasi documento o materiale relativo agli azionisti statunitensi devono essere indirizzate all'Information Agent al numero: +44 207 920 9700 o via e-mail a: GIMA@dfkingltd.com.

6. Data dalla quale le azioni IMA assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni ordinarie dell'Incorporante che verranno emesse e assegnate in concambio agli azionisti dell'Incorporanda avranno data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie IMA in circolazione alla data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie dell'Incorporante in circolazione al momento dell'assegnazione.

7. Decorrenza degli effetti della Fusione

La Fusione produrrà effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese di Bologna, prescritte dall'art. 2504-*bis* cod. civ. o dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione.


Ai fini contabili e fiscali, le operazioni effettuate dall'Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Incorporante a partire dal 1 gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti giuridici della Fusione.

8. Eventuale trattamento per particolari categorie di soci e per i possessori di titoli diversi dalle azioni - Vantaggi particolari eventualmente riservati agli amministratori

In relazione a ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione, non vi sono speciali categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni di IMA e GIMA, rispettivamente.

Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 5, non sono previsti, in dipendenza della Fusione, trattamenti particolari per speciali categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni delle Società Partecipanti alla Fusione.

La deliberazione di Fusione e le relative modifiche statutarie non daranno diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'adozione della medesima deliberazione atteso che: (i) ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del cod. civ., le azioni della Incorporante continueranno a essere



quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; e (ii) ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a) del cod. civ. a esito della Fusione non si verificherà alcuna *“modifica della clausola dell'oggetto sociale”* che integri *“un cambiamento significativo dell'attività”* dell'Incorporanda.

Non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.

9. Condizioni della Fusione

Il perfezionamento della Fusione è subordinato – oltre che all'approvazione della stessa da parte delle assemblee straordinarie di IMA e GIMA – al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (i) la presenza di un parere favorevole dell'esperto comune circa la congruità del Rapporto di Cambio;
- (ii) il rilascio del provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie di IMA emesse a servizio della Fusione; e
- (iii) l'inesistenza o l'assenza, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, di uno o più eventi o circostanze che producano o possano produrre un effetto negativo rilevante sulle attività, sui rapporti giuridici, sulle passività e/o sui risultati gestionali delle Società Partecipanti alla Fusione, o comunque tale da alterare il profilo di rischio o le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio.

Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti anche numerici al presente Progetto di Fusione così come allo statuto dell'Incorporante di cui in allegato, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dalle competenti autorità di vigilanza o dai competenti uffici del registro delle imprese.

Ozzano dell'Emilia, 11 giugno 2019


I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato -- Alberto Vacchi

GIMA TT S.p.A.

Il Presidente -- Sergio Marzo

Allegato A: Statuto dell'Incorporante *post* Fusione

A circular stamp with illegible text inside, and a handwritten signature in black ink to its right.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S.M.' or similar.

Allegato A – Statuto

STATUTO SOCIALE DELLA I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.

Titolo I DENOMINAZIONE SEDE SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ

Art. 1

È costituita una Società per azioni denominata “I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.”. La denominazione sociale può essere usata in forma breve con la sigla “IMA S.p.A.”.

Art. 2

La società ha sede sociale in Ozzano dell’Emilia, provincia di Bologna. Essa ha facoltà, tramite deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione, di istituire e sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia, sia all’estero.

Art. 3

La società ha per oggetto:

- a) l’esercizio, anche per conto terzi o quale commissionaria, di attività industriale nel settore della meccanica, in particolare, in quello delle macchine automatiche loro parti ed accessori, delle costruzioni ed impianti elettromeccanici, delle parti di completamento ed incremento dei propri prodotti, nonché la compravendita e/o somministrazione di sottoprodotti e servizi, anche di varia natura, nell’interesse di terzi e delle società dalla medesima controllate e/o alla stessa collegate;
- b) lo svolgimento di attività di assistenza in campo commerciale, marketing ed organizzazione produttiva nonché vendita di know-how su processi produttivi e tecniche gestionali;
- c) la compravendita, l’amministrazione, la locazione e gestione di beni immobili.

La società, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall’organo amministrativo necessarie e/o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività riservate per legge.

Art. 4

La durata della società è fissata al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

Titolo II CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 22.496.617,52 (ventidue milioni quattrocento novantaseimila seicentodiciassette virgola cinquantadue) diviso in n. 43.262.726 (quarantatre milioni duecentosessantaduemila settecentoventisei) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell’Assemblea anche con l’emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell’ambito di quanto consentito dalla legge ed anche a norma dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, nel rispetto delle condizioni e delle procedure ivi previste; l’Assemblea straordinaria può inoltre delegare agli amministratori la facoltà di aumentare – ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2443 codice civile – il capitale sociale a titolo oneroso o gratuito, con o senza il diritto di opzione, anche a norma dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo e quinto comma codice civile.

La società potrà procedere all’acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2357 e seguenti Codice Civile.

L’Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2016 ha deliberato:

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla data di delibera, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 1.950.520, mediante emissione di massime n. 3.751.000= azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi investitori qualificati, con esclusione così del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, quarto comma seconda parte del codice civile e/o ai sensi dell'art. 2441 quinto comma del codice civile;

- di stabilire che l'esercizio della delega di cui sopra comprenderà anche la facoltà di stabilire, di volta in volta il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, fermo restando che non potrà comunque comportare l'emissione – con esclusione del diritto d'opzione ai sensi del citato art. 2441, quarto comma, seconda parte del codice civile – di un numero complessivo di azioni superiore a 3.751.000= o comunque superiore al 10% (dieci per cento) del capitale preesistente alla relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il tutto nel rispetto delle altre condizioni previste dalla Legge.

In parziale esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci del 27 aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione, nella sua riunione del 6 giugno 2016, ha deliberato di aumentare, in via scindibile, a pagamento il capitale sociale della Società per un importo massimo di nominali Euro

910.000,00 e dunque per massimo circa il 4,67% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di massime n. 1.750.000 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, cod. civ., da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati (come definiti ai sensi dell' articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti) in Italia ed investitori istituzionali all'estero (come individuati ai sensi della Regulation S e della Rule 144A promulgate ai sensi del US Securities Act del 1933) e con l'esclusione di qualsiasi Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., ove non interamente sottoscritto entro il termine del 30 (trenta) giugno 2016 (duemilasedici) il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Art. 6

Le azioni della società potranno essere liberamente alienate con effetto verso la medesima, nel rispetto delle leggi vigenti. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale prevista per i titoli negoziati in mercati regolamentari.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

In deroga a tale principio, ogni azione ordinaria dà diritto a due voti a condizione che: (i) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto), per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, e (ii) che ciò sia attestato dall'iscrizione nell'elenco speciale istituito dalla Società ai sensi del presente articolo per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi e da una comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate e riferita alla data di decorso del periodo continuativo.

Ai sensi della normativa vigente, la Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'elenco speciale cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni di cui sono titolari.

Il soggetto che voglia ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di tutte o parte delle azioni di cui è titolare ne fa richiesta per iscritto alla Società allegando la comunicazione che attesta il possesso delle azioni, rilasciata dall'intermediario presso il quale tali azioni sono depositate. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta indica se il titolare delle azioni sia soggetto al controllo, diretto o indiretto, da parte di terzi e, in tal caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il soggetto controllante.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "Azioni di Nuova Emissione"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Preesistenti"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento

dell'iscrizione nell'elenco speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto delle Azioni Preesistenti. La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per cessione si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito, ivi compresa la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute o da quelle su cui è stato costituito il pegno o l'usufrutto o l'altro vincolo sull'azione, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito (i) per successione mortis causa, ovvero (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari. Gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo - come definite ai sensi della disciplina applicabile agli emittenti aventi titoli quotati - detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso di trasferimenti (a) mortis causa, ovvero (b) in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari, aventi ad oggetto le predette partecipazioni di controllo.

Il soggetto cui spetta il diritto di voto maggiorato ha facoltà di rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle proprie azioni, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società. La rinuncia è irrevocabile, ma la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, per mezzo di una nuova iscrizione nell'elenco speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di almeno 24 (ventiquattro) mesi.

La Società procede alla cancellazione dall'elenco speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'avente diritto; (ii) comunicazione dell'avente diritto o dell'intermediario, comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. L'elenco speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, c.d. record date.

Art. 7

La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrants per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex artt. 2420 ter e 2443 del codice civile, all'assemblea straordinaria. Negli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni spetta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i loro rapporti sociali, è considerato quello risultante dal libro dei soci. Sarà quindi compito dei soci far trascrivere sull'apposito libro eventuali mutamenti del loro domicilio. Le azioni sono indivisibili, tranne nel caso in cui si tratti di azioni multiple, nel qual caso il titolare ne può domandare la suddivisione.

Art. 9

Il diritto di recesso è esercitabile nei limiti e secondo le disposizioni dettate dalle norme di legge.

TITOLO III ASSEMBLEE

Art. 10

Le Assemblee sono convocate dagli amministratori mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalle norme regolamentari in materia. L'assemblea ha luogo nel comune dove ha sede sociale la società od altrove purché nel territorio italiano o in Stato Comunitario o Svizzera. Nell'avviso di convocazione viene indicato il giorno per l'unica convocazione; l'assemblea ordinaria e straordinaria può, in alternativa, essere convocata mediante convocazione plurima; in tale ipotesi, nell'avviso di convocazione sarà indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno della riunione assembleare possono essere presentate dai soci nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa e la regolarità delle deleghe.

Art. 11

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, mediante delega che potrà essere notificata tramite posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

La Società non si avvale della facoltà prevista dalla legge di designare il rappresentante a cui i soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

L'assemblea può essere tenuta con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

1. sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
2. il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o dei preposti presenti nei luoghi audio/video collegati, deve poter garantire la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare i risultati della votazione;
3. il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
4. gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12

La costituzione delle Assemblee e la validità delle loro deliberazioni, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, sono regolate dalla legge. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto, rispettivamente, ai successivi articoli 15 e 23.


La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale possesso di determinate aliquote di capitale.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona presente all'Assemblea scelta a maggioranza semplice da coloro ai quali spetta il diritto di voto. L'assemblea nomina un Segretario, che potrà essere anche soggetto a cui spetta il diritto di voto e, ove occorrono, due Scrutatori. Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, tenuto presente il numero dei voti a ciascuno spettante. Eventuali diverse forme di votazione potranno essere decise dall'Assemblea su proposta del Presidente della stessa.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo IV AMMINISTRAZIONE



Art. 15

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 15 membri, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi ai sensi dell'art. 147 ter comma 1-ter del D.Lgs. 58/98. L'Assemblea che procede alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata del mandato, non superiore a tre esercizi, avente scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia e sono rieleggibili.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti; ciascuna lista dovrà comprendere un numero di candidati pari al numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione indicati al primo capoverso del presente articolo, elencati in numero progressivo. Le liste debbono espressamente indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale ovvero la diversa soglia di partecipazione stabilita secondo le disposizioni di legge e regolamentari (ed in particolare, le disposizioni regolamentari approvate dalla Consob). Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere nota nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori la soglia di partecipazione che legittima la presentazione delle liste di candidati.

Ciascun socio potrà presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista. Le liste, corredate dei curricula professionali di ciascuno dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Al fine di comprovare la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia.

Fermo restando il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra generi, in ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (gli "Amministratori Indipendenti").

La lista per la quale non sono osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Al termine della votazione risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché superiori alla metà della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, da calcolarsi al momento della votazione, con i seguenti criteri:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

In caso di parità di voti tra due o più liste, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, per due, per tre e così via a seconda del numero degli amministratori da nominare. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai potenziali candidati indicati in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai potenziali candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano selezionati i potenziali candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Con riferimento ai potenziali candidati che abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta selezionato il potenziale candidato della lista che abbia espresso il minor numero di candidature; in caso di più liste che abbiano già espresso lo stesso numero di candidature, e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il potenziale candidato più anziano di età.

Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti Amministratori Indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa:

(i) in presenza di una Lista di Maggioranza i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo;

(ii) in assenza di una Lista di Maggioranza, i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi nelle liste da cui non è stato tratto un Amministratore Indipendente saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti delle medesime liste secondo l'ordine progressivo.

Inoltre, qualora ad esito delle modalità sopra indicate la composizione del consiglio di amministrazione non consenta il rispetto delle prescrizioni in materia di equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dell'unica lista presentata o, nel caso di presentazione di più liste, della Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente ad altro genere; così via via fino a quando non saranno eletti un numero di candidati pari alla misura minima richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi.

Qualora il procedimento sopra descritto non assicuri, in tutto o in parte, il rispetto dell'equilibrio tra generi, l'assemblea integra la composizione del consiglio di amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione, ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più consiglieri la loro sostituzione è liberamente effettuata ai sensi di legge, a condizione che siano rispettate le disposizioni di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi. Qualora l'Amministratore cessato dalla carica sia l'Amministratore eletto dalla Lista di Minoranza, l'Amministratore nominato in sostituzione dovrà provenire, ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, da tale Lista di Minoranza.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, ovvero la maggioranza degli Amministratori di nomina assembleare, decade l'intero Consiglio e si dovrà convocare al più presto l'Assemblea per le nuove nomine. L'Assemblea fissa il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Comitato Esecutivo. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dell'importo complessivo che l'Assemblea può determinare per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 16

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti ove non siano già stati nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio inoltre può nominare fra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati e/o un Comitato Esecutivo, fissandone i limiti dei poteri e, in caso di Comitato Esecutivo, il numero dei componenti e le norme che ne regolano il funzionamento. Il Consiglio potrà inoltre nominare i comitati previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati, fissandone i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.


In caso di nomina di un Comitato Esecutivo, ne faranno parte di diritto il Presidente e, ove nominati, i Consiglieri Delegati.

Le riunioni del Comitato Esecutivo potranno tenersi anche mediante "video-conferenza" o "tele-conferenza" a norma dell'art.19.

È altresì compatibile la carica di Presidente con quella di Consigliere Delegato.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, in Italia o negli Stati Comunitari, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci od ogni qualvolta gliene facciano richiesta almeno due Amministratori o un Sindaco; in tale ultimo caso la convocazione dovrà avere luogo entro dieci giorni dalla richiesta.



[Handwritten signature]

Gli Amministratori cui sono stati delegati poteri riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche mediante comunicazione scritta, con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento.

La convocazione avrà luogo mediante comunicazione scritta da inviare -- anche via fax, telegramma o posta elettronica - almeno quattro giorni prima della riunione e dovrà contenere l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato, almeno due giorni prima.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi in carica ovvero siano presenti la maggioranza degli amministratori e sindaci effettivi in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione ed abbiano espresso per iscritto il loro consenso alla trattazione degli stessi.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea degli Azionisti. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative alla istituzione e soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione e di scissione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, anche quale richiamato dall'articolo 2506 ter del codice civile, nonché le delibere aventi ad oggetto l'emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente articolo 7.

L'attribuzione all'organo amministrativo di competenze che per legge spettano all'Assemblea, di cui al presente articolo 18, non fa venir meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per "video-conferenza" o "teleconferenza", senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano necessariamente il Presidente, o in sua assenza da chi ne fa le veci, e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 20

Delle deliberazioni del Consiglio si farà constare da apposito libro verbali da redigersi dal Segretario, scelto dal Consiglio di volta in volta, anche fra persone estranee al Consiglio stesso. I verbali saranno sottoscritti dal Presidente, o in sua assenza da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione, il Consigliere o i Consiglieri Delegati ed il Comitato Esecutivo potranno, nell'ambito dei poteri loro spettanti e scegliendo anche al di fuori dei loro membri, nominare o far nominare direttori anche generali, conferire o dare facoltà di conferire mandati, nonché nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti stabilendo eventuali compensi.

Titolo V FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 22

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi sia in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, istanze e ricorsi giudiziari, arbitrali ed amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale sia di fronte ai terzi, sia in giudizio ai Consiglieri Delegati.

Titolo VI**COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE - DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI****Art. 23**

1. Il Collegio Sindacale è composto, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi ai sensi dell'art. 148 comma 1-bis del D.Lgs. 58/98, da tre sindaci effettivi e tre supplenti, rieleggibili. Attribuzioni doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.

2. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché il settore meccanico.

4. La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le previsioni di legge e regolamentari vigenti, al fine di garantire l'equilibrio fra generi ai sensi dell'art. 148 comma 1-bis del D.Lgs. 58/98 e di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo; entrambe le sezioni delle liste devono includere ai primi due posti candidati di genere diverso. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

5. Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) ovvero la diversa soglia di partecipazione prevista dall'articolo 15, terzo comma, del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere noto nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci la soglia di partecipazione che legittima la presentazione di liste di candidati. Al momento della presentazione della lista, dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, oltre alla restante documentazione richiesta secondo le disposizioni di legge e regolamento. Al fine di comprovare la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Ogni Azionista può concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui sopra, sono depositate una descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica. Le liste presentate senza l'osservanza delle statuizioni che precedono sono considerate come non presentate.

6. Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto può votare una sola lista.

7. Risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti i primi due candidati delle rispettive sezioni della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") ed il primo candidato delle rispettive sezioni della lista.

che risulterà seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza").

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci, ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, i candidati più anziani per età sino a concorrenza dei posti da assegnare. La Presidenza spetta al candidato della Lista di Minoranza; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il periodo precedente.

Qualora venga proposta un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati ai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, si applicheranno le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

8. Ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, in caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra, fino alla prossima Assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla prossima Assemblea, dal membro supplente tratto dalla Lista di Minoranza.

Ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, in caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla prossima Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

9. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, la nomina sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

In particolare:

- nel caso occorra procedere alla sostituzione del (i) Sindaco effettivo e/o del Presidente ovvero (ii) del Sindaco supplente tratti dalla Lista di Minoranza, sono proposti per la carica, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo per il caso sub (i) e a Sindaco supplente per il caso sub (ii) – non eletti – elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima Lista di Minoranza e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;

- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza, si applicano, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, le disposizioni del codice civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste e l'Assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, si applicano, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, le disposizioni del codice civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell'Assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma cinque, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 24

La revisione legale è esercitata da un soggetto iscritto nell'apposito registro dei revisori contabili.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il parere dovrà essere reso dal Collegio Sindacale entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza almeno triennale in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Al fine di ottenere il parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione invia al Presidente del Collegio Sindacale, almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui è stato convocato il Consiglio di Amministrazione per la nomina, il curriculum del candidato. Il parere del Collegio Sindacale non è vincolante;

tuttavia, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la propria decisione qualora si discosti dalle indicazioni del Collegio Sindacale.

Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Titolo VII BILANCIO ED UTILI

Art. 26

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Art. 27

Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che questo abbia raggiunto un ammontare pari alla quinta parte del capitale sociale;
- b) il residuo secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 28

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato entro quei termini che saranno stabiliti dall'Assemblea e gli importi che non siano stati riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, verificate le condizioni di legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

Titolo VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 29

In caso di scioglimento della società si procederà a termini di legge.

L'Assemblea straordinaria che nomina il o i Liquidatori ne determinerà i poteri ed i compensi.

Titolo IX DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.



12

Progressivo	Presenza	Azionisti	Delegati	N° azioni	% su tot	Votazioni	
						1	1
001	X	IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A.	Barbieri Giovanni	52.888.365	60,100%	F	F
002	X	GENERALI SMART FUNDS SICAV	Ondei Maurizio	26.190	0,030%	F	F
003	X	GENERALI ITALIA SPA	Ondei Maurizio	14.721	0,017%	F	F
004		DALMONTE GIULIANA		5.000	0,006%		
005		LEUZZI MARCELLO		5.000	0,006%		
006	X	CANESTRI TROTTI PIERO ANTONIO	Canestri Trotti Piero Antonio	700	0,001%	F	F
007		GUERRA ALFONSINA		400	0,000%		
008		GASPERINI MAURIZIO		300	0,000%		
009		LOIZZI GERMANA		2	0,000%		
010		RODINO' DEMETRIO		2	0,000%		
011	X	ABERDEEN INVESTMENT FUNDS ICVC-ABERDEEN EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND	Merciari Moreno	59.000	0,067%	C	F
012	X	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	Merciari Moreno	831	0,001%	F	F
013	X	ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNITIES PORTFOLIO GATEWAY CENTER	Merciari Moreno	22.346	0,025%	F	F
014	X	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Merciari Moreno	38	0,000%	F	F
015	X	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	Merciari Moreno	85.000	0,097%	F	F
016	X	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	Merciari Moreno	10.947	0,012%	F	F
017	X	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR	Merciari Moreno	2.746	0,003%	F	F
018	X	AST TRP DIVERS REAL GWTH PORT PDMO	Merciari Moreno	417	0,000%	F	F
019	X	AXA ASSICURAZIONI SPA	Merciari Moreno	20.000	0,023%	F	F
020	X	AXA BELGIUM S A	Merciari Moreno	32	0,000%	F	F
021	X	AXA MPS FINANCIAL DAC	Merciari Moreno	200.000	0,227%	F	F
022	X	AXA WORLD FUNDS	Merciari Moreno	300.000	0,341%	F	F
023	X	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	Merciari Moreno	39.251	0,045%	F	F
024	X	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	Merciari Moreno	88.876	0,101%	F	F
025	X	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	Merciari Moreno	12.770	0,015%	A	F
026	X	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	Merciari Moreno	295.146	0,335%	A	F
027	X	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	Merciari Moreno	2	0,000%	F	F
028	X	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Merciari Moreno	68.668	0,078%	F	F
029	X	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Merciari Moreno	7.269	0,008%	F	F
030	X	CHALLENGE FUNDS	Merciari Moreno	94.275	0,107%	F	F
031	X	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	Merciari Moreno	17.989	0,020%	F	F
032	X	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Merciari Moreno	17.807	0,020%	F	F
033	X	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Merciari Moreno	1.457	0,002%	F	F
034	X	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	Merciari Moreno	1.045	0,001%	F	F
035	X	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED.	Merciari Moreno	21.608	0,025%	F	F
036	X	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	Merciari Moreno	216	0,000%	F	F
037	X	DUPONT AND RELATED COMP DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TR	Merciari Moreno	9.016	0,010%	F	F
038	X	ELEMENTS INTERNATIONAL PORT.	Merciari Moreno	33.949	0,039%	F	F
039	X	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	Merciari Moreno	636	0,001%	F	F
040	X	GOVERNMENT OF NORWAY	Merciari Moreno	311.449	0,354%	F	F
041	X	GTAA PANTHER FUND L.P	Merciari Moreno	250	0,000%	F	F
042	X	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	Merciari Moreno	6.885	0,008%	F	F
043	X	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	Merciari Moreno	3.815	0,004%	F	F
044	X	ISHARES VII PLC	Merciari Moreno	55.518	0,063%	F	F
045	X	LEGAL & GENERAL ICAV	Merciari Moreno	736	0,001%	F	F
046	X	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	Merciari Moreno	14.962	0,017%	F	F
047	X	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	Merciari Moreno	764	0,001%	F	F
048	X	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP EU C	Merciari Moreno	15.792	0,018%	F	F

Handwritten initials/signature

049	X	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE FUTURO ITALIA	Elenco Dati	Merciari Moreno	470.438	0,535%	C	F
050	X	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		Merciari Moreno	845.833	0,961%	C	-F
051	X	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		Merciari Moreno	8.610	0,010%	F	F
052	X	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		Merciari Moreno	9.581	0,011%	F	F
053	X	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B		Merciari Moreno	962	0,001%	F	F
054	X	MUF- LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		Merciari Moreno	181.695	0,206%	F	F
055	X	MUL-LYXOR ITALIA EQUITY PIR DR		Merciari Moreno	2.336	0,003%	F	F
056	X	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		Merciari Moreno	2.033	0,002%	F	F
057	X	NM PERA SCHRODERS INTL SMALL		Merciari Moreno	4.968	0,006%	F	F
058	X	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		Merciari Moreno	29.347	0,033%	F	F
059	X	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND		Merciari Moreno	807	0,001%	F	F
060	X	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		Merciari Moreno	2.669	0,003%	F	F
061	X	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		Merciari Moreno	4.482	0,005%	F	F
062	X	PHC NT SMALL CAP		Merciari Moreno	2.827	0,003%	F	F
063	X	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		Merciari Moreno	12.495	0,014%	F	F
064	X	REGIME DE RETRAITE D HYDRO QUEBEC		Merciari Moreno	1	0,000%	F	F
065	X	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE TRUST		Merciari Moreno	75.000	0,085%	F	F
066	X	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		Merciari Moreno	316.047	0,359%	F	F
067	X	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		Merciari Moreno	15.690	0,018%	F	F
068	X	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES PORTFOLIO		Merciari Moreno	5.000	0,006%	F	F
069	X	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF		Merciari Moreno	42.678	0,048%	F	F
070	X	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		Merciari Moreno	1.933	0,002%	F	F
071	X	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		Merciari Moreno	48.688	0,055%	F	F
072	X	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		Merciari Moreno	5.581	0,006%	F	F
073	X	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		Merciari Moreno	74.934	0,085%	F	F
074	X	STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST		Merciari Moreno	19.915	0,023%	F	F
075	X	STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL		Merciari Moreno	1.888	0,002%	F	F
076	X	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		Merciari Moreno	3.429	0,004%	F	F
077	X	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		Merciari Moreno	5.167	0,006%	F	F
078	X	T ROWE INTL SMALL CAP EQUITY TRUST		Merciari Moreno	173.953	0,198%	F	F
079	X	T ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND INC		Merciari Moreno	6.133	0,007%	F	F
080	X	T. ROWE PRICE FUNDS SICAV		Merciari Moreno	108.688	0,124%	F	F
081	X	T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND		Merciari Moreno	1.373.785	1,561%	F	F
082	X	TEACHERS'S RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA		Merciari Moreno	13.291	0,015%	F	F
083	X	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM		Merciari Moreno	150.888	0,171%	F	F
084	X	THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		Merciari Moreno	3.890	0,004%	F	F
085	X	THE INCUBATION FUND, LTD		Merciari Moreno	1.979	0,002%	F	F
086	X	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		Merciari Moreno	107	0,000%	F	F
087	X	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER		Merciari Moreno	221.631	0,252%	F	F
088	X	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II		Merciari Moreno	123.014	0,140%	F	F
089	X	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT		Merciari Moreno	225.548	0,256%	F	F
090	X	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2		Merciari Moreno	600	0,001%	F	F
091	X	UBS (IRL) ETF PLC		Merciari Moreno	225	0,000%	F	F
092	X	UBS ETF		Merciari Moreno	1.983	0,002%	F	F
093	X	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII		Merciari Moreno	23.041	0,026%	F	F
094	X	ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP		Merciari Moreno	5.326	0,006%	F	F
095	X	ULLICO INTERNATIONAL GROUP TRUST		Merciari Moreno	2.588	0,003%	F	F
096	X	ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP		Merciari Moreno	46.276	0,053%	F	F
097	X	UWF TROW INTL DISCOVERY		Merciari Moreno	19.128	0,022%	F	F
098	X	VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED		Merciari Moreno	53	0,000%	F	F
099	X	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		Merciari Moreno	11.844	0,013%	F	F
100	X	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		Merciari Moreno	62.487	0,071%	F	F
101	X	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		Merciari Moreno	15.142	0,017%	F	F
102	X	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND		Merciari Moreno	103.870	0,118%	F	F
103	X	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		Merciari Moreno	1.218	0,001%	F	F
104	X	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		Merciari Moreno	691	0,001%	F	F

105	X	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	Elenco Dati	Merciari Moreno	789.246	0,897%	F	F
106	X	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		Merciari Moreno	3.114	0,004%	F	F
107	X	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC		Merciari Moreno	1.438	0,002%	F	F
108	X	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		Merciari Moreno	541.024	0,615%	F	F
109	X	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		Merciari Moreno	11.085	0,013%	F	F
110	X	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		Merciari Moreno	3.919	0,004%	F	F
111	X	VOYA MM INTL SM CAP FND WELLINGTON		Merciari Moreno	10.828	0,012%	F	F
112	X	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		Merciari Moreno	18.652	0,021%	F	F
113	X	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND		Merciari Moreno	182	0,000%	F	F
114	X	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		Merciari Moreno	540	0,001%	F	F
115	X	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		Merciari Moreno	7.673	0,009%	F	F
116	X	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		Merciari Moreno	9.067	0,010%	F	F
117	X	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY		Merciari Moreno	954	0,001%	F	F
118	X	ZEBRA GLOBAL EQUITY ADVANTAGE FUND LP		Merciari Moreno	1.822	0,002%	F	F
119	X	ZEBRA GLOBAL LIQUIDITY ARBITRAGE FUND LP		Merciari Moreno	7.325	0,008%	F	F
120						0,000%		
121						0,000%		
122						0,000%		
123						0,000%		
124						0,000%		
125						0,000%		
126						0,000%		
127						0,000%		
128						0,000%		
129						0,000%		
130						0,000%		
131						0,000%		
132						0,000%		
133						0,000%		
134						0,000%		
135						0,000%		
136						0,000%		
137						0,000%		
138						0,000%		
139						0,000%		
140						0,000%		
141						0,000%		
142						0,000%		
143						0,000%		
144						0,000%		
145						0,000%		
146						0,000%		
147						0,000%		
148						0,000%		
149						0,000%		
150						0,000%		
151						0,000%		
152						0,000%		
153						0,000%		
154						0,000%		
155						0,000%		
156						0,000%		
157						0,000%		
158						0,000%		
159						0,000%		
160						0,000%		



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA
8 AGOSTO 2019.**

SCHEDA RILEVAZIONE NOMINATIVI OSPITI

ANALISTI FINANZIARI

Nessuno

GIORNALISTI

Nessuno

MANAGEMENT GIMA TT

Giorgi Lorenzo (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

ALTRI

Veschini Laura (EY S.p.A.)

Zazzi Fabrizio (EY S.p.A.)

Foscari Ferigo (White&Case)

Picchi Alessandro (White&Case)